Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

376ª seduta pubblica
martedì 11 maggio 2010

Presidenza del vice presidente Nania,
indi della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-62

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 63-99

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 101-138

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 2

Seguito della discussione:

(601) GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria

(711) CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense

(1171) BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare

(1198) MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato:

PRESIDENTE . . . . . 2, 3, 4 e *passim*
INCOSTANTE *(PD)* 2, 7, 8
CARUSO *(PdL)* . . . . . 4, 9, 12 e *passim*
ADAMO *(PD)* 4, 5
DELLA MONICA *(PD)* . . . . . 6, 9, 11 e *passim*
PERDUCA *(PD)* 6, 14
* ICHINO *(PD)* 6, 16
VALENTINO *(PdL)*, *relatore* 7, 16, 17
ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 7, 17
D'AMBROSIO *(PD)* 7
FERRARA *(PdL)* 7, 8, 18
BOLDI *(LNP)* 7
LUSI *(PD)* 10, 11
LEGNINI *(PD)* 12

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 8, 11, 18

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 18

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198:

LEGNINI *(PD)* 19, 23
DELLA MONICA *(PD)* 20
LONGO *(PdL)* 20
* ICHINO *(PD)* 21, 22, 26
INCOSTANTE *(PD)* 21, 23, 24
VALENTINO *(PdL)*, *relatore* 25
ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 25
PORETTI *(PD)* 25
MUGNAI *(PdL)* 27
LI GOTTI *(IdV)* 29
PERDUCA *(PD)* 29

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 21, 23, 25 e *passim*

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 30

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 31

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198:

PORETTI *(PD)* 33, 38, 39
* ICHINO *(PD)* 34, 37, 38
DELLA MONICA *(PD)* 36
LONGO *(PdL)* 36
VALENTINO *(PdL)*, *relatore* 37
ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 37
LI GOTTI *(IdV)* 37

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 39

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 39, 41, 42 e *passim*
INCOSTANTE *(PD)* 40, 45, 52
PORETTI *(PD)* . . . . . 41, 42, 43 e *passim*
LONGO *(PdL)* 41, 48, 49
BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* 42
* ICHINO *(PD)* 43, 47
VALENTINO *(PdL)*, *relatore* . . . . . 45, 50, 51 e *passim*
ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 45, 50
PERDUCA *(PD)* 46, 56
LEGNINI *(PD)* 47, 48, 51
LUSI *(PD)* 50, 51, 52
PEGORER *(PD)* 53
GALPERTI *(PD)* 55
CARUSO *(PdL)* 58

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 40, 42, 44 e *passim*

Verifiche del numero legale 53

Disegno di legge (2164) fatto proprio da Gruppo parlamentare:

PRESIDENTE 60
GIAMBRONE *(IdV)* 60

SULLE MINACCE PERVENUTE AL SENATORE LUMIA E AL RESPONSABILE DELLA CGIL DI POLIZZI GENEROSA (PA)

PRESIDENTE 61
GARRAFFA *(PD)* 61

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2010 62

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 601-711-1171-1198

Articolo 3 ed emendamenti 63
Articolo 4, emendamenti e ordine del giorno 70
Articolo 5 ed emendamenti 77
Articolo 6 ed emendamenti 81
Articolo 7 ed emendamenti 83
Articolo 8 emendamenti e ordine del giorno . 84

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . *Pag.* 101

CONGEDI E MISSIONI 111

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti 111
Richieste di osservazioni su atti 111

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 111
Assegnazione 113
Ritiro 115

GOVERNO

Composizione 116
Richieste di parere per nomine in enti pubblici 116
Trasmissione di atti e documenti 116

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 118
Trasmissione di documentazione 119

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di relazioni 119

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 119

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 61
Interpellanze 120
Interrogazioni 124
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 127
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 137

AVVISO DI RETTIFICA 138

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,44.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 6 maggio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,46 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica che in data 10 maggio 2010 il Governo ha presentato il disegno di legge n. 2171, di conversione del decreto-legge n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) ***GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria***

(711) ***CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense***

(1171) ***BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare***

(1198) ***MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato***

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Ricorda che nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 28 aprile scorso ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. All'articolo 1 è stato accantonato l'emendamento 1.208 (testo 3), mentre all'articolo 2 sono stati accantonati gli emendamenti 2.5 (testo 2), 2.215 (testo 2), 2.218 (testo 2), 2.219, 2.220, 2.235, 2.236, 2.237, 2.238, 2.239, 2.240, 2.241, 2.242, 2.243, 2.444, 2.245 (testo 2), 2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250, 2.251, 2.252 e 2.253. Pertanto, non sono stati ancora votati l'articolo 1 *(Disciplina dell'ordinamento forense)* e l'articolo 2 *(Disciplina della professione di avvocato)* del disegno di legge.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiede alla Presidenza di verificare se si siano conclusi i lavori della Commissione giustizia per consentire ai suoi membri di prendere parte alle votazioni.

PRESIDENTE. La Commissione ha terminato i propri lavori.

AMATI, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione sugli emendamenti relativi ai primi 19 articoli del testo in esame. *(v. Resoconto stenografico).*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 *(Doveri e deontologia).*

CARUSO *(PdL)*. Allo scopo di alleggerire l'articolato del disegno di legge da definizioni superflue intorno alla deontologia della professione forense, l'emendamento 3.200 propone di sopprimere dal comma 1 il primo periodo. Con l'emendamento 3.205 sottopone al Governo una riscrittura del comma 3 del medesimo articolo e la proposta di spostare la disposizione di carattere transitorio in vista dell'approvazione del codice deontologico all'articolo 65.

ADAMO *(PD)*. L'emendamento 3.204 propone di introdurre al comma 2 dell'articolo 3, laddove si definiscono i doveri della professione forense, un preciso richiamo anche all'obbligo di discrezione e riservatezza cui devono attenersi gli avvocati. Con l'emendamento 3.206 si propone di modificare il comma 3 del medesimo articolo, nel senso di prevedere che il codice deontologico forense sia predisposto, anziché unica-

mente dal Consiglio nazionale forense, da un'apposita commissione costituita dal Ministro della giustizia e composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal CNF, nonché da professori e magistrati e da un rappresentante del CNEL. Si propone inoltre che il codice sia aggiornato ogni tre anni e che spetti al legislatore nazionale definirne i principi cardine. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DELLA MONICA *(PD)*. Accetta la riformulazione dell'emendamento 3.206 suggerita dalla Commissione bilancio *(v. testo 2 dell'Allegato A)*.

ICHINO *(PD)*. Aggiunge la firma all'emendamento 3.209 con il quale si propone di sopprimere l'inciso che obbliga il Consiglio nazionale forense ad osservare strettamente il principio della tipizzazione delle condotte nell'emanazione delle norme deontologiche. Il riferimento alla tipizzazione delle condotte, infatti, rischia di escludere dalla disciplina sanzionatoria la violazione dei principi generali che sono parte essenziale del codice deontologico.

VALENTINO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.200, 3.201 e 3.205. Invita a ritirare gli emendamenti 3.208 e 3.211, altrimenti il parere è contrario. È contrario ai restanti emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 3.600 *(v. Allegato A)* e trasmette il testo alla Commissione bilancio.

Con votazione per alzata di mano, seguita da controprova mediante procedimento elettronico chiesta dal senatore D'AMBROSIO (PD), il Senato approva l'emendamento 3.200.

FERRARA *(PdL)*. Sottolinea con stupore che è stata chiesta la controprova su un emendamento approvato nella prima votazione con il sostegno dell'intera Assemblea.

BOLDI *(LNP)*. Chiede risulti agli atti la sua intenzione di voto favorevole sull'emendamento 3.200.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore FERRARA (PdL), il Senato approva l'emendamento 3.201, con conseguente preclusione degli emendamenti 3.202 e 3.203. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.204.

CARUSO *(PdL)*. Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 3.205, ricorda al senatore Ichino che l'esperienza del CSM suggerisce l'opportunità di richiamare la stretta osservanza della tipizzazione delle condotte sanzionabili.

Il Senato approva l'emendamento 3.205, che preclude gli emendamenti 3.206 (testo 2), 3.207, 3.208, 3.209, 3.210 e 3.212.

DELLA MONICA *(PD)*. Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 3.213 ricorda il significato dell'emendamento 3.206 (testo 2) che è stato precluso dalla precedente votazione. La proposta di affidare ad una commissione la predisposizione e l'aggiornamento del codice deontologico forense nasceva dalla opportunità di riequilibrare, secondo i principi costituzionali relativi al giusto processo, i poteri del Consiglio nazionale forense per evitare che lo stesso sia insieme soggetto emanatore delle regole e giudice speciale nei procedimenti disciplinari.

LUSI *(PD)*. Chiede alla prima firmataria dell'emendamento 3.213 di espungere la lettera *c)*.

DELLA MONICA *(PD)*. Non accoglie la richiesta.

LUSI *(PD)*. Annuncia un voto in dissenso dal Gruppo sull'emendamento 3.213.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DELLA MONICA (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.213. Il Senato respinge anche l'emendamento 3.214.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 3.600, accantona l'articolo 3. Passa all'esame dell'articolo 4 *(Associazione e società tra avvocati e multidisciplinari)*.

CARUSO *(PdL)*. Applicando quanto previsto dal testo in esame, cioè che alle società tra avvocati si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 96 del 2001, l'emendamento 4.200 limita le ulteriori previsioni dell'articolo alle sole associazioni di avvocati. Con due formulazioni alternative, gli emendamenti 4.201 e 4.202 attribuiscono la responsabilità solidale e illimitata nei confronti di terzi agli associati ed ai soci che partecipino all'amministrazione della società.

LEGNINI *(PD)*. L'articolo 4 reca una disciplina contraddittoria su una materia, l'associazione e le società tra avvocati e multidisciplinari, che attende da lungo tempo una definizione normativa. Infatti, mentre l'articolo 2 riserva ai soli avvocati un ampio spettro di attività, l'articolo in esame consente di esercitare la professione forense anche ad una società

multidisciplinare che annoveri tra i suoi membri un solo avvocato. Per rendere più organica la normativa l'emendamento 4.204 prevede l'applicazione della normativa in esame alle associazioni ed alle società multidisciplinari nelle quali l'attività professionale forense sia prevalente. Per allineare la normativa italiana a quella europea l'emendamento 4.219 prevede che sia consentita, tra i soli avvocati specializzati, la costituzione di società di capitali.

PERDUCA *(PD)*. L'emendamento 4.206 precisa che la partecipazione dell'avvocato ad associazioni o società multidisciplinari è individuale; l'emendamento 4.208 elimina un incomprensibile riferimento tra commi dell'articolo; in alternativa all'emendamento 4.212 che propone la soppressione del comma 5, l'emendamento 4.213 specifica che il divieto alla partecipazione dell'avvocato a più società o associazioni è riferito solo a quelle tra avvocati o multidisciplinari; l'emendamento 4.215 elimina il divieto di esercitare la professione forense attraverso società di capitali, una forma diffusa in molti altri Paesi europei e sulla quale sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia la Corte europea si sono espresse positivamente. Su quest'ultimo tema è stato proposto anche l'ordine del giorno G4.100.

ICHINO *(PD)*. Nell'illustrare l'emendamento 4.216, volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 4, chiede al relatore la *ratio* del divieto che esso introduce, evidenziando come questa sembra essere improntata, più che alla difesa dei principi di trasparenza, correttezza e responsabilità personale, ad un immotivato e controproducente attaccamento al modello tradizionale degli studi legali di piccole dimensioni, superato in tutte le altre discipline professionali.

DELLA MONICA *(PD)*. Ritira l'emendamento 4.5.

VALENTINO, *relatore*. Il divieto di cui al comma 5 dell'articolo 4 è volto ad evitare ipotesi di conflitto di interessi o di incompatibilità nell'ipotesi che uno stesso professionista faccia parte di società o associazioni di avvocati che si trovassero ad essere contrapposte in uno stesso procedimento. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 4.201, 4.204, 4.218 e 4.700, invita a ritirare gli emendamenti 4.200, 2.2.5 e 2.206 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

CARUSO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 4.200, pur ribadendo che così la disciplina presenta problemi interpretativi.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore FERRARA (PdL), il Senato approva l'emendamento 4.201, con conseguente preclusione dell'emendamento 4.202.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti del liceo scientifico «Manfredo Fanti» di Carpi, in provincia di Modena, presenti nelle tribune. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

LEGNINI *(PD)*. Ritira l'emendamento 4.204, la cui approvazione non avrebbe senso senza procedere all'auspicata riflessione complessiva sull'articolo 4 del disegno di legge, nel senso di un ripensamento della materia che favorisca l'utilizzo dello strumento societario per potenziare la qualità dei servizi offerti a livello nazionale ed internazionale. Auspica tuttavia l'approvazione dell'emendamento 4.203.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.203, 4.205 (identico all'emendamento 4.206) e 4.207(identico agli emendamenti 4.208 e 4.209)

Il Senato approva l'emendamento 4.700.

DELLA MONICA *(PD)*. Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.210, volto a correggere, sopprimendo il comma 5 dell'articolo 4, l'introduzione del divieto, ingiustificato e finora inesistente, per gli avvocati di partecipare a più società di persone, che determina una forte limitazione della concorrenzialità degli studi legali italiani, soprattutto a detrimento dei giovani, particolarmente interessati ad essere associati a vari studi professionali che li formino nella pratica dei diversi riti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LONGO *(PdL)*. Non si comprende il senso dell'emendamento 4.210, dal momento che la nuova norma non impedirà che il giovane professionista, come accade oggi, possa, previa comunicazione all'Ordine, operare in sedi secondarie anche senza essere associato.

ICHINO *(PD)*. La supposizione che un avvocato possa collaborare con studi diversi contraddice l'intento dichiarato dal relatore di prevenire, con il divieto di partecipare a più associazioni, possibili conflitti di interessi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento

4.210, con preclusione della restante parte e degli emendamenti 4.211 e 4.212. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 4.213 e 4.214.

ICHINO *(PD)*. Esprime voto favorevole sull'emendamento 4.216, che mira a sopprimere i commi 7 e 12. In particolare, il divieto di costituzione di società di capitali nell'attività forense comporta una inevitabile penalizzazione per gli studi italiani, che saranno del tutto sopraffatti da quelli stranieri più grandi e più moderni già presenti ed operanti in Italia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 4.216, con preclusione della restante parte e degli emendamenti 4.215 e 4.217.

Il Senato approva l'emendamento 4.218.

LEGNINI *(PD)*. Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.219, evidenziando come la maggioranza stia producendo una normativa contraddittoria. Da un lato, si dice di voler difendere il prestigio e la professionalità della classe forense, dall'altro si estende a qualsiasi associazione multidisciplinare, purché abbia al suo interno un avvocato, la possibilità di esercitare la professione. Nello stesso tempo si impedisce, ad avvocati che abbiano i titoli, la professionalità e la potenzialità per farlo, di concorrere a livello internazionale attraverso la forma societaria ritenuta più idonea. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.219. Il Senato respinge poi l'emendamento 4.220, identico all'emendamento 4.221.

VALENTINO, *relatore*. Esprime parere contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno G4.100.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non accoglie l'ordine del giorno G4.100.

PORETTI *(PD)*. Nell'esprimere parere contrario sull'ordine del giorno G4.100, il relatore ed il Governo non tengono conto delle osservazioni formulate sul disegno di legge in esame da parte dell'Antitrust, che ha evidenziato come le società di capitali sarebbero strutture più idonee alla creazione di studi di grandi dimensioni in grado di competere meglio sul mercato internazionale. Considerando che l'Italia già importa consulenza legale dall'estero, questa previsione minerà la concorrenzialità degli studi italiani rispetto a quelli europei. Chiede che l'ordine del giorno sia votato con il procedimento elettronico.

ICHINO *(PD)*. L'ordine del giorno G4.100, sottoscritto anche dalla senatrice Della Monica, richiama l'attenzione sulla necessità di favorire una migliore organizzazione e strumenti più efficaci per l'attività forense, garantendo anche una maggiore soddisfazione economica agli avvocati italiani. Restando ancorati al modello tradizionale dei piccoli studi non si consente un miglioramento della qualità dei servizi offerti nel settore, mancando così di incidere su uno dei punti deboli del sistema Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MUGNAI *(PdL)*. Dichiara voto contrario all'ordine del giorno G4.100: le società di capitali costituiscono in realtà una fonte di limitazione di responsabilità nei confronti del cliente e non rispondono certo al sistema moderno e dinamico che la maggioranza intende promuovere all'interno dell'ordinamento. Peraltro, nella maggior parte dei sistemi in cui sono consentite le società di capitali tra avvocati, che per loro natura sono improntate da una concezione marcatamente imprenditoriale, non è previsto un codice deontologico per l'esercizio della professione. Per quanto riguarda le associazioni e società multidisciplinari, la norma ha lo scopo di regolamentare un fenomeno che già esiste impedendo che eserciti la professione forense chi avvocato non è. Quanto alle presunte difficoltà di accesso alla professione forense rilevate dall'opposizione, esse sono in realtà inesistenti, come testimoniato dall'aumento del numero degli avvocati da 50.000 a 230.000 nell'arco degli ultimi 15 anni. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

LI GOTTI *(IdV)*. Nell'esprimere contrarietà alla possibilità dell'esercizio della professione forense nella forma delle società di capitali, rileva, ad ogni modo, che l'argomento avrebbe dovuto più correttamente costituire oggetto di un emendamento al comma 1 dell'articolo 4, che disciplina la figura dell'avvocato. *(Applausi dei senatori Longo e Centaro)*.

PERDUCA *(PD)*. Preannuncia il voto favorevole all'ordine del giorno G4.100.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'ordine del giorno G4.100.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato emendamento da parte del relatore l'emendamento 4.600 *(v. Allegato A)*, che è stato inviato per il parere alla Commissione bilancio, dispone l'accantonamento dell'articolo 4.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine alle integrazioni al calendario corrente e al

nuovo calendario dei lavori fino al 20 maggio, che prevede l'esame del disegno di legge comunitaria 2009 a partire dalla seduta antimeridiana di domani. *(v. Resoconto stenografico)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 *(Segreto professionale)*.

PORETTI *(PD)*. Ad eccezione dell'emendamento 5.200, interamente sostitutivo dell'articolo, gli altri emendamenti presentati all'articolo 5 sono tesi a meglio definire la fattispecie del segreto professionale, estendendone per esempio l'obbligo anche ai collaboratori occasionali degli avvocati. È inoltre da rilevarsi che l'articolo 5, per via della sovrapposizione con l'articolo 622 del codice penale e con l'articolo 200 del codice di procedura penale, potrebbe prestarsi ad una lettura in forza della quale tutto ciò che attiene al segreto professionale rientrerebbe nella competenza, non più di un giudice terzo, ma del Consiglio nazionale forense.

Presidenza della vice presidente BONINO

ICHINO *(PD)*. L'articolo 5 rischia di ingenerare problemi e dubbi interpretativi, non soltanto nel rapporto con l'articolo 622 del codice penale e con l'articolo 200 del codice di procedura penale, che appaiono molto più precisi nella definizione del segreto professionale e dei comportamenti ad esso connessi, ma anche per via della difficoltà di distinguere tra la fattispecie del comma 1 e quella del comma 2 dell'articolo stesso. A ciò si aggiunga che l'articolo 5 rischia di stravolgere, con effetti negativi e dannosi, il concetto oggi esistente di giusta causa di rivelazione del segreto professionale da parte dell'avvocato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DELLA MONICA *(PD)*. Ritira l'emendamento 5.207, ritenendo che la fattispecie del segreto professionale sia già ampiamente disciplinata nell'ordinamento.

LONGO *(PdL)*. Non sussiste alcun problema di scorretta sovrapposizione tra le norme del codice penale e del codice di procedura penale e l'articolo 5 del provvedimento, il quale è anzi teso ad apportare elementi di chiarezza in ordine ad una fattispecie, quale quella del segreto professionale nell'ambito della professione forense, che presenta alcune incertezze nella sua applicazione, da esempio nell'attività di assistenza stragiudizialer.

VALENTINO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 5, ad eccezione degli emendamenti 5.205, 5.206, 5.208 e 5.700, su cui l'orientamento è favorevole.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

LI GOTTI *(IdV)*. L'articolo 5 non si sovrappone affatto a norme già esistenti, posto che esso disciplina il codice di comportamento dell'avvocato in forma propositiva e precettiva, lasciando poi al codice penale la normazione dell'eventuale sanzione da applicare.

ICHINO *(PD)*. Ribadisce che l'articolo 5 del provvedimento si sovrappone palesemente al codice penale e al codice di procedura penale, con ciò peraltro contravvenendo alle indicazioni comunitarie tese a promuovere la semplificazione legislativa. *(Applausi dei senatori Morando e Mariapia Garavaglia).*

PORETTI *(PD)*. In ragione dei forti dubbi interpretativi ingenerati dall'articolo 5, questo potrebbe essere accantonato, al fine di valutarne l'effettività opportunità e l'eventualità di inserire le norme sul segreto professionale nell'articolo 3 del provvedimento sul codice deontologico.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia, presenti nelle tribune. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici PORETTI (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 5.200 e 5.209 (testo 2).

INCOSTANTE *(PD)*. Segnala alla Presidenza di avere rilevato alcune anomalie tra i banchi della maggioranza durante le procedure di voto.

PRESIDENTE. I senatori Segretari effettueranno le opportune verifiche in occasione delle votazioni successive.

PORETTI *(PD)*. Gli emendamenti 5.201 e 5.202 sono finalizzati a precisare che, così come per la condotta di massimo riserbo di cui al comma 2 dell'articolo 5, anche l'osservanza del segreto professionale da parte degli avvocati debba essere intesa «verso terzi».

LONGO *(PdL)*. Ritiene superflua la specificazione proposta nell'emendamento 5.201, dal momento che l'osservanza del segreto professionale da parte degli avvocati è da intendersi necessariamente verso terzi.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI (PD), il Senato respinge l'emendamento 5.201.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Il comma 2 dell'articolo 5 non è ridondante, bensì ha il fine di garantire la massima tutela degli interessi dell'assistito e imporre agli avvocati un rigoroso codice comportamentale. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

ICHINO *(PD)*. Il Gruppo del Partito democratico non è favorevole agli emendamenti 5.201 e 5.202, essendo oggettivamente pleonastica l'espressione «verso terzi» con riferimento all'obbligo di segreto professionale e non ravvisabile alcuna differenza in termini tra il segreto professionale e il massimo riserbo: ma in questo caso non ha neppure senso la specificazione del comma 2 sul riserbo verso terzi.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI (PD), il Senato respinge l'emendamento 5.202. Il Senato respinge gli emendamenti 5.203, 5.204 e 5.6.

Il Senato approva gli emendamenti 5.205, 5.206 e 5.700. Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 5.208. Il Senato approva l'articolo 5 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 *(Prescrizioni per il domicilio)*.

VALENTINO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.200, 6.201 e 6.202. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 6.200, 6.201 e 6.202. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 6.2.

PERDUCA *(PD)*. L'emendamento 6.203 consente agli avvocati italiani che esercitano la professione all'estero di conseguire o mantenere l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. In considerazione della forte mobilità che contraddistingue oggi la professione forense, il parere contrario espresso dal Governo appare ingiustificato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 6.203. Il Senato respinge gli emendamenti 6.204 e 6.4. Il Senato approva l'articolo 6 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 *(Impegno solenne)*.

LEGNINI *(PD)*. L'emendamento 7.200 prevede che il giuramento degli avvocati continui ad essere prestato dinanzi al presidente del tribunale, come da legislazione vigente, anziché dinanzi al Consiglio dell'ordine in seduta pubblica. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ICHINO *(PD)*. Con l'emendamento 7.201 si rende meno retorica la formula di giuramento dell'avvocato.

LONGO *(PdL)*. All'atto del giuramento dinanzi al presidente di tribunale, spesso incardinato nel mezzo di un'udienza, ormai non è più conferita la stessa solennità di un tempo. Per tale ragione è preferibile che il giuramento avvenga dinanzi al Consiglio dell'ordine in seduta pubblica specificamente convocato per l'occasione. Non è altresì condivisibile la volontà di privare la professione dell'avvocatura di ogni orpello formale. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Alberto Filippi)*.

PORETTI *(PD)*. La norma in esame risulta peggiore della disciplina relativa al giuramento degli avvocati contenuta nel regio decreto del 1933, che stabiliva che esso fosse prestato dinanzi alla Corte d'appello del tribunale e con una formula stringata ed efficace. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LUSI *(PD)*. Invita il relatore e il rappresentante del Governo, in segno di apertura nei confronti dell'opposizione, ad esprimere parere favorevole sull'emendamento 7.200, nel cui caso suggerisce al senatore Ichino di ritirare l'emendamento 7.201. *(Applausi del senatore Zanda)*.

VALENTINO, *relatore*. Esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme al relatore.

LEGNINI *(PD)*. Insiste che in nessuno altro ordinamento il giuramento degli avvocati avviene dinanzi a colleghi, sebbene qualificati, perché la solennità dell'impegno impone la presenza di un magistrato. Chiede al relatore ed al rappresentante del Governo di giustificare il parere contrario.

VALENTINO, *relatore*. La solennità del giuramento non è determinata dal luogo in cui avviene, considerato che oggi l'atto del giuramento

dinanzi ai magistrati è ormai privo di ogni ritualità. Con la norma in oggetto l'impegno viene assunto dinanzi al Consiglio dell'ordine proprio allo scopo di conferirgli maggiore solennità. *(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del senatore Lusi).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 7.200. Il Senato respinge l'emendamento 7.201. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato approva l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 *(Specializzazioni).*

PORETTI *(PD)*. Illustra gli emendamenti di cui è prima firmataria. La disciplina della specializzazione, come quella dell'aggiornamento, dovrebbe essere orientata a garantire la qualità della professione e dovrebbe prevedere il coinvolgimento delle università. L'articolo 8, invece, attribuisce al Consiglio nazionale forense l'intera disciplina della specializzazione – dai requisiti di accesso fino alla nomina delle commissioni d'esame – mancando così uno degli obiettivi fondamentali della riforma. Con gli emendamenti presentati si tende a sopprimere l'articolo, che è fortemente segnato da un'impronta corporativa, ovvero a modificare i singoli commi in un'ottica di riduzione del danno.

GALPERTI *(PD)*. Illustra gli emendamenti 8.201 e 8.215. Con la prima proposta si prevede che la possibilità per gli avvocati di ottenere e di indicare il titolo di specialista sia riconosciuta secondo modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli d'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative. Con la seconda proposta si inseriscono anche le facoltà di giurisprudenza tra le istituzioni chiamate ad organizzare le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini. Congratulazioni).*

PERDUCA *(PD)*. Illustrando l'emendamento 8.203, con cui si prevede di sostituire il regolamento del Consiglio nazionale forense con un regolamento adottato dal Ministero della giustizia previo parere del CNF, richiama l'attenzione sul conflitto di interesse del relatore e di altri senatori avvocati impegnati nella stesura della legge. Illustra infine l'ordine del giorno G8.200 che impegna il Governo a operare modifiche alla normativa, onde evitare che l'attribuzione al CNF dell'individuazione delle specializzazioni ponga in essere pratiche ostative del regime di libera concorrenza, e a prevedere un sistema aperto, alternativo alle scuole per l'acquisizione del titolo, valido per tutti i professionisti e non solo per quelli che risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni.

CARUSO *(PdL)*. Illustra i suoi emendamenti. In particolare, gli emendamenti 8.209 e 8.212 prevedono un concreto vantaggio per i giovani avvocati, riducendo a 150 le ore complessive di formazione e da quattro a uno il periodo di iscrizione all'albo necessario per accedere al percorso di specializzazione. L'emendamento 2.234 prevede che soltanto gli avvocati iscritti all'albo da almeno venticinque anni siano dispensati dalla frequenza dei corsi e siano autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista nelle materia in cui attestino di aver acquisito specifica conoscenza e significativa esperienza. Gli avvocati che siano iscritti all'albo da almeno venti anni sono invece dispensati dalla frequenza dei corsi solo per i primi tre anni. Gli avvocati iscritti da dieci anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista previo superamento dell'esame. *(Applausi del senatore Amato)*.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disegno di legge (2164) fatto proprio da Gruppo parlamentare

GIAMBRONE *(IdV)*. Comunica che, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, il Gruppo Italia dei Valori fa proprio il disegno di legge n. 2164.

Sulle minacce pervenute al senatore Lumia e al responsabile della CGIL di Polizzi Generosa (PA)

GARRAFFA *(PD)*. Esprime solidarietà al senatore Lumia e al responsabile della CGIL di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, che hanno ricevuto minacce dopo una seduta del consiglio comunale in cui si discuteva dell'assegnazione all'associazione «Placido Rizzotto» del circuito di «Libera» di un bene sequestrato alla mafia. Chiede alla Presidenza di adottare le iniziative necessarie a tutelare il senatore Lumia e sollecita l'intervento a Polizzi del presidente della Commissione antimafia Pisanu.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle seduta del 12 maggio.

La seduta termina alle ore 20.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,44).*

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario*, *dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 6 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,46).*

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che, in data 10 maggio 2010, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro» (2171).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) ***GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria***

(711) ***CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense***

(1171) ***BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare***

(1198) ***MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*** **(ore 16,47)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 28 aprile scorso ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

All'articolo 1 è stato accantonato l'emendamento 1.208 (testo 3).

All'articolo 2 sono stati accantonati gli emendamenti 2.5 (testo 2), 2.215 (testo 2), 2.218 (testo 2), 2.219, 2.220, 2.235, 2.236, 2.237, 2.238, 2.239, 2.240, 2.241, 2.242, 2.243, 2.444, 2.245 (testo 2), 2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250, 2.251, 2.252 e 2.253.

Pertanto, non sono stati ancora votati gli articoli 1 e 2, ai quali fanno riferimento gli emendamenti accantonati riportati nell'annesso.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, chiedo di verificare se la Commissione giustizia stia ancora lavorando. Forse è in procinto di con-

cludere i propri lavori, perché stanno giungendo adesso alcuni suoi componenti in Aula.

PRESIDENTE. Mi dicono che la Commissione ha appena concluso i suoi lavori.

Invito il senatore Segretario a dar lettura degli ulteriori pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente, che si riferiscono agli emendamenti relativi ai primi 19 articoli del testo in esame.

AMATI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.223, 10.228 (limitatamente alla lettera *b))*, 10.232 e 10.0.200.

In ordine alle proposte 8.201, 8.207, 8.214 e 8.215 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che sia inserita la medesima clausola di invarianza finanziaria già espressa sulla norma del testo.

In ordine alla proposta 8.217 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che alla lettera c-*bis)* dopo le parole: "Commissioni istituite" siano inserite le seguenti: "Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

In ordine alla proposta 8.224 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

In ordine alle proposte 10.200, comma 6, e 10.233 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che siano inserite le seguenti parole: "1 costi per le attività previste sono posti a carico dei soggetti partecipanti ai corsi di formazione".

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti sino all'articolo 10.

Il parere è rinviato sugli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 11».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.200 (limitatamente al comma 6), 13.207 (limitatamente al comma 4), 17.214, 18.200 (limitatamente ai capoversi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*sexies)*, 18.202 (limitatamente al capoverso 1-*bis*, ultimo periodo, e al capoverso 1-*ter)* e 18.201 (limitatamente al capoverso 1-*bis*, ultimo periodo, e al capoverso 1-*ter).*

In ordine alla proposta 15.201 esprime parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti sino all'articolo 19, ad eccezione della proposta 2.5 (testo 2), sulla quale l'espressione del parere è rinviata.

L'espressione del parere è altresì rinviata su tutti gli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 20».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO *(PdL)*. Presidente, il primo dei tre emendamenti da me presentati è il 3.200. Esso propone di sopprimere il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, che prevede: «L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico e del corretto esercizio della professione». Tale proposta rientra nella riflessione che ho fatto all'inizio dei nostri lavori.

Per rendere più sobrio il testo, io ritengo che si possano eliminare delle parti che sono assolutamente superflue. È sperabile che l'avvocato si attenga a queste norme e non c'è bisogno, a mio modo di vedere, di scriverlo nella legge.

Allo stesso modo, l'emendamento 3.201 propone una riscrittura della disposizione... *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, non si può continuare a lavorare così: non è possibile per il senatore Caruso esprimere il proprio punto di vista, né per il relatore ascoltarlo.

CARUSO *(PdL)*. Signor Presidente, come dicevo, l'emendamento 3.201 nulla muta nella sostanza. Ritengo, tuttavia, che l'avvocato non debba adempiere agli obblighi della difesa di ufficio ma all'obbligo, se chiamato, di prestarla. Quindi, io propongo una mera riscrittura che sottopongo al vaglio del Governo e del relatore.

Analogamente, l'emendamento 3.205 propone una riscrittura del comma 3, anche questa affidata alla valutazione del Governo, del relatore e dei colleghi. Sempre con riferimento all'emendamento 3.205, vi è tuttavia da dire che lo stesso propone un esercizio di cui pure ho più volte parlato nel corso della nostra discussione, cioè quello di collocare le disposizioni che hanno carattere transitorio nella parte più propria, che è contenuta nell'articolo 65 del testo che è proposto all'esame del Senato. In questa direzione dirige la seconda parte dell'emendamento 3.205.

ADAMO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei illustrare prima di tutto l'emendamento 3.204, che fa riferimento al codice deontologico, facendo una breve premessa. L'articolo 3 del disegno di legge si riferisce ai doveri e alla deontologia degli avvocati e vengono elencate nel testo le caratteristiche richieste per l'esercizio della professione forense: indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenuto conto del rilievo sociale della difesa, eccetera. Pensiamo sia giusto inserire, al comma 2,

dopo la parola «decoro», un riferimento anche alla discrezione e alla riservatezza. Non so per quale ragione non siano stati inseriti questi due principi, a mio avviso necessari, anche in considerazione del fatto che stiamo discutendo in Commissione giustizia un provvedimento... *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, è la seconda volta che richiamo la necessità che si faccia silenzio o comunque si parli in modo tale da non impedire lo svolgimento dei ragionamenti a sostegno dei propri emendamenti. Se si continua così, siccome non voglio scampanellare di continuo, sospenderò l'Aula per un quarto d'ora.

ADAMO *(PD)*. Come dicevo, soprattutto in questo momento in cui in Commissione giustizia si sta discutendo il provvedimento sulle intercettazioni e sull'obbligo da parte della magistratura di tener conto dei principi di riservatezza, anche l'avvocato, nel rapporto che costruisce con il suo cliente, è tenuto a tale riservatezza, nei confronti del cliente ma più in generale nell'esercizio della sua professione. Infatti, anche attraverso l'istruttoria che l'avvocato svolge nella sua funzione di difesa, egli può comunque essere a conoscenza di questioni che hanno a che vedere con l'istruttoria stessa, ed è bene quindi che sia richiamato a tale condotta responsabile rispetto ai criteri di discrezione e riservatezza.

Vorrei anche far riferimento ad una serie di emendamenti relativi al comma 3, che riguarda il Consiglio nazionale forense e le modalità con cui esso esercita la sua funzione di esame della condotta degli avvocati. Noi abbiamo un organismo di autotutela che viene nominato dagli avvocati. Ci sembra che la funzione che viene ad assumere la professione proprio nell'impianto di questa legge e la coerenza con altri punti della stessa potrebbero richiedere un riferimento diverso in merito alla composizione di tale organo. Mi riferisco ad uno strumento che veda più soggetti determinare il Consiglio nazionale forense per quanto attiene a tale funzione. Parliamo del codice deontologico e del fatto che, secondo questa legge, le stesse persone che definiscono il codice sono quelle che poi lo applicano: la fonte, cioè, è la medesima.

Secondo l'emendamento 3.206, il codice verrebbe predisposto e aggiornato ogni tre anni (quindi, a fronte della completa discrezionalità in questo senso che è presente nel testo, si stabilisce un limite temporale) da un'apposita commissione che è costituita, oltre che dagli avvocati indicati dal Consiglio nazionale forense, dal Ministro della giustizia, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori e magistrati e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Come si può facilmente capire dalla lettura dell'emendamento, la proposta non vuole escludere il Consiglio nazionale forense da queste decisioni, ma al contrario coinvolgerlo tramite la nomina di alcuni componenti della commissione. Tuttavia, si ritiene che anche gli altri organi citati possano e debbano essere coinvolti: mi riferisco primariamente al Mi-

nistero, ma ad esempio anche al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per le funzioni da esso svolte a fronte della fisionomia che ha assunto nel tempo, ovvero quella di autorevole sede di riflessione, elaborazione, nonché di analisi e studio dei problemi collettivi e delle rappresentanze d'interessi.

Vorrei precisare che l'emendamento 3.206, su cui mi soffermo, ha carattere complessivo; poi ve ne sono altri che riguardano parti delle disposizioni in esso contenute. La seconda parte del nostro emendamento prevede che il legislatore nazionale dia delle minime indicazioni, per quanto riguarda sia le funzioni del codice deontologico che i suoi contenuti, sotto forma di principi cardine; la *ratio* sottesa alla seconda parte dell'emendamento è quella di richiamare i principi e criteri direttivi già individuati nel disegno di legge della precedente legislatura, a cui noi esplicitamente vorremmo far riferimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, gli emendamenti a mia prima firma vengono illustrati dalla senatrice Adamo.

Vorrei soltanto precisare che per l'emendamento 3.206 noi accettiamo la riformulazione proposta dalla 5ª Commissione, che prevede che non siano inseriti gettoni o altri emolumenti per i componenti della commissione.

PERDUCA *(PD)*. Vorrei segnalare che il senatore Ichino ha aggiunto la sua firma all'emendamento 3.209 a mia prima firma, e quindi lo illustrerà.

* ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, signor relatore, stabilire che il codice deontologico debba – come leggo testualmente – osservare strettamente il principio della tipizzazione delle condotte significa affermare che il codice non può sanzionare sul piano disciplinare condotte che contrastino con clausole generali, come quelle di lealtà, di correttezza o di buona fede, che invece costituiscono parte essenziale di qualsiasi codice deontologico. Per questo mi sembra che l'inciso contenuto nel testo del comma 3 dell'articolo 3 debba essere eliminato; inoltre, dico subito che per lo stesso motivo mi sembra insufficiente anche il temperamento di questo inciso proposto nell'emendamento 3.211, del senatore Mugnai, che certo porta un miglioramento, rendendo meno drastica l'esclusione, ma cionondimeno conserva una regola di stretta tipizzazione che metterebbe fuori gioco i principi generali.

Per questo motivo, non solo sottoscrivo l'emendamento 3.209, ma ne sottolineo altresì l'importanza.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.200, 3.201 e 3.205, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.202, 3.203, 3.204, 3.206, 3.207, 3.209, 3.210, 3.212, 3.213 e 3.214.

Invito poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.208 e 3.211; diversamente, il parere su tali emendamenti è contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Colleghi, comunico che è stato presentato l'emendamento 3.600 del relatore, che viene inviato alla 5ª Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

D'AMBROSIO *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.

FERRARA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(PdL)*. Mi scusi, signor Presidente, ma credo di aver perso il conto.

Mi pare, infatti, che sull'emendamento 3.200, così come sul successivo 3.201, il relatore abbia espresso parere favorevole. L'emendamento 3.200 è stato appena approvato e non capisco per quale ragione sia stata richiesta la controprova su un voto favorevole dell'intera Assemblea.

INCOSTANTE *(PD)*. Noi abbiamo votato contro.

PRESIDENTE. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

BOLDI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI *(LNP)*. Signor Presidente, voglio solo segnalare che, per errore, ho votato contro l'emendamento 3.200, mentre intendevo esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.201.

FERRARA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.201, presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.202 e 3.203.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.204.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.204, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.205, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

CARUSO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO *(PdL)*. Signor Presidente, avevo chiesto di poter fare una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento 3.205. È vero che quest'ultimo ha incassato il parere favorevole del relatore e del Governo, è vero che è stato favorevolmente votato dall'Aula, però volevo dire che ho ben compreso i rilievi che ha mosso fra gli altri il senatore Ichino su questo punto.

Il fondamento del richiamo al principio della tassatività delle norme deontologiche risiede nell'esperienza che ha costellato gli anni di sostanziale inattività del Consiglio superiore della magistratura in sede disciplinare. A fronte di una situazione che non è apparsa commendevole ad alcuno, si è fatto riferimento alla mancanza di tassatività delle disposizioni e quindi alla impossibilità di dare delle risposte deontologiche puntuali.

Questa semplicemente è la ragione per cui ho pensato di conservare nel nostro testo il riferimento alla tassatività.

DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 3.206 (testo 2) per spiegare le ragioni, a mia volta, di questo emendamento e dire per quale motivo voteremo a favore dello stesso.

Il codice deontologico rappresenterà per gli avvocati il testo che ne regolerà la vita professionale, con la permanenza dell'iscrizione all'Albo, con l'applicazione di sanzioni disciplinari: questo, nei confronti di soggetti che hanno superato un esame di abilitazione, un esame di Stato, e che è giusto che sappiano per quale motivo vengono sanzionati. Quindi, è assolutamente necessaria una tipizzazione delle condotte, ma è anche assolutamente necessario evitare quelle incompatibilità che la Corte costituzionale ha più volte sottolineato.

Il Consiglio nazionale forense e gli Ordini professionali sono giudici speciali, la cui permanenza, in particolare per il Consiglio nazionale forense come giudice di secondo grado, si spiega nel nostro ordinamento con la compatibilità della funzione svolta rispetto alle norme costituzio-

nali, il che significa che bisogna evitare incompatibilità nelle funzioni e di privare di adeguata difesa anche gli incolpati, in ciò adeguandosi sostanzialmente al principio del giusto processo (articolo 111 della Costituzione).

Se in questo sistema saranno, come proposto, il Consiglio dell'Ordine e, in secondo grado, il Consiglio nazionale forense a stabilire «vita e morte» degli avvocati nel loro *cursus honorum*, ivi compresa la cancellazione per inattività se gli avvocati non svolgeranno adeguatamente l'attività professionale e se non si sottoporranno a corsi di formazione, a questo punto è assolutamente necessario che l'organo giudicante non possa essere lo stesso che stabilisce le regole.

Se questo principio non viene salvaguardato, prevedo che possano essere presentati seri ricorsi agli organismi giurisdizionali e alla stessa Corte costituzionale. Da qui scaturisce la necessità di una Commissione che sia autonoma, seppure costituita presso il Ministero della giustizia, e che garantisca la presenza di varie componenti che possono al meglio individuare quelle condotte che, tipizzate, rappresentano illeciti che conducono perfino alla radiazione dall'albo.

È la ragione per la quale abbiamo inserito l'emendamento in esame. Non si tratta quindi di un atto di sfiducia nei confronti del Consiglio nazionale forense, che pure è rappresentato, bensì semplicemente di riequilibrare i poteri di un organismo che nasce come giudice speciale e che pertanto può continuare a sopravvivere, se si adegua ai principi costituzionali.

Per questo motivo annunzio il voto favorevole del Partito Democratico e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, non ho fatto in tempo a dire che con l'approvazione dell'emendamento 3.205 erano preclusi i successivi fino al 3.212.

Pertanto, passiamo ora alla votazione dell'emendamento 3.213.

LUSI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI *(PD)*. Signor Presidente, le chiedo scusa, ma la collega Della Monica ha illustrato l'emendamento 3.206 (testo 2). Grazie a lei, Presidente, abbiamo capito che invece dobbiamo votare l'emendamento 3.213.

Prima che esponga quanto ho intenzione di dire sull'emendamento 3.213, bisognerebbe forse chiedere alla presentatrice di illustrarlo, dal momento che stiamo per votarlo.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, intende intervenire?

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, la senatrice Adamo ha già illustrato gli emendamenti.

L'emendamento 3.213 è una filiazione dell'emendamento 3.206 (testo 2), per cui non intendo fare una dichiarazione di voto. Chiedo che la sua votazione abbia luogo mediante procedimento elettronico.

LUSI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI *(PD)*. Signor Presidente, chiedo ai firmatari dell'emendamento 3.213 se sono d'accordo ad espungere la lettera *c)*.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, è d'accordo ad espungere la lettera *c)* dall'emendamento 3.213?

DELLA MONICA *(PD)*. No, signor Presidente.

LUSI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LUSI *(PD)*. Dichiaro di votare difformemente dal Gruppo sull'emendamento 3.213.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.213, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.214, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 3 non può essere messo in votazione poiché l'emendamento 3.600 è stato inviato alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO *(PdL)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.200 riguarda vari commi dell'articolo 4. La ragione per cui è stato presentato risiede in questo. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 per l'appunto recita: «Alle società» (tra professionisti, tra avvocati) «si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96». Se resta fermo tale principio, a me sembra che le norme successive che regolano aspetti specifici non possano essere ragionevolmente estese anche alle società, e che per queste debba valere, viceversa, quanto regolato dal decreto legislativo, pure richiamato espressamente. Quindi, l'emendamento 4.200 tende a limitare al solo caso delle associazioni le disposizioni contenute nell'articolo 4 e rimanda, viceversa, per quanto riguarda le società fra avvocati, al decreto legislativo n. 96 del 2001.

Ricordo, signor Presidente, che un altro articolo del disegno di legge conferisce delega al Ministro della giustizia perché sia prodotto un testo unico delle varie disposizioni che regolano la professione dell'avvocato. Dunque, in quella sede sarà probabilmente possibile ottenere una sintesi fra il decreto legislativo n. 96 del 2001 e la legge oggi al nostro esame.

Gli emendamenti 4.201 e 4.202 sono alternativi fra di loro. Essi colgono un punto preciso delle riflessioni che ho testé svolto e riguardano un aspetto non trascurabile: quello della responsabilità solidale fra gli avvocati che partecipano all'associazione o alla società. Nel caso dell'associazione, va da sé che tutti i partecipanti debbano rispondere solidalmente e illimitatamente fra di loro nei confronti dei terzi, mentre, per quanto riguarda la società – a questo mirano specificamente gli emendamenti – rispondono solidalmente e illimitatamente solo quei soci che sono esclusi dalla *governance* della stessa se questo è espressamente previsto nello statuto sociale. Insomma, serve a mantenere attivo un patto stabilito fra i soci della società e a far sì che non sia sopraffatto da una disposizione di legge, nel caso specifico da questa norma.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei invitare il relatore e la rappresentante del Governo a riflettere bene sull'assetto della disciplina della

professione forense in forma associata o societaria che emerge da questo articolo, perché temo che le norme contenute nei vari commi costituiscano più il frutto di una sovrapposizione di proposte che non di un ragionamento organico su questa disciplina, che attende una sistemazione da moltissimo tempo. Quindi è assolutamente positivo che la riforma si incarichi di affrontare questo tema.

Dal complesso di queste disposizioni, in particolare dei primi sette commi, emerge che la professione forense potrà essere esercitata sotto forma di associazione e di società tra soli avvocati (su questo nulla da osservare), in forma multidisciplinare (anche su questo personalmente non ho nulla da osservare, anche perché, sostanzialmente, si conferma la disciplina vigente). In altre parole, per arricchire l'offerta di servizi in senso multidisciplinare si consente a studi di avvocati di associare altri professionisti.

Ricordo poi l'innovazione, a mio modo di vedere difficilmente sostenibile, legata al fatto che società di servizi, di professionisti o associazioni di professionisti di qualunque genere se associano un avvocato possono esercitare l'attività forense (ovviamente a mezzo dell'avvocato, ci mancherebbe altro). Il concetto formulato nella seconda parte del comma 3 va molto oltre la disciplina della società multidisciplinare e a mio modo di vedere si pone in palese contraddizione con l'ispirazione contenuta all'articolo 2, di cui in parte abbiamo discusso e per altra parte dovremo discutere nel momento in cui si esamineranno gli emendamenti accantonati: mi riferisco all'estensione, a mio modo di vedere inaccettabile in quel modo e in quella misura, della riserva a favore degli avvocati rispetto a qualunque tipo di consulenza, attività stragiudiziale e così via (numerosi sono gli emendamenti su questo punto).

La riforma tende, da un lato, a restringere la possibilità per gli altri professionisti di prestare consulenze che in qualche modo interferiscano con la pratica del diritto riservandola solo agli avvocati e, dall'altro, a introdurre la possibilità smisurata di esercitare l'attività forense a mezzo di società di professionisti che nulla hanno a che vedere con gli avvocati, purché annoverino anche un solo avvocato tra di loro. A mio modo di vedere questa è una disciplina confusa, contraddittoria, tale da creare molte difficoltà e da creare problemi anche agli avvocati.

Ecco perché, riferendomi agli emendamenti presentati, io credo sia necessario ricondurre questa disciplina alle società o associazioni multidisciplinari, così come sono state in precedenza normate e come vengono normate anche con questo progetto di riforma. Si tratta di espungere quella norma del tutto nuova (che personalmente non so per quale ragione sia stata inserita) e di riflettere attentamente su questo divieto categorico di esercitare la professione a mezzo di società di capitali.

Conosco la discussione che si è svolta al riguardo, le controindicazioni rispetto alla possibilità, pur consentita in gran parte dei Paesi sviluppati, di esercitare la professione a mezzo di società di capitali. Personalmente, anche se è un'opinione che non impegna nessuno, penso che bisognerebbe osare di più in questa direzione consentendo agli avvocati, in

particolare alle società ed associazioni di soli avvocati, di costituirsi anche in forma di società di capitali, pur conoscendo le ragioni contrarie a questo tipo di innovazione. Ora, se si vuol almeno elevare lo standard qualitativo delle prestazioni professionali degli avvocati italiani e metterli nella condizione di competere di più e meglio non solo sul mercato nazionale ma anche in quello europeo e internazionale, possiamo almeno pensare di consentire l'esercizio della professione a mezzo di società di capitali tra avvocati specializzati e solo tra questi? Ad esempio, non si capisce perché si debba vietare ad avvocati specializzati in materia societaria o tributaria, che volessero affacciarsi e operare sul mercato europeo, di costituirsi in società di capitali per poter esercitare con le caratteristiche proprie delle società di capitali la professione secondo quanto riferivo prima.

Dunque gli emendamenti 4.203, 4.204 e 4.219 a mia firma richiedono al relatore e al Governo una riflessione approfondita su questa materia sulla quale temo possiamo combinare un pasticcio.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, insieme alla senatrice Poretti e ad altri senatori abbiamo presentato anche un ordine del giorno. Gli emendamenti che illustrerò sono relativi al comma 3 e al comma 5 dell'articolo 4, mentre l'ordine del giorno è relativo al comma 7.

Con gli emendamenti 4.206 e 4.208, relativi al comma 3, si specifica individualmente in merito allo svolgimento della professione forense anche in forma associata, come è stato ricordato anche da altri colleghi che hanno illustrato poc'anzi i loro emendamenti, e si sopprime il riferimento al comma 2, che ci risulta essere ridondante poiché fa specifica menzione alle società e associazioni tra avvocati, visto che sono già citate le due leggi del 2001 e del 1939 che prevedevano le «società tra professionisti» e le «associazioni professionali», ma sempre tra avvocati. Ci risulta quindi incomprensibile il riferimento, visto che si parla delle associazioni o società fra liberi professionisti (quindi non necessariamente avvocati).

Con l'emendamento 4.213, relativo al comma 5, si specifica che il riferimento è all'avvocato e che non si parla di generiche associazioni ma di quelle tra avvocati.

L'emendamento 4.212 si riferisce al fatto che, secondo noi, sarebbe più utile fare un passo avanti ed eliminare il divieto ad associarsi a più di una società o associazione; così come sarebbe utile la soppressione del divieto per le società di capitale, che ci sono in molti altri Paesi d'Europa, come, per esempio, Inghilterra, Galles, Spagna, Francia e come si evince anche da uno dei documenti a corredo del nostro dibattito preparato dall'Ufficio studi del Senato in cui si dice che il divieto di costituire società di capitali per l'esercizio professionale danneggia gli avvocati italiani senza portare alcun vantaggio ai cittadini, i quali infatti, in caso di danni, potrebbero rivalersi sia sulla società che sull'esecutore materiale della prestazione. Separando la gestione del profilo economico dall'esecuzione materiale della prestazione, si consentirebbe al professionista di scegliere il

modello organizzativo a lui più congeniale, potendo eglioperare anche singolarmente.

Sul punto del divieto delle società di capitali e dell'associazione a più di una associazione o società, in una audizione dell'8 marzo 2007 innanzi alle Commissioni riunite giustizia e attività produttive della Camera, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha affermato che: «il decreto Bersani appare far salvi i principi della personalità della prestazione e della responsabilità diretta ed individuale del professionista. Sul punto, si può valutare la possibilità di interpretare tali principi alla luce dell'evoluzione del settore, al fine di ricondurli non tanto all'obbligo del professionista di eseguire direttamente la prestazione, ma facendone piuttosto derivare l'obbligo per il professionista medesimo di assumere la direzione e la responsabilità dell'erogazione del servizio. In tal modo, potrebbe essere consentita la partecipazione alle società di professionisti anche a soggetti che non prestano il servizio. Simili soluzioni non farebbero venir meno la vigilanza dell'Ordine sul professionista che opera all'interno della società, nella misura in cui si consentisse la partecipazione di soci di capitale in misura limitata, prevedendo che la maggioranza del capitale sociale e dei voti sia comunque detenuta dai professionisti che esercitano la professione all'interno della società».

Ci teniamo anche a ricordare la sentenza Wouters del 18 febbraio 2002, con la quale la Corte ha valutato la compatibilità con il Trattato della Comunità europea di una normativa adottata dall'Ordine degli avvocati olandese che vietava le associazioni professionali multidisciplinari tra avvocati e revisori dei conti. I giudici di Lussemburgo osservavano che indubbiamente tale normativa arrecava pregiudizio alla concorrenza e poteva incidere sugli scambi intracomunitari. Tuttavia – premesso che, in mancanza di norme comunitarie specifiche in materia, ciascuno Stato membro rimane, in linea di principio, libero di disciplinare l'esercizio della professione d'avvocato nel proprio territorio – non rilevavano una violazione dell'articolo 85 del Trattato della Comunità europea.

Come ho già anticipato, all'articolo 4 è stato presentato anche l'ordine del giorno G4.100, sottoscritto (oltre che dalle senatrici Poretti e Bonino e da chi parla) dal senatore Ichino e dal senatore Sangalli, relativo al comma 7 che vado ad illustrare, in particolare nella parte dove si articolano i *consideranda,* ancora una volta ripresi da alcune riflessioni fatte dall'Autorità *antitrust*: «La disposizione secondo cui »le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non hanno natura di imprese« appare in contrasto con l'orientamento – appunto – dell'Autorità *antitrust* in materia, in quanto la conformità dei codici deontologici ai principi della concorrenza e la coerenza degli stessi con il dettato legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* del decreto Bersani n. 223/2006 impongono che l'autoregolamentazione deontologica rispetti il principio secondo cui, in seguito alla abrogazione del divieto contenuto nella legge 23 novembre 1939, n. 1815, i professionisti sono liberi di fornire all'utenza servizi professionali

di tipo interdisciplinare attraverso società di persone e/o di capitali o associazioni tra gli stessi».

Si chiede, quindi, un impegno al Governo «a modificare la normativa prevedendo di non precludere l'esercizio della professione nella forma delle società di capitali, essendo esse ancor più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni che consentirebbero ai professionisti italiani di poter rispondere adeguatamente alla competizione nei mercati europeo e internazionale».

Nel corso del dibattito svolto nelle settimane scorse qualcuno parlava di «*abogados, abogados*», quasi gridando alla invasione nel mercato italiano, ebbene questa invasione già esiste. Noi, con gli impegni che richiediamo al Governo, vogliamo far rientrare nel mercato europeo anche i nostri professionisti.

* ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, capisco (anche se non lo condivido per nulla) l'intendimento della maggioranza di vincolare il più possibile gli studi professionali degli avvocati al modello tradizionale della bottega artigiana. Però occorre almeno un minimo di ragionevolezza nel perseguire questo intendimento.

Il comma 5 dell'articolo 4 vieta all'avvocato di essere associato ad una pluralità di associazioni professionali. Per esempio, vieta a un avvocato che esercita la professione a Milano di associarsi anche con avvocati che esercitano la professione a Roma con un'associazione con sede in Roma. Chiedo al relatore quale possa essere la ragion d'essere di questo divieto. Qual è il motivo, l'interesse che vogliamo tutelare ponendo questo divieto, che non sia il puro e semplice attaccamento a una forma tradizionale di esercizio della professione? Un ragioniere può lavorare alle dipendenze di due aziende diverse, un medico può operare in due case di cura differenti, un ingegnere può operare con società di ingegneria diverse e anche associarsi con esse in Italia e all'estero; per quale motivo l'avvocato non può associarsi a diverse associazioni dal momento che questo non presenta alcun problema né per la trasparenza, né per la correttezza, né per la responsabilità personale della sua prestazione?

Se il relatore volesse, una volta tanto, darci una spiegazione gliene saremmo davvero grati. Se non ci verrà fornita una spiegazione convincente manterremo l'emendamento soppressivo del comma 5 dell'articolo 4.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, raccolgo l'invito del senatore Ichino. La verità è che si vuole evitare qualunque ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interesse o di incompatibilità, perché un'associa-

zione può assistere un cliente che si trovi in collisione o in conflitto con altra associazione con cui lo stesso avvocato può avere legami. Proprio per evitare in maniera assoluta che problemi di questo genere possano insorgere, si inibisce questa possibilità. Tra l'altro, siccome l'avvocato può esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale, nulla vieta che si possa associare nella contingenza, che il mandato venga conferito nella contingenza all'associazione e al professionista per trattare una vicenda specifica.

Mi pare che il problema sollevato dal professor Ichino ed il paragone con i medici e con altre categorie professionali non siano conferenti rispetto allo spirito che ha animato la stesura di questo articolo specifico.

DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 4.200 invito al ritiro.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.201.

L'emendamento 4.202 risulterebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento 4.201.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.203. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4. 204.

Sugli emendamenti 4.205 e 4.206 invito al ritiro, altrimenti parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.207, 4.208, 4.209, 4.210, 4.211, 4.212, 4.213, 4.214, 4.216, 4.215 e 4.217.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.218. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.219, 4.220 e 4.221. Esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento 4.700.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, sull'emendamento 4.200 le è stato rivolto un invito al ritiro. Lo accoglie?

CARUSO *(PdL)*. Signor Presidente, lo accolgo e ritiro l'emendamento. La conseguenza è che le associazioni saranno disciplinate da questo articolo, mentre le società saranno disciplinate da questo articolo e dal decreto legislativo n. 96 del 2001, con tutte le possibili conflittualità che

questo può generare, ma che saranno evidentemente risolte in sede applicativa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201.

FERRARA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

(*La senatrice segretario Amati segnala l'assenza di alcuni senatori. Il Presidente li chiama per verificare se siano presenti e fa togliere le schede degli assenti).*

ASCIUTTI *(PdL)*. Siamo alle elementari che si fa l'appello?

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, risultano alcuni senatori assenti, ma che votano. Si è proceduto ad un controllo; mi pare sia perfettamente normale e che rientri anche nei compiti della Presidenza.

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in Aula gli studenti del Liceo scientifico «Manfredo Fanti» di Carpi, in provincia di Modena. A loro va il saluto dell'Assemblea. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198 (ore 17,47)

PRESIDENTE. Per effetto della precedente votazione, risulta precluso l'emendamento 4.202.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.203.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il relatore per l'attenzione che ha voluto riservare alle considerazioni che ho svolto e per il conseguente parere favorevole all'emendamento 4.204. Intervengo però per dire che ritiro quell'emendamento perché avevo sollecitato una riflessione complessiva su questo articolo, prendendo in considerazione gli emendamenti da me presentati, ma anche quelli degli altri colleghi, in modo da dare una sistemazione migliore di questa materia tale da favorire l'utilizzo dello strumento associativo e societario in funzione del rafforzamento della qualità dell'erogazione dei servizi stessi sui mercati nazionali ed internazionali.

Esprimersi favorevolmente solo su un pezzo di questa proposta, senza una rivisitazione complessiva, a me non sta bene. Insisto nella votazione dell'emendamento 4.203, sul quale peraltro vi è il parere contrario, ma ritiro l'emendamento 4.204.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.203, presentato dal senatore Legnini.

Non è approvato.

L'emendamento 4.204 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.205, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 4.206, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.700, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.207, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.208, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, e 4.209, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.210.

DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.210 tende a correggere una disposizione nuova che si vuole introdurre con questa legge.

Allo stato attuale non sussiste nessun divieto di far parte di più associazioni professionali. Preciso che non stiamo parlando di associazioni di capitali ma di società di persone: quindi, di associazioni in accomandita semplice, di società di persone in generale. A questo punto, inserire il divieto previsto nella norma rappresenta una forte limitazione perché, in realtà, esso non trova nessuna giustificazione.

Confesso che il senatore Valentino non mi ha convinto. Uno stesso studio professionale oggi ha più professionisti, i quali possono difendere anche persone che assumono posizioni contrastanti nell'ambito di un processo penale e di un processo civile. Le norme sulle incompatibilità processuali sono sancite dai codici di procedura penale, dal codice di procedura civile e dalle regole che determinano il processo.

Questa norma introduce una fortissima limitazione della concorrenza e, soprattutto, non facilita le giovani generazioni, che hanno tutto l'interesse ad essere associate a più studi professionali, che possono essere dislocati in città differenti ma anche nella stessa città. Infatti, un avvocato che si occupa di diritto civile può avere interesse ad essere associato ad una società di civilisti, ma anche ad una società che si occupa di diritto del lavoro. Quindi, partecipare a più associazioni consente di svolgere una prestazione adeguata e di qualità e di sviluppare i talenti dei giovani ai quali noi molto teniamo.

Per questo motivo, auspico che si voti a favore di questo emendamento e annuncio pertanto il voto favorevole mio e dei miei colleghi.

Naturalmente, conseguono alla soppressione del comma 5 dell'articolo 4 alcune modifiche di carattere formale (come sostituire al comma 5 il comma 6), e per questo motivo l'emendamento è un po' complesso. La ragione essenziale per la sua approvazione, però, è che questa norma limita la concorrenza e penalizza i giovani. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. Signor Presidente, l'emendamento proposto dalla senatrice Della Monica, così come illustrato, non convince. Infatti, occorre fare chiarezza tra l'essere associato ad una associazione o società rispetto alla diversa prospettiva, riguardante i giovani, di poter collaborare con di-

versi studi professionali collocati, anche diffusamente, su tutto il territorio nazionale.

Oggi è possibile – e domani sarà possibile, anche dopo l'approvazione di questa legge – che un giovane professionista venga ospitato da uno o più studi. È sufficiente che egli ne faccia dichiarazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza. È questo il fenomeno delle sedi secondarie.

Altra cosa è essere associato ad una associazione: è giusto che vi sia appartenenza ad una sola associazione, anche se poi l'associato potrà svolgere l'attività presso altri studi. Nessuno glielo vieta: è sufficiente che non sia in associazione professionale.

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ichino, in linea di massima non le sarebbe consentito di parlare in questa fase dei nostri lavori, ma, data l'importanza dell'argomento in esame e del dibattito, ne ha facoltà, restando inteso che ciò non rappresenta un precedente.

ICHINO *(PD)*. Grazie, signor Presidente. Ho chiesto la parola perché l'intervento svolto dal senatore Longo contraddice platealmente la motivazione fornita dal relatore contro questo emendamento. Il relatore ci ha detto che bisogna impedire l'adesione del professionista, dell'avvocato, a due associazioni diverse, per impedire possibili conflitti di interesse. Ma allo stesso tempo il senatore Longo ci dice che lo stesso avvocato può appartenere a studi diversi, collaborare con studi diversi; dove va a finire, dunque quella prevenzione del conflitto di interessi? In realtà, la motivazione del senatore Longo contraddice quella data dal relatore. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'e-

mendamento 4.210, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, fino alle parole «*comma 5*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.210 e gli emendamenti 4.211 e 4.212.

Metto ai voti l'emendamento 4.213, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.214, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.216.

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.216 mira a sopprimere i commi 7 e 12 dell'articolo 4. In particolare, il comma 7 riguarda la costituzione di società di capitali che tra le attività previste dal proprio oggetto sociale prevedono l'esercizio di attività proprie della professione forense. Porre tale divieto nei confronti degli avvocati italiani non ha molto più senso che stabilire per legge che la temperatura dell'acqua del Mediterraneo deve essere al di sopra o al di sotto di un determinato grado. È del tutto velleitaria una norma di questo genere, dal momento che gli avvocati degli altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare la professione anche nella forma della società di capitali e possono farlo anche in Italia. Porre questo limite oggi agli avvocati italiani significa legare loro una mano dietro la schiena. Significa impedire gli investimenti necessari – quando le dimensioni dello studio lo richiedono – per l'opportuna capitalizzazione degli studi italiani, con il risultato che essi saranno meno competitivi nei confronti degli studi stranieri. L'invasione del mercato dei servizi forensi italiano da parte di studi stranieri organizzati in modo più moderno è già in atto; con questa norma noi favoriamo tale invasione.

Colleghi, avvocati della maggioranza, non credo che voi stiate facendo l'interesse della nostra categoria; e qui parlo da avvocato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.216, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori, fino alle parole: «*commi 7*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.216 e gli emendamenti 4.215 e 4.217.

Metto ai voti l'emendamento 4.218, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.219.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei intervenire nuovamente perché credo che l'andamento delle votazioni degli emendamenti su que-

sto articolo debba indurci ad un'ulteriore riflessione, che spero possa ancora produrre qualche risultato.

Con gli argomenti che sono stati ottimamente svolti dal collega Ichino stiamo facendo – o meglio: voi, la maggioranza, sta facendo – alcune scelte. Sta cioè vietando qualunque possibilità di partecipare a più di un'associazione, di costituire, anche per talune ipotesi specifiche, società di capitali e così via, consentendo però un'operazione che, ripeto, non so se sia stata approfondita, e da chi. Vorrei essere più esplicito.

Da domani mattina, se fosse approvata questa riforma, tutti gli studi professionali italiani di architetti, di ingegneri, di medici, di ostetrici, di periti agrari, di qualunque genere, potrebbero chiamare un giovane (uno dei tanti che, purtroppo, vivono in questa condizione) e aggiungere alla targa la dicitura di studio legale.

Intendo dire che, mentre da un lato restringiamo su tutti i fronti, penalizziamo i giovani e limitiamo tutte le norme sulla concorrenza, dall'altro consentiamo uno svilimento totale della professione forense attraverso la potenziale moltiplicazione a dismisura dei punti di erogazione del servizio, e ciò senza una ragione specifica che attenga alla professionalità, ai principi di concorrenza. Ho il timore che lo si faccia casualmente. Qualunque società di professionisti abbia al proprio interno un avvocato può costituire uno studio legale: non ho mai ascoltato tale esigenza da nessun portatore d'interesse, né è stata oggetto di riflessione in nessuna sede.

Nel contempo, si vuole vietare persino a chi ha titoli, numeri, possibilità, capacità e potenzialità per essere erogatore di servizio qualificatissimo a livello internazionale di scegliere una forma societaria, quella della società di capitali, o di partecipare a due associazioni per consentire uno sviluppo competitivo e concorrenziale dell'attività forense.

Credo che stiate facendo un grande pasticcio su questa materia; prendo atto della dichiarazione, molto impegnativa, del collega Valentino, in base alla quale egli, e suppongo anche la sua parte politica, vuole evitare qualunque potenziale conflitto d'interessi (mi domando cosa accadrebbe se applicassimo questo principio ad altri campi); ritengo però che i potenziali conflitti d'interesse che si ingenereranno in una commistione praticamente illimitata di attività forense con attività professionali di ogni genere saranno una certezza. A mio avviso, state riflettendo in modo insufficiente, e credo che non faremo un buon servizio agli avvocati italiani, né al mercato delle professioni del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.219, presentato dal senatore Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.220, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.221, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G4.100.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G4.100.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei lasciare agli atti che la contrarietà appena espressa dal relatore e dal Governo non è tanto rivolta ai firmatari di quest'ordine del giorno – Poretti, Perduca, Bonino, Ichino e Sangalli – ma al parere dell'*Antitrust*. Per quanto riguarda questo provvedimento, infatti, tale Autorità viene trattata peggio di un fastidiosissimo Gruppo di opposizione e non viene neanche presa in considerazione per

gli appunti che fa in maniera molto precisa e puntuale a tutto il disegno di legge in esame e all'impostazione più in generale di questa riforma, o controriforma, forense.

Ci tengo ancora una volta a sottolineare che comunque l'Italia fa parte dell'Unione europea e, per quanto si voglia disciplinare questa materia come se il nostro fosse un piccolo Stato isolato dal resto del mondo, ci confronteremo sempre con l'Unione europea e con gli studi legali, le società e le associazioni di avvocati, che in Europa sono disciplinati in modo diverso da quello che si intende fare con il disegno di legge al nostro esame.

In particolare, l'appunto che viene dall'*Antitrust* in merito all'articolo 4 del provvedimento è di non precludere l'esercizio della professione nella forma delle società di capitali, essendo esse ancor più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni che consentirebbero ai professionisti italiani di poter rispondere adeguatamente alla competizione nei mercati europei e internazionali.

Con questo disegno di legge, invece, voi andate a limitare gli avvocati, costringendoli a rimanere piccoli, a non crescere e, nei fatti, a non potersi poi confrontare ad armi pari con gli studi legali degli altri Paesi dell'Unione europea.

Richiamo quindi ancora una volta l'attenzione dell'Aula su questo disegno di legge e su come in realtà con queste norme si limitino gli avvocati, le società e le associazioni di avvocati, che si confronteranno in Europa con associazioni e con società – anche di capitali – molto più grandi, con le quali non sarà possibile competere. In verità, nei fatti è già così perché l'Italia, nonostante il numero esorbitante di avvocati – che voi intendete limitare con misure di questo tipo – importa già consulenza legale dall'estero, il che vuole dire che questo mercato evidentemente esiste e che gli studi italiani non potranno competere con quelli europei.

Invito dunque anche i colleghi della maggioranza quantomeno a prendere in considerazione le osservazioni fatte dall'*Antitrust* e a votare a favore dell'ordine del giorno G4.100, sul quale chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, innanzitutto le segnalo la richiesta della senatrice Della Monica di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno G4.100.

Vorrei svolgere poi due considerazioni. Si sente chiedere diffusamente dagli avvocati italiani al Parlamento una normativa che consenta loro di esercitare la professione con maggiore soddisfazione economica. Gli avvocati italiani lamentano di avere redditi bassi. Il solo modo in cui un lavoro di natura autonoma – che non è quindi soggetto al prelievo del profitto da parte di un datore di lavoro – può dare un lucro maggiore a

chi lo esercita, è una migliore organizzazione e strumentazione che renda più produttiva l'attività e la renda anche più competitiva rispetto a quella dei concorrenti. Con la norma che stiamo per votare – e che auspico venga respinta – la quale vieta l'esercizio della professione forense nell'ambito di una società di capitali, cioè nell'ambito di una società capace di attirare investimenti per una migliore attrezzatura tecnologica e una migliore organizzazione dell'attività stessa, andiamo esattamente contro questo interesse della categoria.

Seconda considerazione: tutte le osservazioni, le indicazioni, gli inviti che arrivano dal Fondo monetario internazionale e dall'OCSE nei confronti dei Paesi europei della fascia mediterranea, che sono quelli oggi maggiormente in difficoltà sul piano economico e finanziario, quelli che hanno maggiore difficoltà ad attirare gli investimenti stranieri sul proprio territorio, indicano tra le cause di questa debolezza anche l'eccesso di costo dei servizi all'impresa, la scarsa produttività, il rapporto sfavorevole costo-qualità dei servizi resi alle imprese; tra questi servizi, il servizio legale è uno dei più rilevanti.

Se noi ci ostiniamo a difendere come modello dominante dello studio legale la forma della bottega artigiana, condanniamo l'esercizio della professione forense da parte di avvocati italiani a condizioni di inferiorità nei confronti dei grandi concorrenti stranieri. Rifiutare le osservazioni non solo dell'*Antitrust*, ma anche del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE, che ci invitano a rivedere proprio queste norme, significa rinunciare a curare una delle piaghe che costringono il nostro Paese in questa condizione. Non sottovalutiamo questo aspetto, perché quando ci si chiede il motivo della debolezza della capacità di sviluppo del sistema Italia, ci riferiamo anche a questo; non solo a questo, ma anche a questo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

MUGNAI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI *(PdL)*. Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione il dibattito che si è sviluppato in quest'Aula e credo che, sia pur in telegrafica sintesi, alcune riflessioni si impongano, anche perché ho la sensazione che la maggior parte di coloro che sono intervenuti effettivamente lo hanno fatto senza avere una minima conoscenza reale di ciò che stiamo trattando.

I due modelli che ci vengono proposti sono l'uno, quello di derivazione tipicamente mercantile e commerciale del professor Ichino, possiamo dire una visione confindustriale della professione; l'altro, quello che ci viene proposto con sistematica reiterazione soprattutto dai colleghi appartenenti al Partito radicale aderenti al Gruppo del Partito Democratico, che – volendolo metaforicamente in qualche modo dipingere – potrebbe essere quello del manuale «l'avvocato per tutti», che si trova in qualunque edicola, così come potremmo trovare un domani «il medico

per tutti», «l'ingegnere per tutti», «il ragioniere per tutti» e via dicendo. Questo credo che, in qualche misura, debba essere oggetto di attenta riflessione, anche in relazione proprio all'ordine del giorno in esame.

Per quale motivo siamo contrari alle società di capitali? Siamo contrari per due ragioni fondamentali: la prima, perché si pone il rapporto fra cliente e professionista come fondamento della professione; la seconda, perché le società di capitali – è bene ricordarlo – in realtà costituiscono una precisa fonte di limitazione di responsabilità nei confronti del cliente medesimo, in quanto rispondono esclusivamente nei limiti del capitale; sono, tra l'altro, assoggettabili alle procedure concorsuali e ben sappiamo cosa tutto ciò potrebbe determinare in un sistema come il nostro.

Le principali preoccupazioni che ci poniamo sono queste; non è vero peraltro che attrarrebbero capitali proprio perché la società di capitali nasce in una concezione assolutamente imprenditoriale e mercantile dei rapporti dinamici, che non è quella professionale. Dovremmo partire dal presupposto di cancellare ogni norma di carattere deontologico, come in effetti non esistono nella maggior parte dei sistemi che prevedono società di capitali anche fra avvocati. Non vorrei ricordare in quest'Aula qual è per certi aspetti la sinistra fama che, per esempio, caratterizza i colleghi avvocati d'oltreoceano, che dal punto di vista deontologico spesso sono stati oggetto di rilievi particolari.

Il senso del nostro ragionamento è quello di costruire un meccanismo che tenga conto delle evoluzioni della società. Non a caso si parla di associazioni, si parla di società, che ovviamente in questo caso non possono essere che tra professionisti, proprio per le ragioni che stavo dicendo.

Debbo dire che il collega Legnini aveva colto una questione su un emendamento, che poteva ragionevolmente essere accolto, ma che era assolutamente in controtendenza con gli altri due al riguardo, tanto che, da bravo avvocato e bravo parlamentare qual è, lo ha poi ritirato.

In tutta onestà non è vera neppure l'ipotesi, avanzata dal professore Ichino – o forse dal collega Legnini, ma il senso del ragionamento è lo stesso – che la nostra previsione di poter partecipare anche ad una altra società o ad un'altra associazione rischi di determinare addirittura una sorta di ampliamento indiscriminato. Ci siamo messi al posto di quelli che potrebbero essere gli esercenti la professione forense: è esattamente vero il contrario. Oggi, troppo spesso, la professione forense viene saccheggiata sistematicamente nelle sue riserve naturali, nel suo avviamento naturale. Onestamente, chi ha il mal di denti non penso possa andare da un geometra: se ha un problema legale, necessariamente deve prima di tutto andare da un avvocato. Il che mi pare sia una garanzia di professionalità.

Il problema è un altro: è proprio quello di evitare quelle situazioni che oggi sistematicamente si verificano dove, vengono svolte attività tipiche della professione forense da chi avvocato non è. Quindi, abbiamo previsto che in quelle associazioni, se c'è chi svolge la professione di avvocato, effettivamente alcune attività possono legittimamente essere svolte. Ciò, però, significa fotografare l'esistente, evitando che quelle che, in

qualche modo, sono oggi le aporie di sistema continuino a verificarsi – ripeto – affermando che il modello al quale puntiamo è quello più moderno e dinamico che possa permettersi il nostro ordinamento.

Concludo l'intervento con un'ultima considerazione. Ho sentito in quest'Aula ripetutamente affermare che esisterebbe una difficoltà di accesso alla professione. Ricordo che siamo in un Paese a natalità praticamente pari a zero: ciò nonostante, nell'arco di quindici anni gli avvocati sono passati da circa 50.000 a 230.000. Non mi pare che questo sia sintomo di una difficoltà di accesso alla professione. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Presidente, mi fa specie il fatto che questo dibattito si stia svolgendo dopo che sul comma 1 dell'articolo 4 non è stato presentato alcun emendamento.

Il comma 1 dell'articolo 4, nella formulazione proposta, recita come segue: «La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario».

Detto questo e affermata in punto di principio una norma che disciplina la figura dell'avvocato, riteniamo che l'ingresso del capitale nelle società faccia diventare prevalente il peso del capitale stesso rispetto al ruolo delle persone. Ecco perché siamo contrari alle società di capitali. Ci meravigliamo di questo dibattito che si sta svolgendo dopo che nessun emendamento è stato presentato sul comma 1 dell'articolo 4, che fissa un principio.

Pertanto, voteremo contro l'ordine del giorno. *(Applausi dei senatori Longo e Centaro).*

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, di fronte a tutte queste dichiarazioni di voto anticapitaliste mi sto iniziando a preoccupare. In effetti, sarebbe interessante sapere se nell'edicola che frequenta il senatore Mugnai si venda anche il libro «La libertà per tutti», per capire come si possa mettere la libertà in relazione con il nome del partito di maggioranza, che è addirittura Popolo della Libertà. La libertà, con questa vostra proposta di

legge – caro, anche lei, senatore Li Gotti – dove al comma 1 dell'articolo 4 si dice «può» e non «deve», non esiste.

Vedremo poi, grazie a quel che si riuscirà a portare a casa al termine della lettura alla Camera e magari dopo un passaggio ulteriore da noi al Senato – speriamo non in tempi brevissimi – che cosa si riuscirà a fare all'interno del nostro mercato nazionale – a meno che non si presenti in ultima battuta un maxiemendamento che alza le barriere per non fare entrare gli avvocati del resto del mondo in casa nostra – e come si potrà concorrere con gli altri.

Per il resto, spero che rimangano agli atti tutte le dichiarazioni relative alla deontologia professionale degli avvocati statunitensi, perché ne riparleremo alla prossima campagna elettorale, se si tornerà a votare, un giorno.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G4.100, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 4 è accantonato, poiché è stato presentato un nuovo emendamento da parte del relatore che deve essere inviato alla Commissione bilancio per il parere.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha integrato il calendario corrente e approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 20 maggio.

Oggi pomeriggio proseguirà la discussione del disegno di legge di riforma della professione forense.

A partire dalla seduta antimeridiana di domani sarà esaminato il disegno di legge comunitaria 2009, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Il termine per la ripresentazione degli emendamenti respinti dalla Commissione è stato fissato per questa sera alle ore 19.

Ove concluso il disegno di legge comunitaria, nella seduta antimeridiana di giovedì 13 maggio, saranno discusse mozioni sul processo di pace in Medio Oriente, anche con riferimento al ruolo delle Nazioni Unite.

La prossima settimana il calendario prevede l'esame del decreto-legge in materia di incentivi, di ratifiche di accordi internazionali e l'eventuale seguito del disegno di legge di riforma della professione forense.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 20 maggio l'Assemblea del Senato ricorderà il 40º anniversario dello Statuto dei lavoratori con un dibattito che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 13.

Nella giornata di mercoledì 19 maggio sarà ricordato il 200º anniversario dell'indipendenza argentina.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – ha integrato il calendario corrente e approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 20 maggio:

Martedì	11 maggio	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Seguito disegni di legge nn. 601 e connessi – Riforma della professione forense – Disegno di legge n. 1781-B – Legge comunitaria 2009 – *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)* ***(mercoledì 12 ant.)*** – Mozione n. 242, Gasparri ed altri, sul processo di pace in Medio Oriente, anche con riferimento al ruolo dell'ONU, ed altre connesse. ***(giovedì 13 ant., ove concluso disegno di legge n. 1781-B)***
Mercoledì	12 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	13 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	
Giovedì	13 maggio	*(pomeridiana)* (h. 16)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1781-B (Legge comunitaria 2009) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 11 maggio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2165 (Decreto-legge in materia di incentivi) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 14 maggio.

Martedì	18 maggio	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 2165 – Decreto-legge n. 40, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti nonché in materia di incentivi *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Mercoledì	19 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Ratifiche di accordi internazionali
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Eventuale seguito disegni di legge nn. 601 e connessi – Riforma della professione forense
Giovedì	20 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Dibattito sul 40º anniversario dello Statuto dei lavoratori ***(giovedì 20, dalle ore 11 alle ore 13)***
Giovedì	20 maggio	*(pomeridiana)* (h. 16)	– Interpellanze e interrogazioni

Il calendario potrà essere integrato con l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, ove conclusi dalle Commissioni (disegno di legge n. 2144 – Decreto-legge n. 62, su sospensione temporanea demolizioni in Campania e disegno di legge n. 2150 – Decreto-legge n. 64, in materia di spettacolo e attività culturali).

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1781-B (Legge comunitaria 2009)

(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20′
Governo	20′
Votazioni	20′
Gruppi 3 ore, di cui:	
PdL	55′
PD	47′
LNP	22′
Misto	19′
UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE	19′
IdV	18′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2165 (Decreto-legge n. 40, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti nonché in materia di incentivi)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1h. 30′
Governo	1h.
Votazioni	1h.

Gruppi 6 ore e 30′, di cui:

PdL	2h.
PD	1h. 41′
LNP	48′
Misto	41′
UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE	40′
IdV	40′
Dissenzienti	5′

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198 (ore 18,23)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PORETTI *(PD)*. Signor Presidente, visto che la prossima settimana l'Aula farà soltanto celebrazioni e visto che, invece, questa settimana ha deciso di svolgere il ruolo di organo legislativo, ne approfitto per illustrare gli emendamenti.

L'articolo 5 riguarda il segreto professionale. Innanzitutto, la prima domanda che pongo al relatore e a coloro che si sono specificatamente occupati dell'elaborazione di questo testo riguarda l'utilità di prevedere un articolo sul segreto professionale, visto che c'è già il codice penale, al quale peraltro nell'articolo neanche si fa riferimento. In particolar modo, ricordo l'articolo 622 del codice penale che si occupa in maniera specifica del segreto professionale e l'articolo 200 del codice di procedura penale, sempre sulla stessa materia.

Comunque, con i nostri emendamenti, oltre a tentare – con l'emendamento 5.200 – di sostituire l'intero articolo 5 con un riferimento al codice penale, si compie anche un'operazione dalla quale non ci esimiamo mai, che è quella di cercare di migliorare il testo, anche apportando piccole correzioni di *drafting*.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,25)

(*Segue* PORETTI). Gli emendamenti 5.201, 5.202, 5.203, 5.204, 5.205 e 5.206 mirano a specificare meglio che al segreto professionale e al massimo riserbo verso i terzi è tenuto non soltanto l'avvocato che ha in patrocinio la causa, ma anche i collaboratori – dipendenti o occasionali – dell'avvocato, che devono attenersi al segreto professionale.

Si propone poi una modifica del comma 3, che si ritiene davvero possa essere accolta, nella parte in cui l'avvocato è «tenuto» a far osservare gli obblighi di segretezza e di riserbo ai propri collaboratori e dipendenti. Ora, ritengo che questa dizione possa essere modificata per evitare di trasformare l'avvocato in una sorta di funzionario di Stato o di poliziotto «tenuto» a far osservare questi obblighi di segretezza.

Probabilmente l'intero articolo potrebbe risultare pleonastico, considerato che il codice di procedura penale già disciplina il segreto professionale. Sulla base dell'articolo 5, invece (in questo senso sorge il dubbio), le violazioni diventano passibili di illeciti disciplinari, con una sorta di giurisdizione interna, di *interna corporis.*

Con l'emendamento che rimanda all'articolo 622 del codice penale si vuole fare chiarezza, anche perché al successivo comma 4 dell'articolo 5 vi è una contraddizione con l'articolo 200 del codice di procedura penale che, in materia di segreto professionale, stabilisce che gli avvocati non possono essere obbligati a deporre su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della professione e che il giudice, se ha motivo di dubitare del fatto che la dichiarazione resa per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Si tratta dunque di un articolo pleonastico, considerato che la fattispecie viene già disciplinata da una norma del codice di procedura penale, oppure di una norma che si vuole sottrarre al codice di procedura penale, si vuole considerare solo tra gli illeciti disciplinari e dunque, ancora una volta, rinviare non ad un giudice terzo, ma ad un giudice interno, in particolare al Consiglio nazionale forense, tutto ciò che attiene al segreto professionale.

* ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, non voglio ripetere ciò che con molto fondamento ha testé detto la collega Poretti; ma vorrei attirare l'attenzione del relatore sulla formulazione dell'articolo 622 del codice penale, secondo cui chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione, o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa oppure lo impiega a proprio o altrui profitto è punito, eccetera. Qui abbiamo una definizione tecnicamente perfetta del segreto professionale, sia per quel che riguarda la delimitazione soggettiva di chi

vi è obbligato, sia per quel che riguarda la delimitazione oggettiva di ciò che è protetto dal segreto. Chiedo al relatore un attimo di attenzione in considerazione del fatto che si tratta di una questione di un certo rilievo.

È pacifico, da sempre, che la norma contenuta all'articolo 622 del codice penale si applica anche agli avvocati poiché essi esercitano una professione che tipicamente li mette a contatto con notizie riservate.

Ora, è altrettanto pacifico che l'articolo 622 del codice penale non si limita a definire una fattispecie criminosa, cioè un reato, ma definisce anche un obbligo sul piano civilistico: l'avvocato che viola l'obbligo del segreto commette anche un inadempimento contrattuale.

Se le cose stanno così, quale significato dobbiamo attribuire all'articolo 5 al nostro esame? Colleghi, non sto ponendo una questione politica, o relativa all'impianto generale di questa legge, ma un problema squisitamente tecnico. L'articolo 5 si sovrappone all'articolo 622, con una definizione molto più sfilacciata, molto meno precisa, dell'oggetto del segreto; non se ne capisce la delimitazione. Si parla di fatti e circostanze «apprese» nell'attività di rappresentanza e assistenza. È una definizione molto più generica, incerta e indefinita rispetto a quella dell'articolo 622. Con questo articolo vogliamo dire che l'obbligo di segreto dell'avvocato è più ampio rispetto a quello che è stato fino ad oggi?

Inoltre, il secondo comma dice: «L'avvocato è tenuto altresì all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi». Che cosa vuol dire questo «altresì» e che cos'è l'obbligo di segreto di cui al primo comma se non appunto un obbligo di riserbo verso terzi? Chiunque leggerà questa norma si chiederà quale sia la differenza tra la fattispecie disciplinata dal primo comma e quella disciplinata dal secondo. Dovete spiegare qual è la differenza di oggetto tra il primo e il secondo comma, perché altrimenti approviamo una norma scritta male, che potrà essere soltanto occasione di contenzioso e di complicazioni del tutto inutili. Dico questo anche perché l'articolo 622 del codice penale, fino a oggi, ha dato ottima prova e non mi risulta che siano sorte questioni che abbiano sottolineato l'esigenza di una riscrittura della norma.

Infine, il comma 4 dell'articolo 5 dice: «L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie...» (questa è un'espressione decisamente impropria che andrebbe corretta anche solo per rispetto del lessico giuridico) «...su ciò di cui siano venuti a conoscenza...». Per quel che riguarda questo aspetto della disciplina del segreto, l'articolo 200 del codice di procedura penale dice una cosa molto più precisa: cioè che l'avvocato ha non solo il diritto, ma addirittura il dovere di astenersi dal deporre sulla materia coperta dal segreto. Salvo il caso di giusta causa: dove la giusta causa tempera l'estensione dell'obbligo in funzione di situazioni che possano giustificare la rivelazione, in particolare la necessità di evitare ad una persona danno grave, imminente, che possa essere evitato con la rivelazione del segreto nelle forme particolari che rendano il meno dannosa possibile la rivelazione stessa. Con il comma 4 noi travolgiamo tutta la raffinata elaborazione che è venuta formandosi sul concetto di giusta causa di rivelazione

del segreto; giusta causa che implica anche un obbligo di particolare attenzione alle forme in cui si rivela il segreto per evitare un danno grave alla persona o comunque per una grave ragione di altro genere.

Vogliamo dire che tutto questo non vale più? Se, invece, vogliamo salvare quanto è stato elaborato a questo proposito fino ad oggi, che senso ha sovrapporre alla vecchia norma questo nuovo comma 4, scritto male, che può soltanto generare incertezze?

Chiedo, quindi, al relatore e alla maggioranza di considerare attentamente l'opportunità di richiamare, invece, l'articolo 622 del codice penale estendendo opportunamente l'obbligo di segreto professionale ai collaboratori dell'avvocato, ma non facendo pasticci, non sovrapponendo a una vecchia norma che ha dato buona prova una nuova norma scritta decisamente peggio. *(Applausi dal Gruppo PD).*

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, il ragionamento del senatore Ichino mi ha assolutamente convinto, per cui ritiro l'emendamento 5.207, mentre mantengo la firma sull'emendamento 5.209 (testo 2).

Vorrei ricordare, tra l'altro, che il segreto professionale per gli avvocati nel nostro ordinamento è disciplinato dall'articolo 200 del codice di procedura penale. Quindi, oltre agli articoli 622 e 623 del codice penale, giustamente richiamati, vi è una disciplina specifica che va estesa ai collaboratori e non c'è davvero bisogno di creare confusione con altre norme.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. Signora Presidente, le osservazioni che sono state enucleate dal senatore Ichino sul fatto che il comma 1 dell'articolo 5 sarebbe mal scritto e si sovrapporrebbe alla disciplina di cui all'articolo 622 del codice penale non credo debbano poter essere accolte.

Quando si fissa una norma fondamentale come quella del segreto professionale si ribadisce quali sono gli ambiti nei quali questo segreto professionale si deve tutelare. Ed allora, è giusto che il comma 1 affermi che «l'avvocato è tenuto (...) alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

Non è vero che sul segreto professionale esista una giurisprudenza così pacifica ed encomiabile, proprio perché alcuni hanno voluto – giustamente dal loro punto di vista – verificare se il segreto professionale dovesse valere o no nell'attività di assistenza stragiudiziale dove ancora non esiste una conformazione precisa di nomina dell'avvocato o del consulente.

Così, a maggior ragione, quando parla dell'articolo 5 e dice che il relativo comma 4 non avrebbe senso perché abrogherebbe qualcosa, di-

mentica il senatore Ichino di ricordare che il comma 4 termina con le parole «salvi i casi previsti dalla legge»: dunque, anche dal codice che disciplina il processo penale che, all'articolo 200, prevede le eccezioni alla opposizione del segreto professionale.

Non credo affatto che la norma sia scritta male e che sia inutile, né che crei confusione. Quindi, voterò contro l'emendamento presentato dal senatore Ichino.

ICHINO *(PD)*. Ma cosa aggiunge questa norma non ce lo avete chiarito.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti all'articolo 5.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.200, 5.201. 5.202, 5.203 e 5.204. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.205 e 5.206.

L'emendamento 5.207 è stato ritirato.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.6. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.208. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.209 (testo 2). Esprimo infine, naturalmente, parere favorevole sull'emendamento 5.700.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signora Presidente, vorrei osservare che il codice penale è il codice delle violazioni e delle sanzioni: non è un codice dei comportamenti. Nel codice penale non c'è una norma che dica: «chiunque uccide un uomo commette un reato». C'è invece una norma che dice: «chiunque uccide un uomo è punito». Si tratta di prospettazioni che hanno due angolazioni diverse.

L'articolo 5 sul segreto professionale individua un precetto, una regola di comportamento; l'altra faccia dell'articolo 5 è, eventualmente, la sanzione prevista all'articolo 622 del codice penale. Però, individuare il codice del comportamento dell'avvocato in forma propositiva e precettiva, lasciando poi al codice penale la parte sanzionatoria di questo divieto, non mi sembra che costituisca un doppione malfatto: ritengo che siano due ottiche diverse della difesa di un principio esposto in termini propositivi e precettivi nell'articolo 5 del testo in esame e in termini sanzionatori nell'articolo 622 del codice penale.

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, prendo atto di questo asse di ferro tra il senatore Li Gotti e il senatore Longo su questa norma *(Applausi del senatore Perduca)*, ma osservo che fino ad oggi la materia del segreto professionale – e mi dica il collega Li gotti se non è così – non ha avuto altra fonte di disciplina che l'articolo 622 del codice penale. Ciò nonostante, un avvocato che violasse il segreto professionale poteva, eccome, essere citato in giudizio in sede civile per il risarcimento del danno. Questa è la migliore prova del fatto che quella norma non sancisce soltanto un divieto penalmente sanzionato, ma contiene anche la definizione di un obbligo rilevante sul piano civile.

Se le cose stanno così, non occorre una nuova norma che sancisca l'obbligo sul piano civile. Ma se proprio la vogliamo introdurre, allora dettiamo una norma che definisca quell'obbligo esattamente con le stesse parole con cui esso è definito nel codice penale: altrimenti avremo un obbligo civile con determinati contorni e un obbligo penale con contorni diversi. È un pasticcio, cari colleghi! Da questa sovrapposizione di norme può derivare soltanto una serie di questioni, un difetto di chiarezza dell'ordinamento, di cui non c'è alcun bisogno.

Qui non sono in gioco la concezione della professione forense, il ruolo dell'ordine, la questione economica delle società di capitale, ma è in gioco soltanto la buona tecnica legislativa che impone di non sovrapporre due norme diverse sulla stessa materia, perché questo è complicare le cose, aumentare i costi di transazione, mettere sabbia negli ingranaggi.

Oggi siamo invitati anche dall'Unione europea a semplificare il nostro ordinamento, i nostri testi legislativi. Noi stiamo invece continuando a sovrapporre, a stratificare norme legislative, contravvenendo all'indicazione che ci viene dal *Decalogue for smart regulation* del 12 novembre scorso emanato a Stoccolma dal Gruppo di alto livello dell'Unione europea. E non riesco a capire il motivo che induce la maggioranza, il relatore, il Governo a non riflettere con noi sulla questione pacatamente, senza faziosità. Qui – ripeto – è un problema puramente tecnico, di buona formulazione delle norme.

Vogliamo ridefinire il segreto professionale? Allora ridefiniamolo anche nel codice penale. Altrimenti ne nasce una contraddizione.

Questo è il motivo per cui insistiamo nel votare i nostri emendamenti e, se non vengono accolti, contro l'articolo 5. *(Applausi dei senatore Morando e Garavaglia Mariapia).*

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, davvero l'asse di ferro tra l'Italia dei Valori ed il Popolo della Libertà sarebbe inspiegabile se non, evidentemente, per il fatto che esso si fonda sul fare una legge, più che per italiani, solo ad uso e consumo degli avvocati. E mi sembra che qui ce ne siano molti. Poi ci sono molti avvocati che, invece, pensano al all'interesse del Paese e degli italiani.

Il senatore Li Gotti ha sostenuto che qui non approvando il codice penale, ma una norma di principio sul segreto professionale: ma, allora, la norma di principio non la si poteva inserire nell'articolo 3, intitolato ai doveri e alla deontologia? E la norma di principio non può stare nel codice deontologico che poi verrà redatto dagli stessi avvocati e dal Consiglio nazionale forense?

Se è una norma di principio, che senso ha scrivere un articolo *ad hoc*, senza richiamare neanche lontanamente la norma che invece c'è, la norma cogente che interessa tutti gli italiani, avvocati compresi, che è appunto quella del codice penale?

Prima sono stati ricordati gli articoli 200 del codice di procedura penale e 622 del codice penale: li ricordo perché credo sia utile. L'articolo 622 parla della rivelazione del segreto professionale e l'articolo 200 regola gli aspetti procedurali in materia di segreto professionale: non richiamarli nell'articolo 5, ma, anzi, prevedere l'illecito disciplinare è un po' come sconfessare l'esistenza del codice penale.

Rivolgo davvero un ultimo appello: questo articolo potrebbe essere perlomeno accantonato per riflettere se sia utile approvarlo in questa versione. I dubbi di interpretazione che sono venuti al senatore avvocato Ichino credo che potrebbero venire anche ad altri una volta che la legge entrasse in vigore. Comunque, se non verrà accantonato, chiedo il sostegno per la votazione elettronica.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198 (ore 18,50)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.209 (testo 2).

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.209 (testo 2), presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

INCOSTANTE *(PD)*. Signora Presidente, ma non è possibile assistere a votazioni effettuate da banchi vuoti!

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, il risultato di questo voto è stato già proclamato. Per le successive votazioni, chiederò ai senatori Segretari di effettuare le opportune verifiche.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.201.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, in realtà, gli emendamenti 5.201 e 5.202 avrebbero potuto essere unificati: ciò non toglie che essi possano essere votati di seguito ed entrambi in maniera positiva.

La loro approvazione, infatti, produrrebbe l'effetto di compiere quell'opera di riduzione del danno – alla quale sempre cerchiamo di prestarci – per evitare di scrivere due commi e di separare il segreto professionale dal massimo riserbo, mantenendoli entrambi nel comma 1 e, in questo modo, con un'unica disposizione, eliminando quell'ambiguità che nel comma 2 la parola «altresì» potrebbe creare.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento.

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. Signora Presidente, l'emendamento 5.201 della senatrice Poretti pretenderebbe di stabilire che il segreto professionale sia tenuto soltanto verso i terzi. Ora, non ho capito bene perché si debba specificare che il segreto vige nei confronti di terzi. Vuole forse evitare la senatrice Poretti che il segreto possa essere violato anche quando io parlo di cose che mi ha riferito il mio assistito con il mio stesso assistito? *(Commenti della senatrice Poretti).*

Queste sono prospettazioni fatte soltanto per far perdere tempo all'Assemblea. Grazie, senatrice.

PORETTI *(PD)*. Collaborativo, però!

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.201, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.202.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Signora Presidente, la mia è una dichiarazione di voto contrario. Sulla scia di quanto ha opportunamente rilevato il collega Longo in occasione del precedente emendamento, vedo che regna nell'opposizione una sovrana confusione.

Prima il senatore Ichino ha criticato la stesura dell'articolo 5, mettendo in contraddizione il comma 1 con il comma 2 o considerando il comma 2 insignificante, soffermandosi sull'«altresì» e sul «massimo riserbo». Invece, da parte della collega Poretti addirittura si insiste sulla doppia dicitura (quindi una palese contraddizione) salvo venire a beccare noi perché – udite, udite – ci sarebbe occasione di votare insieme ai colleghi dell'Italia dei Valori: con tutta la contrapposizione politica esistente, non vedo il motivo di scandalo. Quando una norma è giusta non ho capito perché si debba avere ritegno a votarla insieme a qualche altro Gruppo. *(Commenti della senatrice Poretti).*

Detto questo, vorrei mettere in risalto che, invece, pur essendo difficile prevedere in un codice deontologico tutti i singoli comportamenti che il professionista possa e debba tenere, e le relative infrazioni, i commi 1 e 2 hanno un preciso significato. Il primo concerne il comportamento che l'avvocato deve tenere nell'interesse della parte assistita, e quindi osser-

vare rigorosamente il segreto sulle circostanze apprese nel contesto della sua attività. Vi è poi il comma 2, che non è ridondante come può sembrare a prima vista: l'avvocato è altresì tenuto a osservare il massimo riserbo verso i terzi, perché non è tenuto soltanto all'obbligo del segreto verso il proprio assistito, ma anche verso i terzi.

Non solo è valida l'obiezione del senatore Longo, che coglieva un'evidente contraddizione nel suo intervento, gentile collega, ma l'avvocato non deve parlare o rendere pubblico quanto appreso – che so io? – a proposito della controparte o di terzi che possono essere coinvolti in discussioni tra due parti che non sono quelle della causa. L'avvocato, che deve essere un signor professionista, che deve avere uno stile comportamentale, prima ancora che una specifica dottrina giuridica, deve osservare il riserbo e non propalare notizie delle quali sia più o meno occasionalmente venuto a conoscenza. Quindi, vi è un preciso obbligo di carattere deontologico, morale e di stile al quale evidentemente non tutti sono sensibili. In un codice deontologico occorre avere tale sensibilità.

Voteremo pertanto contro il vostro emendamento 5.202. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PORETTI *(PD)*. Ma questa è una legge, non è un codice deontologico!

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, abbiamo votato numerosi emendamenti di cui è stata prima firmataria la senatrice Poretti. Non abbiamo votato l'emendamento 5.201 e non voteremo l'emendamento 5.202 per due motivi molto semplici. In primo luogo, perché l'obbligo di segreto è sempre un obbligo di silenzio verso terzi; dunque, aggiungere l'espressione «verso terzi» sarebbe pleonastico. Inoltre, non esiste alcuna differenza tra obbligo di segreto e obbligo di riserbo; vogliono dire esattamente la stessa cosa; o quantomeno il riserbo è contenuto nel comportamento rispettoso dell'obbligo di segreto.

Vedo semmai una contraddizione che non mi è stata spiegata dai colleghi della maggioranza tra il respingere gli emendamenti della senatrice Poretti, che vogliono introdurre questa specificazione, il massimo riserbo e l'espressione «verso terzi», ed il difendere poi queste due stesse espressioni, come fate voi, nel comma 2 dell'articolo 5. I casi sono due: o queste due espressioni hanno un senso aggiuntivo rispetto all'obbligo di segreto e allora vanno introdotte anche nel comma 1, oppure non hanno alcun significato aggiuntivo e allora non ha senso che voi le manteniate nel comma 2.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla

senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.202, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.204, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.205, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.206, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 5.207 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.700, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.208, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito pertanto il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.200, 6.201 e 6.202, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 6.2, 6.203, 6.204 e 6.4.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.201, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.202, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.203.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, non ho capito perché sia stato espresso parere contrario su questo emendamento. Non mi pare, infatti, che sia rivoluzionario, dal momento che con esso si chiede soltanto di aggiungere: «possono conseguire o mantenere l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia».

Tenendo presente che nel 2010 la mobilità caratterizza anche la vita dei professionisti «superseri» – perché con questa nuova legge stiamo creando una casta ulteriore – non si capisce perché non si possa concedere di poter conseguire, in virtù della grande mobilità, l'iscrizione all'albo del circondario del tribunale ove si è avuto l'ultimo domicilio in Italia.

Chiedo altresì la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.203.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.203, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.204, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LEGNINI *(PD)*. Signora Presidente, l'emendamento 7.200 è molto semplice.

Sulla base della legislazione vigente, l'avvocato, prima di potersi iscrivere all'Ordine, presta giuramento davanti al presidente del tribunale, con una cerimonia che ha una certa solennità ed un grado di impegnatività elevato. È un momento solenne – lo ripeto – che vede tra l'altro la partecipazione del *dominus* e dei familiari.

Non si capisce allora perché questo giuramento si debba fare in futuro davanti al Consiglio dell'ordine degli avvocati. È una cosa assolutamente incomprensibile: lasciamo che i giovani nuovi avvocati prestino giuramento dinanzi al presidente di tribunale nella forma solenne che si usa da più di 50 anni. *(Applausi dal Gruppo PD).*

* ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, la solennità del giuramento è data – come ha sottolineato adesso il collega Legnini – dalla sede in cui esso si svolge e dall'autorità che lo riceve. La formula del giuramento invece deve essere il più possibile concisa, incisiva e priva di fronzoli. Noi vorremmo che fin dal primo atto della professione del giovane, cioè il giuramento con cui egli entra nel foro, egli incominci a usare il linguaggio come deve essere usato da un giurista, cioè in modo rigoroso, preciso e senza orpelli.

Il giurista sa che un impegno che si assume ha il suo valore e lo mantiene indipendentemente dall'avverbio «rigorosamente» o «solenne-

mente» che noi vogliamo aggiungerci. Nell'articolo 5 abbiamo votato il comma 1 che prevede che «L'avvocato è tenuto (...) alla rigorosa osservanza...»; il termine «rigorosa» non aggiunge nulla. Quando si è tenuti all'osservanza, è ovvio che questa deve essere rigorosa. Allo stesso modo l'impegno che assume il giovane non guadagna nulla con l'aggiungerci il fronzolo dell'avverbio «solennemente». Invece quel fronzolo costituisce una verbosità di cui la professione forense deve imparare semmai a liberarsi.

Poiché quell'avverbio non aggiunge niente, con l'emendamento 7.201 vi propongo di toglierlo, perché anche dall'essenzialità del linguaggio del giurista dipende la solennità, ma quella vera, quella sostanziale, non quella fatta appunto di aggiunte inutili. Dalla concisione della formula non può che guadagnare la significatività della formula del giuramento.

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. Signora Presidente, devo far notare al senatore Legnini che gli avvocati non giurano davanti al presidente del tribunale; i praticanti avvocati giurano davanti al presidente del tribunale. Gli avvocati oggi...

LEGNINI *(PD)*. Non è vero!

LONGO *(PdL)*. Gli avvocati oggi giurano davanti al tribunale. Sa cosa succede quando giurano davanti al tribunale? Siccome quest'ultimo può essere monocratico, vanno davanti anche al giudice monocratico, il quale – attenzione – durante un'udienza ad un certo punto dice, tra una chiamata di un detenuto e un rinvio: a proposito, c'è un avvocato che deve giurare, prego si accomodi. Questa è la regola che si adotta adesso.

Ella non avrà certamente omesso di verificare, a proposito di solennità, che questa oggi è scomparsa. Noi prevediamo che l'avvocato giuri – guardi un po' – dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta, il che significa che ci saranno almeno undici componenti del Consiglio dell'Ordine che gli faranno festa, dicendogli di giurare davanti a loro.

Professor Ichino, gli avvocati hanno anche altri orpelli, hanno per esempio la toga e la facciola. Gli avvocati penalisti la toga e la facciola le devono adoperare quasi sempre; gli avvocati civilisti se le buttano sulle spalle in maniera un po' troppo disinvolta. A me, avvocato penalista (parlo per me), qualche orpello piace, perché significa qualcosa di profondo.

Allora è inutile che perdiamo tempo dicendo che la logica e la buona tecnica vorrebbero che noi eliminassimo il termine «solennemente». Non dà fastidio a nessuno: giureranno «solennemente». *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Filippi Alberto).*

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Presidente, intervengo perché questa discussione sta prendendo una piega per certi versi abbastanza grottesca.

Prima abbiamo deciso di presentare delle norme di principio generale, tipiche del codice deontologico, e le abbiamo inserite in una legge italiana che verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dopodiché il senatore Longo ci dice che il giuramento dell'avvocato avviene oggi in maniera frettolosa, in un'aula dove il giudice fa telefonate e addirittura parla con qualche carcerato, ossia di fronte ad un giudice che si occupa degli affari suoi e tra una telefonata e un'altra fa giurare un avvocato.

LONGO *(PdL)*. Sì, sì, così fanno tutti.

PORETTI *(PD)*. Il senatore Longo conferma, per gli ascoltatori e per gli stenografi, che attualmente si verifica proprio questo.

Allora il servizio *catering* Senato della Repubblica ha deciso di organizzare, per quando l'avvocato giurerà, questi festini o festeggiamenti (così chiamati dal senatore Longo): non so come poi li organizzerà il Consiglio dell'Ordine. *(Commenti del senatore Longo).*

Senatore Longo, senatrici e senatori, ci stiamo rendendo conto di che cosa facciamo in questa seduta oppure no? Noi senatori prevediamo disposizioni per gli avvocati, per come dovranno organizzare il loro giuramento. Prevediamo anche quali bibite dovranno bere e con quali salatini si dovranno confortare. Vogliamo aggiungere anche questo nel testo di legge, o cos'altro?

Ricordo la vilipesa legge del 1933, che – pensate un po' – mi fate perfino difendere, ed è questo un fatto davvero incredibile. Credo siamo arrivati al paradosso che è meglio una legge fatta dal fascismo che una fatta dal Popolo della Libertà nel 2010. Siamo arrivati a questo paradosso: per certi versi, siccome siamo membri dell'Unione europea – e pedantemente ve lo ricordo – ogni tanto la legge del 1933 entra in procedura di infrazione e siamo costretti *obtorto collo* a modificarla. Quelle modifiche, perlomeno, migliorano la legge del 1933. Voi invece ne fate una che riesce a peggiorarla, che ci fa entrare comunque in procedura di infrazione europea e che vi rende perfino ridicoli con i festini previsti dall'articolo 7.

L'articolo 12 del regio – c'era perfino il re e non solo Mussolini – decreto-legge del 1933 prevede che gli avvocati non possano esercitare una professione se prima non hanno prestato giuramento in una pubblica udienza della Corte d'appello del tribunale con la formula seguente: «Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione». Evidentemente queste formule sono desuete e gli avvocati ritengono che i magistrati e i giudici in tribunale si occupino d'altro, facciano le loro te-

lefonate. Non va bene, quindi, fare un giuramento in un'aula di tribunale, ma è meglio fare un festino davanti ai colleghi avvocati.

Credevo non ci fosse davvero bisogno di presentare emendamenti a quest'articolo; ne ho sottoscritti alcuni e ne ringrazio i presentatori, perché almeno è emerso, grazie all'intervento del senatore Longo, l'obiettivo dell'articolo 7.

Complimenti al servizio *catering* Popolo della Libertà. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LUSI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI *(PD)*. Anche se il fatto appare una quisquilia formale, vorrei chiedere ai colleghi della maggioranza, ai miei colleghi, di riflettere solo un attimo, e non di più.

Relatore, è indubbio che sia stata apportata una modifica sostanziale in questo passaggio che è solenne, che va dal presidente del tribunale delegato – come dice il collega Longo – dal giudice *pro tempore*, che è in quella udienza in quel momento storico preciso, dinanzi al quale si effettua il giuramento, al nostro Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica. L'immagine netta che trapela di questo è che c'è una chiusura verso un atteggiamento corporativo e una forma di *deminutio.* Ritengo che intelligenza vorrebbe (e quando dico intelligenza non intendo offendere nessuno, perché mi riferisco alla prospettiva rispetto ad un disegno di legge delicato ed importante, sul quale qualche intervento di meno consentirebbe una maggiore speditezza, se mi è consentito dire, senza girarci troppo intorno)... *(Commenti del senatore Longo)*. Non ho detto a chi: quindi si rilassi, collega Longo.

Intelligenza vorrebbe, dicevo, signor relatore, che si cogliesse lo spirito dell'emendamento 7.200 del senatore Legnini, al quale mi permetterei di aggiungere la firma, sebbene siano sufficienti quelle dei colleghi, e lo si accettasse come un segno di maturazione dell'intero disegno di legge condiviso da tutti. Chiederei, invece, al collega Ichino, primo firmatario dell'emendamento 7.201, qualora il relatore e il Sottosegretario esprimessero parere favorevole sull'emendamento 7.200, di ritirare il suo, perché mi sembrerebbe la scelta del relatore un atteggiamento di condivisione da seguire. *(Applausi del senatore Zanda).*

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.200 e 7.201.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme al relatore.

LUSI *(PD)*. Non avete proprio ascoltato!

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signora Presidente, chiedo cortesemente al relatore, senatore Valentino, e alla signora sottosegretario Alberti Casellati, di spiegare il motivo per cui vogliono la norma che impone il giuramento davanti agli avvocati. Ho preso atto del parere contrario testè espresso, ma chiedo in quale altro ordinamento si prevede che un giuramento, che implica un grado di impegno pubblico nell'osservanza dei doveri professionali, di rispetto della legge e della Costituzione, si faccia davanti a un collega, seppur qualificato, e non invece davanti ad un magistrato. Non vorrei che ciò avesse a che fare con una qualche eccessiva ostilità nei confronti della magistratura. Lo dicano loro il motivo perché io non lo comprendo e, dal momento che stiamo facendo un dibattito pubblico, è bene conoscerlo.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, chiamato in causa dal garbato interrogativo del senatore Legnini, dico che la solennità di un giuramento non è determinata dal luogo in cui lo si formula, perché l'impegno è soprattutto con se stessi. Ha spiegato poc'anzi il senatore Longo quale sia il clima nel quale, d'abitudine, si effettuano i giuramenti. Un clima imposto dalle circostanze, dalla necessità di procedere con i processi.

Non vi è un'udienza solenne o un'udienza particolare durante la quale i giovani avvocati assumono la piena cognizione del ruolo che andranno a svolgere e si impegnano con lo Stato, con la società, con se stessi, con la loro coscienza. È una sorta di procedura estremamente spiccia, che vogliamo eliminare. A nostro avviso, il giuramento va fatto davanti al Consiglio dell'Ordine, davanti a quell'Ordine che dovrà tutelare le tue ragioni, il tuo interesse e dovrà verificare i tuoi comportamenti. Davanti all'Ordine va assunto l'impegno. Francamente non capisco questa sorta di sudditanza psicologica – mi perdoni il termine, senatore Legnini – che colgo nei confronti della magistratura. Un impegno è più solenne... *(Commenti dal Gruppo PD).*

LUSI *(PD)*. Così avvalori lo scontro tra magistrati e avvocati. *(Commenti dal Gruppo PD. Richiami della Presidente).*

VALENTINO, *relatore*. Non è vero, ho grande rispetto per entrambi. Signora Presidente, trovo piuttosto demagogiche queste interruzioni e non all'altezza dell'autorevolezza di alcuni colleghi di cui non faccio i nomi.

LUSI *(PD)*. Fai bene a non farli! *(Commenti del senatore Garraffa).*

VALENTINO, *relatore*. Collega Lusi, non mi risulta che il giuramento di Ippocrate dei medici venga fatto davanti al Presidente della Corte d'appello. In ogni modo, non è questo il problema.

LUSI *(PD)*. Infatti, nessuno ha detto questo.

VALENTINO, *relatore*. L'autorevole estensore di questo disegno di legge, che purtroppo non è il sottoscritto ma un collega che siede sui banchi dell'opposizione, ha valutato che la maggiore solennità e il maggior impegno si cogliessero proprio in questa forma e nella ritualità che sono state previste. Pertanto, non comprendo assolutamente la ragione per doversi impegnare più di tanto in un fervore intellettuale su un fatto che trova una sua chiarezza puntuale nella lettura dell'articolo, che mi auguro venga approvato senza modifiche. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.201, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Verifica del numero legale

PEGORER *(PD)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, l'articolo 8 introduce il tema delle specializzazioni, particolarmente importante, come del resto lo sono altri articoli successivi, come quello relativo alla formazione continua. Si ritorna a discutere del potere che si mette in mano al Consiglio nazionale forense, che di fatto diventa un organo di autodisciplina e di autoregolamentazione, che propone e dispone anche corsi e specializzazioni. Tutto viene regolato all'interno. Gli aggiornamenti, così come le specializzazioni, devono essere organizzati e predisposti dall'Ordine e dal Consiglio nazionale forense. È bene sottolineare poi che il sistema uni-

versitario viene abbandonato a se stesso, evidentemente perché non interessa.

In molti sostengono l'utilità della specializzazione e addirittura si sono espressi a favore dell'intero disegno di legge ed in particolar modo dell'articolo 8, relativo appunto alle specializzazioni. Ad esempio, le Camere penali dicono che la specializzazione forense è uno dei pilastri di una riforma tesa a garantire la qualità della prestazione professionale. Sarebbe giusto, sarebbe corretto che la specializzazione e l'aggiornamento continuo dell'avvocato fossero fra i pilastri di una qualsivoglia riforma forense. Nei fatti, però, con questo articolo si predispone che la certificazione resti nell'ambito degli *interna corporis*, ossia sono il Consiglio nazionale forense e l'Ordine a predisporre l'elenco delle specializzazioni, ad organizzare i corsi, a dettarne i criteri, a prevederne la durata e a stabilire chi possa conseguire la specializzazione, ed è la legge che demanda agli Ordini la tenuta dei corsi e gli aggiornamenti.

Inoltre, l'esame di specializzazione in una materia piuttosto che in un'altra è tutto interno: perfino la commissione d'esame è designata dal Consiglio nazionale forense. Dunque, la necessità che le specializzazioni non siano più autocertificate praticamente decade con la formulazione di questo articolo.

Addirittura, al comma 7, si specifica che il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il comma 10 esonera gli iscritti all'albo da almeno 10 anni dalla frequenza dei corsi. Noi, con l'emendamento 8.237, facciamo opera di riduzione del danno e allunghiamo questo periodo a 15 anni. Addirittura, con un'altra norma del disegno di legge, si prevede l'esonero dall'esame degli iscritti all'Albo da più di 20 anni, che così continuerebbero, nei fatti, ad autocertificarsi. Noi proponiamo decisamente l'abrogazione di tale norma.

Comunque, con queste norme, l'autocertificazione che viene criticata oggi e per la quale si sostiene la necessità della specializzazione, nei fatti resterebbe in vigore e non sarebbe più autocertificazione del singolo ma autocertificazione della categoria. Ancora una volta, infatti, la norma non prevede controlli esterni e neanche la possibilità che quei corsi di specializzazione vengano in qualche modo gestiti da terzi, in particolar modo dalle università, argomento che dovrebbe interessare tutti.

L'emendamento 8.200 prevede la soppressione dell'intero articolo, perché se lo scopo era quello di avere professionisti specializzati occorreva intervenire sull'università, sulla scuola, sulla formazione, non demandare tutto al Consiglio nazionale forense e agli Ordini che decidono al loro interno corsi, esami, ammissibilità ed anche esoneri, con tanto di esclusioni incomprensibili per i neoiscritti e clausole per gli anziani. Ancora una volta bisogna ripetere un discorso che spesso viene utilizzato in maniera retorica, quello sui famosi nostri giovani, che con questo articolo vengono tagliati fuori mentre, ovviamente, gli avvocati «anziani» vengono favoriti.

I nostri emendamenti successivi cercano di migliorare il testo. L'emendamento 8.203 propone una modifica al comma 1, prevedendo che

il regolamento venga adottato dal Ministero della giustizia, e non dal CNF. In questo caso più che di miglioria si tratta di un cambiamento fondamentale, perché nel testo originario questo punto è stato già migliorato con molti emendamenti e il potere è stato tolto al CNF e ridato a chi di competenza, cioè al Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda il comma 2, l'emendamento 8.208 incide sulla durata dei corsi proponendo di sopprimere la parola «almeno» e lasciando l'indicazione della durata biennale dei corsi stessi, che non dovrebbero quindi eccedere i due anni.

Con l'emendamento 8.211 si elimina la clausola secondo cui per poter partecipare ai percorsi è necessario essere iscritti all'albo per quattro anni consecutivi e, con l'emendamento 8.218, si sopprime la lettera *e)*, sempre del comma 2, come suggerito anche dall'*Antitrust*, lasciando nelle mani del Consiglio nazionale forense la valutazione dei requisiti per poter conferire le specializzazioni agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

Con l'emendamento 8.221, si riducono a cento le ore di formazione complessiva, mentre il comma 9 sembra mettere in piedi delle vere e proprie associazioni di avvocati che invece che svolgere la libera professione, invece che organizzare quei festini di cui si parlava, organizzano corsi di specializzazione.

Al riguardo si è espressa anche l'Autorità *antitrust*, che ha ispirato l'ordine del giorno G8.200 da noi presentato e che illustreremo in seguito, cercando di sottolineare le difficoltà che ho illustrato.

Sarebbe opportuno che le specializzazioni fossero organizzate all'interno del Consiglio nazionale forense e dell'Ordine degli avvocati. Questo è l'appello finale che continuiamo a rivolgervi pedissequamente.

Quello al nostro esame è un provvedimento che interessa tutti (avvocati, utenti degli avvocati, utenti in generale della giustizia), quindi dovrebbe essere redatta con una visione più aperta. Non è un codice deontologico o un regolamento interno degli avvocati: è una legge della Repubblica e quindi – lo ripeto – dovrebbe essere redatto con mente più aperta evitando quell'impronta di stampo corporativo che pervade tutto il provvedimento e l'articolo 8, che stiamo esaminando, relativo alle specializzazioni.

GALPERTI *(PD)*. Signora Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti 8.201 e 8.215.

Quanto al tema delle specializzazioni, non siamo affatto contrari all'introduzione di questo istituto di cui da tempo veniva sollecitata la previsione. Suggeriamo però una disciplina diversa ed articolata, in modo notevolmente differente, per l'appunto nell'emendamento 8.201. In cosa si sostanzia questo diverso approccio dell'emendamento presentato dai rappresentanti del Gruppo del Partito Democratico sul tema delle specializzazioni? Riguarda, in particolare, due questioni. La prima – come è già stato sottolineato, per la verità – pone in capo il potere regolamentare, per quanto attiene alle modalità per il conseguimento del titolo di avvocato

specialista, non al CNF ma al Ministero. Dunque, in sostanza poniamo questo potere in capo ad un'autorità più neutra e quindi terza rispetto alla vicenda di cui stiamo ragionando.

Vengono quindi evocate le modalità attraverso le quali si può ottenere la qualifica di avvocato in possesso di una specializzazione non più disciplinata, come è nel testo, dal CNF ma da un regolamento approvato dal Ministero della giustizia, evocando in campo anche soggetti quali i Consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal CNF, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza: insomma, chiamando una serie di soggetti a contribuire alla stesura di questo regolamento che va a disciplinare una delle novità più significative della riforma.

L'altra questione attiene invece al comma 9. Il provvedimento in esame istituisce e sostanzialmente riconosce le scuole di specializzazione. Attraverso questo emendamento abbiamo cercato di fare un passo in più, cioè non soltanto la previsione delle associazioni specialistiche, ma anche, da subito, una disciplina più articolata e più precisa, senza rimandare ad un successivo secondo tempo. Tra l'altro, mi pare che questa disciplina così congegnata fosse stata messa in essere dal Comitato ristretto e poi modificata. Si tratta dunque di una serie di punti che vanno, come ho detto, da subito a disciplinare la previsione e la costituzione delle associazioni specialistiche. Tra l'altro, mi pare di aver letto che su questo punto vi sia un emendamento sostanzialmente, se non assolutamente, identico del senatore Mugnai, a dimostrazione di una valutazione larga sulla necessità di fornire immediatamente questo tipo di disciplina.

L'emendamento 8.215, a mia prima firma, signora Presidente, in subordine, qualora venisse mantenuto il testo originario, prevede che al comma 2, lettera *c)*, tra i soggetti chiamati in causa per le prescrizioni relative al regolamento per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, si includano anche le facoltà di giurisprudenza. Non si capisce infatti perché queste prescrizioni siano destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, e non anche alle facoltà di giurisprudenza. Sarebbe quindi opportuno aggiungere, dopo le parole «alle associazioni forensi», le altre «alle facoltà di giurisprudenza». Questo, per chiamare in causa i soggetti che sulla vicenda della formazione, in questo caso relativa alla specializzazione, abbiano qualcosa da dire, da mettere in campo e da suggerire, al fine di contribuire ad una migliore efficacia del regolamento e delle sue prescrizioni. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini. Congratulazioni).*

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, l'emendamento 8.203 che porta la mia prima firma – le altre sono quelle delle senatrici Poretti e Bonino – è un tentativo, come detto poc'anzi dalla senatrice Poretti, di riduzione del danno.

In una risposta, non ricordo se in riferimento agli emendamenti dell'articolo 5 o dell'articolo 6, il relatore ha pronunciato una formula magica che mai viene dai banchi della maggioranza: si preoccupava infatti dei cosiddetti conflitti di interesse. Lascio da parte i conflitti di interesse un po' più generali che sono stati più volte sollevati ogni qualvolta si parla di questa maggioranza e vengo ai conflitti di interesse relativi a questo disegno di legge.

Quali potrebbero essere? Che so, che la categoria che deve essere regolamentata prepara il disegno di legge in questione, condividendolo con dei parlamentari che sono stati o sono ancora avvocati; che la categoria che deve essere regolamentata, alla fine, dopo aver preparato, fatto introdurre, difeso e articolato quel disegno di legge, riesce a trovare, anche nella categoria in questione che fa parte dell'opposizione, un consenso generale. Se questo non è qualcosa che si avvicina ad un conflitto di interesse sarei interessato a conoscere la definizione di conflitto di interesse del senatore Valentino, perché francamente si fa fatica a capire a cosa ci si riferisca.

Quindi, riteniamo che il regolamento adottato dal CNF, questa formula in particolare, debba essere sostituita con il regolamento adottato dal Ministero della giustizia, previo parere del CNF. Abbiamo avuto modo relativamente agli emendamenti sull'articolo 2 di parlare di «previo» o di «sentito». Il problema qui mi pare che sia non tanto o non solo di natura lessicale, ma di cercare di riportare, anche al di fuori della categoria, la problematicità della attenzione alle regole.

Do lettura dell'ordine del giorno G8. 200 a mo' di illustrazione:

«Il Senato,

premesso che:

la proposta in esame introduce, all'articolo 8, il titolo di specialista che può essere conseguito soltanto dopo avere frequentato corsi di studio biennali offerti da scuole o da altre organizzazioni di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

a tali corsi possono essere ammessi soltanto avvocati con un'anzianità professionale di almeno quattro anni;

all'esito della frequenza, l'avvocato deve superare un esame presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF) al cospetto di una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF;

il DDL prevede, altresì, che gli avvocati con anzianità di almeno dieci anni possano conseguire il titolo previa definizione dei relativi requisiti da parte del CNF;

è previsto, inoltre, che le specializzazioni ammesse sono individuate dal CNF con regolamento che stabilirà, tra l'altro, i percorsi formativi e professionali per il conseguimento del titolo di specializzazione nonché le modalità di acquisizione del titolo;

considerato che:

se da un lato il CNF non appare il soggetto istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano l'esistenza di specializzazioni; dall'altro il CNF, in ragione della sua natura, potrebbe privilegiare alcune attività attribuendo la relativa specialità e non riconoscerne invece altre, con l'effetto di svantaggiare o avvantaggiare alcune categorie di professionisti;

impegna il Governo:

a provvedere a operare opportune modifiche alla normativa» – e credo che i tempi ci siano tutti ancora per poter recuperare un minimo di attenzione ai suggerimenti che vengono non soltanto dal Parlamento ma anche dall'esterno dello stesso – «al fine di evitare che l'attribuzione al CNF dell'individuazione delle specializzazioni, e la mancata previsione di metodi alternativi alle scuole per l'acquisizione del titolo di specialista, pongano in essere pratiche ostative del regime di libera concorrenza;

a prevedere un sistema aperto ed alternativo alle scuole per l'acquisizione del titolo, valido per tutti i professionisti e non solo per quelli che risultano iscritti all'albo da almeno 10 anni».

La senatrice Poretti poc'anzi ha illustrato alcuni degli emendamenti che anche su questo vogliono agire. Ripetiamo: abbiamo presente che non si tratta di una riscrittura del disegno di legge, ma di cercare di conquistare qualche spazio in entrata di questa professione oltre che un minimo di governo, anche, ogni tanto, aprendo una finestra, oltre che tenendo un piede nella porta per far circolare un po' d'aria della libertà.

CARUSO *(PdL)*. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.205. Spenderò qualche parola sugli emendamenti successivi, 8.209 e 8.212.

Il primo propone una risistemazione del sistema del percorso formativo e professionale prodromico all'acquisizione del titolo di avvocato specialista. Vi è una riduzione del numero di ore complessivo, portato a 150, in luogo di 200; riduzione che va considerata in relazione alla formazione permanente che, ai sensi dell'articolo 10, viceversa, è previsto che debba essere condotta anche dall'avvocato specialista.

Al di là della risistemazione della lettera *b)* del comma 2, il secondo intervento riguarda invece il comma 3: si tratta di una proposta «ortopedica», nel senso che mi sembra più opportuno dire che «al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista» l'avvocato debba sostenere un esame piuttosto che «all'esito della frequenza».

L'emendamento 8.212, invece, interviene in un punto significativo, perché riduce da quattro anni a un anno il periodo di iscrizione all'Albo degli avvocati necessario perché possa essere avviato il percorso di acquisizione del titolo di specialista.

Signora Presidente, in quest'Aula si è più volte sentita evocare una vicinanza, da parte di un Gruppo o di un altro, da parte di un senatore o dell'altro, ai giovani avvocati e ai giovani che praticano la professione.

Fra tante parole, questa è la proposta di un fatto, cioè di consentire a chi lo desidera, una volta divenuto avvocato, quindi avendo superato un tirocinio lungo e davvero formativo, dopo aver superato il necessario esame e dopo avere praticato la professione in maniera generalista per almeno un anno, di potere accedere a un percorso ulteriore di formazione, che avrà la durata di altri due anni. Infine, dopo tre anni dalla sua iscrizione all'albo, avendo egli superato un ulteriore esame, egli potrà fregiarsi del titolo di specialista.

Come ripetevo prima, questo mi sembra, fra tante parole, un fatto vero in favore delle giovani generazioni di avvocati.

L'emendamento 8.216 ha il fine tecnico di armonizzare il testo previsto dalla lettera *b)* del comma 2 con quello della lettera *c)*, che, a mio modo di vedere, suona inutilmente pomposo. Le scuole e i corsi di alta formazione non sono in precedenza così definiti, ci si limita alla definizione di «percorsi formativi e professionali» e così ritengo che debba essere, evitando quelli che, in altro momento del nostro dibattito, sono stati definiti orpelli (inutili orpelli in questo caso).

Gli emendamenti 8.218, 8.220 e 8.222 li do per illustrati.

Signora Presidente, le chiedo di poter spendere alcune parole sull'emendamento 8.234. Questo emendamento propone due interventi. Il primo, sul quale mi sono già attardato in fasi precedenti del nostro dibattito, intende portare alla sede propria dell'articolo 65 la parte transitoria della disposizione, contenuta al comma 10 dell'articolo 8.

Il secondo intervento, invece, ha carattere sostanziale. Attualmente, il testo del comma 10 dell'articolo 8 prevede due ipotesi per gli avvocati già iscritti ai relativi albi che vogliano conseguire il titolo di specialista.

La prima ipotesi riguarda gli avvocati iscritti all'Albo da almeno 10 anni. Costoro sono dispensati dalla frequenza dei percorsi formativi e possono qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche, illimitatamente, sostenendo l'esame previsto dal comma 3 di questo articolo. Il mio emendamento su questo punto nulla innova: è la terza parte dell'emendamento stesso.

L'innovazione riguarda invece l'altra previsione contenuta al comma 10, cioè gli avvocati iscritti all'albo da almeno vent'anni. Costoro possono qualificarsi con il titolo di specialista in due discipline, non di più, semplicemente attestando di aver acquisito specifica conoscenza nella materia. Il mio intervento prevede una ripartizione per età di iscrizione. Gli avvocati con una iscrizione di oltre 25 anni mantengono la prerogativa sostanziale prevista nell'attuale testo. Essi possono qualificarsi specialisti attestando, autocertificando il fatto di avere, nel passato professionale che è loro proprio, praticato questa disciplina specifica. Gli avvocati iscritti da meno tempo, cioè da 20 anni, sono dispensati per tre anni dalla frequenza dei corsi di formazione, ma poi devono seguirli come tutti gli altri.

Quindi, nel complesso, al di là dell'operazione di risistemazione della previsione in altra parte del disegno di legge, l'intervento nella sostanza irrigidisce il sistema e lo rende più complicato e più tutelante per i clienti.

Ho ritenuto opportuno soffermarmi sull'illustrazione delle finalità e degli obiettivi di questo emendamento, perché, al termine della discussione dell'ultima seduta, la giunta di un'associazione di avvocati, che peraltro ho sempre considerato assai autorevole, mi ha gratificato in un articolo di stampa con affermazioni gravi: ha espresso la propria contrarietà rispetto a questo emendamento dicendo che il mio obiettivo era sostanzialmente quello di vanificare il senso della specializzazione e soprattutto di conservare il privilegio in danno dei consumatori. Come ho spiegato, e basta leggerlo per capirlo, l'emendamento è esattamente il contrario.

Non mi attendo, non ne ho alcun bisogno, scuse da parte degli autorevoli rappresentanti di questa categoria di autorevoli avvocati. Confido però, proprio per l'interesse che gli autorevoli avvocati nutrono per questa legge, che coloro che se ne occupano per dispensare la propria opinione in nome di tutti lo facciano, per gli articoli a venire successivi a questo articolo 8, dopo aver laboriosamente letto le cose che con qualche laboriosità sono scritte. Senza inventare quindi nulla e senza uscire pericolosamente fuori tema. *(Applausi del senatore Amato).*

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo ancora tutta una serie di illustrazioni di emendamenti. Poiché sono le ore 19,57, essendo pervenute alla Presidenza due richieste di intervento in chiusura di seduta, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Disegno di legge (2164) fatto proprio da Gruppo parlamentare

GIAMBRONE *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE *(IdV)*. Signora Presidente, prendo la parola per comunicare che, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, il Gruppo dell'Italia dei Valori intende far proprio il disegno di legge Atto Senato n. 2164, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori in data 6 maggio 2010 e sottoscritto dal numero prescritto di senatori del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Sulle minacce pervenute al senatore Lumia e al responsabile della CGIL di Polizzi Generosa (PA)

GARRAFFA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(PD)*. Signora Presidente, prendo la parola per esprimere la mia solidarietà al collega senatore Lumia e a Vincenzo Liarda, responsabile della CGIL di Polizzi Generosa e di parte delle Madonie. Ieri sera ed oggi le agenzie hanno dato la doverosa informazione. Le minacce arrivano dopo una seduta straordinaria, aperta alla cittadinanzaa del Consiglio comunale della cittadina madonita, nella quale in tanti parlamentari, sia regionali che nazionali, abbiamo preso la parola.

La vicenda riguarda l'assegnazione del feudo di Verbumcaudo, in passato di proprietà di Michele Greco, al Comune di Polizzi Generosa, che per l'utilizzo produttivo ha impegnato l'associazione «Placido Rizzotto» legata al circuito di «Libera». La settimana scorsa, in Commissione antimafia, ho posto la questione che era legata alle minacce al solo Liarda, presentando una corposa documentazione elaborata dalla commissione consiliare di Polizzi Generosa, *ad hoc* costituita.

Dal *dossier* emerge il chiaro tentativo di riappropriarsi del bene attraverso una cattiva e pericolosa gestione della burocrazia, aumentando le speranze dei mafiosi, che appena vedono colpita «la roba» – che per loro è meglio dell'onore – non perdono tempo ad intimorire. Lo sappiano, costoro, che Verbumcaudo resterà in possesso del comune di Polizzi. Le forze dell'ordine quindi operino in fretta e assicurino giustizia a questi codardi che cambiano la vita di onesti sindacalisti e di autorevoli parlamentari, come Lumia, impegnati da sempre contro la mafia.

Mi auguro inoltre che le indagini facciano luce su quella burocrazia malata dalla vicinanza della mafia che fa arretrare la vittoria definitiva contro la criminalità e che arricchisce le tasche di qualche miserabile e codardo colluso.

Ecco perché chiedo che la Presidenza metta in campo tutte le azioni necessarie a tutela di chi ha subìto queste intimidazioni. Inoltre ho chiesto – lo dico in Aula e lo ripeterò anche in Commissione antimafia – la presenza nei prossimi giorni a Polizzi Generosa del senatore Pisanu, presidente della stessa Commissione bicamerale.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 12 maggio 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601).

– CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711).

– BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171).

– MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198).

La seduta è tolta *(ore 20).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Accantonato

(Doveri e deontologia)

1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico e del corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato adempie agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza.

3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare anche l'inte-

resse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme deontologiche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di aggiornare le norme.

4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i loro aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le norme deontologiche entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

EMENDAMENTI

3.200

CARUSO

Approvato

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.600

IL RELATORE

Accantonato

*Al comma 1, alla conclusione del primo periodo e al comma 3, dopo le parole: «*corretto esercizio della professione*» aggiungere le seguenti:* «compatibilmente con i principi comunitari e nazionali di tutela della libertà di concorrenza».

3.201

CARUSO

Approvato

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «adempie agli obblighi della difesa d'ufficio e del» *con le seguenti:* «ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio e di assicurare il».

3.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «obblighi della difesa d'ufficio» *inserire le seguenti:* «, in quanto iscritto all'apposito elenco,».

3.203

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «obblighi della difesa d'ufficio» *inserire le seguenti* «, in quanto iscritto all'apposito elenco,».

3.204

ADAMO, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, ICHINO, GHEDINI, CECCANTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «decoro» *inserire le seguenti* «discrezione, riservatezza».

3.205

CARUSO

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 65, comma 5-*bis* e 33, comma 1, lettera *d)*. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme devono essere caratterizzate dalla stretta osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della non minore sanzione applicabile».

Conseguentemente all'articolo 65, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Il codice deontologico è emanato in sede di prima applicazione della presente legge entro il termine massimo di un anno dalla sua entrata in vigore. Il CNF vi provvede sentiti gli Ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevoli per l'incolpato.».

3.206

DELLA MONICA, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, NEROZZI

V. testo 2

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Il codice deontologico forense è predisposto ed aggiornato da un'apposita commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori e magistrati e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Le norme del codice deontologico sono finalizzate a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, e in particolare a:

a) garantire la libera scelta del professionista da parte dell'utente e il suo affidamento;

b) garantire il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale, nonché un'adeguata informazione sulle competenze dell'avvocato, sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto anche potenziale di interesse;

c) garantire la credibilità della professione;

d) garantire la concorrenza;

e) individuare gli illeciti disciplinari, osservando il principio della tipizzazione delle condotte.

"3-*bis*. Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni".».

3.206 (testo 2)

DELLA MONICA, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, NEROZZI

Precluso

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Il codice deontologico forense è predisposto ed aggiornato da un'apposita commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori e magistrati e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Le norme del codice deontologico sono finalizzate a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, e in particolare a:

a) garantire la libera scelta del professionista da parte dell'utente e il suo affidamento;

b) garantire il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale, nonché un'adeguata informazione sulle competenze dell'avvocato, sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto anche potenziale di interesse;

c) garantire la credibilità della professione;

d) garantire la concorrenza;

e) individuare gli illeciti disciplinari, osservando il principio della tipizzazione delle condotte.

"3-*bis*. Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni".

Ai componenti della Commissione non sono riconosciuti indennità, compensi o gettoni di presenza. ».

3.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il codice deontologico forense è predisposto ed aggiornata da un'apposito commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori e magistrati e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della giustizia entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni.».

3.208

VICARI

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte».

3.209

PERDUCA, PORETTI, BONINO, ICHINO (*)

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.210

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte,».

3.211

MUGNAI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte» *con le seguenti:* «il più possibile osservato il principio della tipizzazione delle condotte».

3.212 [già 3.8 (testo 3)]

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Precluso

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il CNF è tenuto ad aggiornare le norme almeno ogni quattro anni».

3.213

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le norme del codice deontologico sono finalizzate a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, e in particolare a:

a) garantire la libera scelta del professionista da parte dell'utente e il suo affidamento;

b) garantire il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale, nonché un'adeguata informazione sulle competenze dell'avvocato, sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto anche potenziale di interesse;

c) garantire la credibilità della professione;

d) garantire la concorrenza;

e) individuare gli illeciti disciplinari, osservando il principio della tipizzazione delle condotte».

3.214

D'ALIA

Respinto

Al comma 4, le parole: «pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite» *sono sostituite dalla seguente:* «approvati».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Accantonato

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.

4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste dal proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste dal proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.200

CARUSO

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «e i soci», *al comma 4, sopprimere le parole:* «o società», «e le società» *e:* «o della società», *al comma 5, sopprimere le parole:* «o società», *al comma 11, sopprimere le parole:* «il socio o», *al comma 12, sopprimere le parole:* «e le società».

4.201

CARUSO

Approvato

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci della società, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.».

4.202

CARUSO

Precluso

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Gli associati, e i soci cui spetta l'amministrazione della società, hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.».

4.203

LEGNINI

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

4.204

LEGNINI

Ritirato

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le associazioni e le società multidisciplinari l'attività professionale forense deve essere prevalente».

4.205

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «altresì» *inserire la seguente:* «individualmente».

4.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 4.205

Al comma 3 dopo la parola: «altresì» *inserire la seguente:* «individualmente».

4.700

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «un avvocato», *sopprimere le seguenti:* «associato o».

4.207

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2».

4.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 4.207

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2».

4.209

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Id. em. 4.207

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2».

4.210

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ICHINO, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Le parole da: «*Sopprimere*» a: «5.» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «ai commi 5 e 6» *con le seguenti:* «al comma 6».

4.211

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Precluso

Sopprimere il comma 5.

4.212

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sopprimere il comma 5.

4.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 5 dopo la parola: «avvocato» *aggiungere le seguenti:* «, in quanto tale,» *e in fine aggiungere le parole:* «tra avvocati e multidisciplinari.».

4.214

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «tra avvocati e multidisciplinari».

4.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Ritirato

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di una associazione o società sono soggetti al controllo disciplinare del loro ordine.

5-*ter*. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società».

4.216

ICHINO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, MARINO Ignazio, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI, PERDUCA

Le parole da: «*Sopprimere*» a: «*7*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 7 e 12.

4.215

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sopprimere il comma 7.

4.217

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Precluso

Sopprimere il comma 7.

4.218

CARUSO

Approvato

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono nulli i relativi atti costitutivi, e quelli successivamente intervenuti, di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.».

4.219

LEGNINI

Respinto

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «La costituzione di società di capitali è consentita solo tra avvocati specializzati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge».

4.220
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «Il socio o l'associato», *inserire le seguente:* «avvocato».

4.221
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Id. em. 4.220

Al comma 11, dopo le parole: «Il socio o l'associato» *inserire la seguente:* «avvocato».

4.600
IL RELATORE
Accantonato

All'articolo 4, comma 12, eliminare le parole: «non hanno natura di imprese commerciali e».

G4.100
PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI, DELLA MONICA (*)
Respinto

Il Senato,

premesso che:

la proposta di riforma in esame, all'articolo 4, ammette le associazioni multidisciplinari, prevedendo tuttavia soltanto società con responsabilità illimitata e personale dei soci e con categorie di professionisti individuati dal Consiglio Nazionale Forense. Le associazioni o le società devono essere iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. In particolare, viene vietata espressamente la costituzione di società di capitali che abbiano come oggetto l'esecuzione di prestazioni professionali e viene imposto che l'associato e il socio possano fare parte di una sola associazione o società;

considerato che:

la disposizione secondo cui «le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non hanno natura di imprese» appare in contrasto con l'orientamento dell'Autorità Antitrust in materia, in quanto la conformità dei codici deontologici

ai principi della concorrenza e la coerenza degli stessi con il dettato legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto Bersani n. 223/2006 impongono che l'autoregolamentazione deontologica rispetti il principio secondo cui, in seguito alla abrogazione del divieto contenuto nella legge 23 novembre 1939, n. 1815, i professionisti sono liberi di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare attraverso società di persone e/o di capitali o associazioni tra gli stessi;

impegna il Governo:

a modificare la normativa prevedendo di non precludere l'esercizio della professione nella forma delle società di capitali, essendo esse ancor più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni che consentirebbero ai professionisti italiani di poter rispondere adeguatamente alla competizione nei mercati europeo e internazionale.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Segreto professionale)

1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. L'avvocato è tenuto altresì all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto a far osservare gli obblighi di segretezza e di riserbo.

4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

EMENDAMENTI

5.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - L'avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, all'osservanza del segreto professionale nel pieno rispetto dell'articolo 622 del codice penale».

5.209 (testo 2)

ICHINO, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, MARINO Ignazio, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI, PERDUCA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. Gli obblighi di segreto dell'avvocato sono regolati dagli articoli 622 e 623 del codice penale. Gli stessi obblighi gravano su tutti i collaboratori dell'avvocato».

5.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «L'avvocato è tenuto» *aggiungere le seguenti:* «verso i terzi».

5.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «del segreto professionale» *aggiungere le seguenti:* «e del massimo riserbo», *conseguentemente sopprimere il comma 2.*

5.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 2 aggiungere in fine le parole: «in ordine agli incarichi in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera».

5.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «Le disposizioni di cui» *fino a:* «dei dipendenti dell'avvocato» *con le seguenti:* «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere rispettate anche dai dipendenti e dai collaboratori anche occasionali dell'avvocato».

Conseguentemente, sostituire le parole: «di coloro» *con le seguenti:* «da coloro».

5.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Approvato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:«dei collaboratori e dei dipendenti dell'avvocato» *con le seguenti:* «dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato».

5.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Approvato

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da questi siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti».

5.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Ritirato

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre in giudizio su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge. Si applica in ogni caso l'articolo 200 del codice di procedura penale».

5.700

IL RELATORE

Approvato

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «deporre nei», *inserire le seguenti:* «procedimenti e nei».

5.6

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis.* L'avvocato non può comunicare agli organi di stampa ogni e qualsiasi notizia che riguardi il proprio assistito».

5.208

CARUSO

Approvato

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La violazione degli obblighi di cui al comma 3 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

4. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

EMENDAMENTI

6.200
CARUSO
Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «evincibili dal» *con le seguenti:* «rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 del».

6.201 (testo corretto)
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Approvato

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine. In man-

canza ogni comunicazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato».

6.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.

1-*ter*. L'avvocato deve eleggere domicilio professionale nel capoluogo del circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto; l'elezione avviene con dichiarazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'avvocato. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio».

6.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari».

6.203

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli avvocati italiani esercitanti la professione all'estero, e che ivi hanno la loro residenza, possono conseguire o mantenere l'iscrizione nel-

l'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia».

6.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «e che ivi hanno la loro residenza» *inserire le seguenti:* «conseguono o».

6.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario di Tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile domicilio, ai sensi del secondo comma, eleggono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, il domicilio presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria adita. In mancanza dell'elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria».

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento».

EMENDAMENTI

7.200

LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «al consiglio dell'ordine in seduta pubblica» *con le seguenti:* «al Presidente del tribunale o uno suo delegato».

7.201

ICHINO, CECCANTI, MARINO Ignazio, MORANDO, PORETTI, TONINI, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «solennemente».

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Specializzazioni)

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1 e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al comma 9.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.

5. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del CNF.

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera *c),* organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

9. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti, che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specializzazione o di specifica competenza professionale.

10. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

8.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Specializzazioni). - 1.* Per specializzazione professionale si intende la specifica competenza in un determinato settore, acquisita con l'esercizio continuativo dell'attività professionale e con l'aggiornamento permanente delle conoscenze tecniche e giuridiche tipiche della materia. L'avvocato può conseguire uno o più titoli di specializzazione professionale.

2. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. Il Ministro della giustizia acquisisce altresì il parere del CSM per gli aspetti della professione forense connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.

3. Il regolamento di cui al comma 2, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali di elevata qualità, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati di almeno due anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per

il conseguimento del titolo di specialista, da organizzarsi, di regola, su base distettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

d) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite a livello distrettuale, della sussistenza dei requisiti di cui al comma l del presente articolo ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione

e) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione, dal cui uso indebito possono discendere conseguenze, anche disciplinari.

4. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.

5. Le commissioni d'esame sono istituite a livello distrettuale dal Ministro della giustizia, e sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore per il quale viene richiesto il titolo di specializzazione, individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonchè da professori universitari e da magistrati; prevedendo, altresì, modalità che garantiscano la terzi età dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio nazionale.

6. I soggetti di cui al comma 3, lettera *c)*, organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui ai comma 2 e 3.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia dopo il superamento dell'esame di specializzazione.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

10. Il CNF e gli ordini territoriali esercitano la vigilanza sui requisiti, la sussistenza e la permanenza delle condizioni per il riconoscimento e l'operatività delle associazioni di cui al presente articolo».

8.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. Il Ministro della giustizia acquisisce altresì il parere del CSM per gli aspetti della professione forense connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale».

8.203

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «regolamento adottato dal CNF» *con le seguenti:* «regolamento adottato dal Ministero della giustizia previo parere del CNF».

8.204

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «dal CNF» *e dopo le parole:* «acquisiti i pareri» *aggiungere le seguenti:* «del CNF e».

8.205

CARUSO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal CNF ai sensi dell'articolo 1 e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite».

8.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, e acquisiti pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi dél comma 9».

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

8.207

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali di elevata qualità, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati di almeno due anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

d) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite a livello distrettuale, della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione;

e) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione, dal cui uso indebito possono discendere conseguenze, anche disciplinari».

8.208

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 lettera b) *sopprimere le parole:* «di durata almeno biennale».

8.209

CARUSO

Al comma 2, lettera b) *dopo le parole:* «di durata almeno biennale» *aggiungere le seguenti:* «per un totale di almeno centocinquanta ore complessive».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il primo periodo e sostituire le parole: «All'esito della frequenza» *con le seguenti:* «Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista».

8.210

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le parole:* «ininterrottamente e senza sospensioni».

8.211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* «, ininterrottamente e senza sospensioni,».

8.212

CARUSO

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «quattro anni» *con le seguenti:* «un anno».

8.213

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «due».

8.214

SACCOMANNO

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «alle associazioni forensi,» *inserire le seguenti:* «alle Facoltà di Giurisprudenza e».

8.215

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «alle associazioni forensi» *inserire le seguenti:* «alle Facoltà di Giurisprudenza e».

8.216

CARUSO

Al comma 2, lettera c) *sostituire le parole:* «di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista» *con le seguenti:* «dei percorsi formativi di cui alla lettera *b)*.».

8.217

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, dopo la lettera c)*, inserire le seguenti:*

«*c*-bis) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite a livello distrettuale ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione;

c-ter) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione da cui possono discendere conseguenze, anche disciplinari, per l'uso indebito dello stesso».

8.218
CARUSO

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

8.219
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

8.220
CARUSO

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* Le caratteristiche dei corsi di formazione continua nelle materie specialistiche che sono organizzati con cadenza annuale dai soggetti di cui alla lettera *c)*.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

8.221
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore alle 100 ore di formazione complessiva. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione, presso la sede designata dal CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame sarà designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma 1.».

8.222
CARUSO

Al comma 3, sostituire le parole: «Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito» *con le seguenti:* «I percorsi formativi di cui alla

lettera *b)* del comma 2 non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. Al termine».

8.224

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «presso il CNF» *e sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Le commissioni d'esame sono istituite a livello distrettuale dal Ministro della giustizia, e sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore per il quale viene richiesto il titolo di specializzazione, individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati; prevedendo, altresì, modalità che garantiscano la terzi età dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio nazionale».

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

8.223

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «presso il CNF» *con le seguenti:* «presso ogni sede di Corte d'appello.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

8.225

D'ALIA

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «da avvocati indicati» *aggiungere le seguenti:* «dallo stesso CNF e».

8.701

IL RELATORE

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «da magistrati», *inserire le seguenti:* «a riposo».

8.226

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia dopo il superamento dell'esame di specializzazione».

8.227

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 sostituire le parole: «secondo le modalità stabilite con regolamento del CNF» *con le seguenti:* «, nelle materie oggetto di specialità, secondo modalità stabilite dal Consiglio Nazionale Forense salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 10.».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;».

8.228

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 5, sostituire le parole: «con regolamento del CNF» *con le seguenti:* «con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza».

8.229

D'ALIA

Al comma 5, sostituire le parole: «del CNF» *con le seguenti:* «adottato ai sensi dell'articolo 1 previo parere del CNF e delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo».

8.230

VICARI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con tale regolamento vengono stabilite anche le modalità di adempimento, per l'avvocato che abbia conseguito il titolo di specialista, dell'obbligo di cui all'articolo 10».

8.700

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «organizzano con cadenza annuale», *inserire le seguenti:* «, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

8.231

VICARI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo supera mento dell'esame di cui al comma 3. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista secondo le modalità stabilite con regolamento del Consiglio Nazionale Forense, sentite le associazioni di cui al comma 9.».

8.232
MUGNAI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera *c)*».

8.233
D'ALIA

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) L'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) Lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) Lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) Lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) L'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) Le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera *c)*.».

8.234

CARUSO

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 65, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis.* In sede di prima applicazione della presente legge, gli avvocati che all'entrata in vigore della stessa risultano iscritti all'albo da almeno venticinque anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di tre discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza e sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6. Gli avvocati che risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche e sono dispensati, per i primi tre anni, dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6. Gli avvocati che risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei percorsi formativi di cui ai commi 2 e 3 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3».

8.235

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere il comma 10.

8.236
D'ALIA

Sopprimere il comma 10.

8.237
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno dieci» *con le seguenti:* «da almeno quindici».

8.238
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «comma 6» *con le seguenti:* «comma 3».

8.239
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10 sopprimere il secondo periodo.

G8.200
PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

la proposta in esame introduce, all'articolo 8, il titolo di specialista che può essere conseguito soltanto dopo avere frequentato corsi di studio biennali offerti da scuole o da altre organizzazioni di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;a tali corsi possono essere ammessi soltanto avvocati con un'anzianità professionale di almeno quattro anni;

all'esito della frequenza, l'avvocato deve superare un esame presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF) al cospetto di una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF;

il DDL prevede, altresì, che gli avvocati con anzianità di almeno dieci anni possano conseguire il titolo previa definizione dei relativi requisiti da parte del CNF;

è previsto, inoltre, che le specializzazioni ammesse sono individuate dal CNF con regolamento che stabilirà, tra l'altro, i percorsi forma-

tivi e professionali per il conseguimento del titolo di specializzazione nonché le modalità di acquisizione del titolo.

considerato che:

se da un lato il CNF non appare il soggetto istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano l'esistenza di specializzazioni, dall'altro il CNF, in ragione della sua natura, potrebbe privilegiare alcune attività attribuendo la relativa specialità e non riconoscerne invece altre, con l'effetto di svantaggiare o avvantaggiare alcune categorie di professionisti.

impegna il Governo:

a provvedere a operare opportune modifiche alla normativa al fine di evitare che l'attribuzione al CNF dell'individuazione delle specializzazioni, e la mancata previsione di metodi alternativi alle scuole per l'acquisizione del titolo di specialista, pongano in essere pratiche ostative del regime di libera concorrenza;

a prevedere un sistema aperto ed alternativo alle scuole per l'acquisizione del titolo, valido per tutti i professionisti e non solo per quelli che risultano iscritti all'albo da almeno di 10 anni.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 601-711-1171-1198. Em. 3.201, Caruso	227	226	002	224	000	114	APPR.
002	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 3.204, Adamo e altri	232	231	005	104	122	116	RESP.
003	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 3.213, Della Monica e altri	237	236	005	103	128	119	RESP.
004	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 4.201, Caruso	245	244	008	135	101	123	APPR.
005	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Prima parte em. 4.210, Della Monica e altri	244	243	005	109	129	122	RESP.
006	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Prima parte em. 4.216, Ichino e altri	244	243	004	103	136	122	RESP.
007	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 4.219, Legnini	245	243	003	106	134	122	RESP.
008	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. ODG G4.100, Poretti e altri	235	234	006	093	135	118	RESP.
009	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 5.200, Poretti e altri	243	242	003	099	140	122	RESP.
010	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 5.209 (testo 2), Ichino e altri	244	242	006	102	134	122	RESP.
011	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 5.201, Poretti e altri	245	244	095	010	139	123	RESP.
012	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 5.202, Poretti e altri	246	245	101	004	140	123	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0376 del 11/05/2010 14.37.30

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 6.2, Della Monica e altri	240	237	016	094	127	119	RESP.
014	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 6.203, Perduca e altri	242	240	009	095	136	121	RESP.
015	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 7.200, Legnini e altri	237	236	003	096	137	119	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0376 del 11/05/2010 14.37.30 Pagina 1

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000015														
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
ADAMO MARILENA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
ADERENTI IRENE		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO				C	F	F	F	F			A	A	F	F	
AGOSTINI MAURO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALICATA BRUNO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A		F	F
AMATO PAOLO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO															
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	C	F	F	F		F	F	A	A	F	F	F
ANTEZZA MARIA					F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	F			F	C	C	C	C	C			C	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AUGELLO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	
AZZOLLINI ANTONIO			C	F	C	C	C	C	C	C					C
BAIO EMANUELA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
BALBONI ALBERTO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO			C	F	C	C	C	C			C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	C	F	F		F	F	F	A	A	F	F	F
BARELLI PAOLO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	C	F		F	F	F	F	A	A	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	F	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE															
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	C	C	F	C	C	C	C			C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	F	C						C							
BIANCHI DORINA	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C
BIANCO ENZO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
BIANCONI LAURA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
BODEGA LORENZO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C			C
BONINO EMMA									P	P	P	P	P	P	P
BORNACIN GIORGIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0376 del 11/05/2010 14.37.30 Pagina 2

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000015														
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
BOSONE DANIELE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C			C	C	C
BRUNO FRANCO	F	F	A	C	F	F	F	F	C	F	C	C	C	A	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	A	C	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUTTI ALESSIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A			
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	A	F	C	F	C	C	C	C	C	A	C	C
CAGNIN LUCIANO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALABRO' RAFFAELE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CARLINO GIULIANA	F	F	F	A	F	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A			
CAROFIGLIO GIOVANNI															
CARRARA VALERIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASSON FELICE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
CENTARO ROBERTO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CERUTI MAURO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA				C	F	F	F	F	F	F	F	A			
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA				F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLLI OMBRETTA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLOMBO EMILIO															
COMINCIOLI ROMANO	F	C	C												
COMPAGNA LUIGI	A	A	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	F	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
CONTINI BARBARA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORONELLA GENNARO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	C	F	F	F	F					F	F	A
COSSIGA FRANCESCO															

Seduta N. 0376 del 11/05/2010 14.37.30 Pagina 3

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000015														
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
COSTA ROSARIO GIORGIO				F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO				C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
CUFFARO SALVATORE	F	F	F	C	F	F	F		F	F	A	A	A	A	C
CURSI CESARE			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	F	C	C	F	C			C	C			C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALIA GIANPIERO			F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	C	F	F	F		F	F	A	A	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
DE FEO DIANA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO															
DE LILLO STEFANO	F	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SENA LUIGI	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI GIACOMO ULISSE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	C							A	A	F	F	F
DI NARDO ANIELLO					F	F	F		C	C	C	C	A	C	C
DI STEFANO FABRIZIO	F	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO															
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FANTETTI RAFFAELE	F	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FAZZONE CLAUDIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F
FERRARA MARIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	F	C	F	F	F		F	F	A	A	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	C	F	F	F								
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE															C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	C	F	F	F		F	F	A	A	F	A	F

Seduta N. 0376 del 11/05/2010 14.37.30 Pagina 4

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000015														
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
FLERES SALVO	F	C	C	F	C	C	C						C	C	C
FLUTTERO ANDREA				F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
FOLLINI MARCO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
FRANCO PAOLO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA					F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	F	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
GALLO COSIMO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	F	C	F	F	F	A	F	F	C	A	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	C			F	F	F	F	A	A	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	A	C	C
GIARETTA PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIORDANO BASILIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
GRILLO LUIGI				F	C	C	C	C							
GUSTAVINO CLAUDIO		F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	F
ICHINO PIETRO	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
IZZO COSIMO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C				
LANNUTTI ELIO	F	F	F	A	F	C	F	C	C	A	C	C	A	C	A
LATORRE NICOLA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
LATRONICO COSIMO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
LEDDI MARIA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	A	A	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
LENNA VANNI	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA															
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C

Seduta N. 0376 del 11/05/2010 14.37.30 Pagina 5

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000015														
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	C	F	F	F		F	F	A	A	F	F	F
LONGO PIERO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE			F					F	F	F	A	A	F	F	
LUSI LUIGI	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
MALAN LUCIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	C	F	F	F		F	F	A				
MARINI FRANCO				C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO															
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	C	F	C	F	C	C	C	A	C	A	C	F
MASSIDDA PIERGIORGIO															
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	F	C	C	F	C	C	C	C				C	C	C	C
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	C	F	F	F		F	F	A	A	F	F	F
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
MILANA RICCARDO				C	F	F	F	F	F	F	A	A			
MOLINARI CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
MONTANI ENRICO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTI CESARINO				F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
MORANDO ENRICO	F	F		C		F	F	F	F	F		A	F	F	F
MORRA CARMELO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
MUGNAI FRANCO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MURA ROBERTO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUSI ADRIANO								F	F		A	A	F	F	F
MUSSO ENRICO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NANIA DOMENICO	P	P	P	P	P	P	P	P							
NEGRI MAGDA	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
NESPOLI VINCENZO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0376 del 11/05/2010 14.37.30 Pagina 6

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000015														
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
NESSA PASQUALE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORSI FRANCO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	F	C	C	F	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO															
PARAVIA ANTONIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	A	C	
PASSONI ACHILLE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
PASTORE ANDREA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDICA STEFANO								C	C	C	C	C	A	C	C
PEGORER CARLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	A	A	F	A	C
PICCIONI LORENZO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
PININFARINA SERGIO															
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
PINZGER MANFRED	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
PISANU BEPPE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PISTORIO GIOVANNI															
PITTONI MARIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PONTONE FRANCESCO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA								F	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	F	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	C	C	F	A	F	C	C	C	C	C	C			C
RAMPONI LUIGI		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RANDAZZO NINO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	C	F	F	F		F	F	A	A	F	F	F
RIZZI FABIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
ROSSI NICOLA				C	F	F	F				F	A		F	F
ROSSI PAOLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
RUSSO GIACINTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUTELLI FRANCESCO									C	F	C	C	C	A	F

Seduta N. 0376 del 11/05/2010 14.37.30 Pagina 7

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000015														
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
SACCOMANNO MICHELE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	F	C						C							
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
SANTINI GIACOMO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SARRO CARLO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA															
SCALFARO OSCAR LUIGI															
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
SCARABOSIO ALDO		C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	C	C	F	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO															
SCIASCIA SALVATORE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
SIBILIA COSIMO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	C			F	F	F	F	A	A	F	F	
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	C		F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STIFFONI PIERGIORGIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
TANCREDI PAOLO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOFANI ORESTE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	C	F	F	F		F	F	A	A	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	F	C	F	F									
TORRI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TOTARO ACHILLE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO															
VACCARI GIANVITTORE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
VALENTINO GIUSEPPE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VERONESI UMBERTO															

Seduta N. 0376 del 11/05/2010 14.37.30 Pagina 8

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000015														
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
VETRELLA SERGIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA		C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	M	M	C	F	C	C	C	C	C	C					C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO															
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
VITALI WALTER			F	C	F	F	F	F		F	A	A	F	F	
VIZZINI CARLO															
ZANDA LUIGI	F	F	F	C	F	F	F		F	F	A	A	F	F	F
ZANETTA VALTER	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C		
ZANOLETTI TOMASO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	F	F	F	C											

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Astore, Augello, Caliendo, Caselli, Castelli, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Contini, D'Alì, Davico, Dell'Utri, Delogu, Divina, Fasano, Giovanardi, Longo, Mantica, Mantovani, Messina, Molinari, Oliva, Palma, Pera, Piccone, Poli Bortone, Sanciu, Stancanelli, Torri, Viceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Coronella, De Angelis, De Luca, De Toni, Izzo e Piscitelli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Giaretta, Russo e Saro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa-UEO.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 6 maggio 2010 è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione – approvata nella seduta del 28 aprile 2010 dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali), ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sul Libro verde «Diritto d'iniziativa dei cittadini europei» – (COM(2009) 622 def.) (Atto comunitario n. 61) e sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010) 119 def.) (Atto comunitario n. 62).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati (*Doc*. XVIII, n. 27).

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196), la 1ª Commissione permanente potrà esprimere le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in tempo utile affinché quest'ultima possa esprimere il parere entro il termine assegnato del 17 maggio 2010.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Pinzger Manfred, Thaler Ausserhofer Helga
Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle al di sotto della soglia di povertà (2166)
(presentato in data 06/5/2010);

Senatori Pinzger Manfred, Thaler Ausserhofer Helga
Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonchè presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (2167)
(presentato in data 06/5/2010);

Senatore D'Alia Gianpiero
Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168)
(presentato in data 07/5/2010);

Senatore Malan Lucio
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (2169)
(presentato in data 06/5/2010);

Ministro affari esteri
(Governo Berlusconi-IV)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009 (2170)
(presentato in data 07/5/2010);

Ministro economia e finanze
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Berlusconi-IV)
Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro (2171)
(presentato in data 10/5/2010);

Senatrice Armato Teresa
Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (2172)
(presentato in data 10/5/2010);

DDL Costituzionale
Senatore Cutrufo Mauro
Norme in materia di istituzione di un'Assemblea Costituente per la revisione della II Parte della Costituzione (2173)
(presentato in data 10/5/2010);

Senatori Finocchiaro Anna, Della Monica Silvia, D'Ambrosio Gerardo, Zanda Luigi, Casson Felice, Latorre Nicola, Carofiglio Gianrico, Chiurazzi Carlo, Galperti Guido, Maritati Alberto, Adamo Marilena, Ceccanti Stefano, Incostante Maria Fortuna, De Sena Luigi, Serra Achille
Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati (2174)
(presentato in data 11/5/2010);

Senatore Scanu Gian Piero
Norme finalizzate ad incrementare il tasso di occupazione dei lavoratori anziani e a differirne l'uscita dal mercato del lavoro (2175)
(presentato in data 11/5/2010).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
Commissioni 1ª e 2ª riunite
Sen. D'Alia Gianpiero
Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 07/05/2010);

5ª Commissione permanente Bilancio
Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro (2171)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea); È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
(assegnato in data 10/05/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Malan Lucio
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di requisiti e tempi nelle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana (1803)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 11/05/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Stradiotto Marco
Disposizioni in materia di spese per pubblicazioni, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli enti locali (2120)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 11/05/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Perduca Marco, Sen. Poretti Donatella
Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere (2127)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 11/05/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Perduca Marco, Sen. Poretti Donatella
Introduzione del titolo VII-bis al libro primo del codice civile, in materia di assunzione della responsabilità genitoriale (2132)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 11/05/2010);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per concedere nuove risorse per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri (2094)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 11/05/2010);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008 (2117)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 11/05/2010);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Torri Giovanni
Disposizioni in materia di federazioni sportive nazionali del CONI (2018)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 11/05/2010);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Vaccari Gianvittore
Etichettatura dei prodotti e impiego dell'indicazione «Made in Italy» nel settore dell'occhialeria (2078)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 11/05/2010);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Dep. Damiano Cesare ed altri
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori (2147)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
C. 2100 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C. 2157, C. 2158, C. 2452, C. 2890, C. 3102);
(assegnato in data 11/05/2010);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Bianco Enzo ed altri
Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata (2152)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 11/05/2010);

Commissioni 1ª e 2ª riunite
Sen. Finocchiaro Anna ed altri
Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati (2174)
previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 11/05/2010).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Mauro Cutrufo, in data 7 maggio 2010, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Cutrufo. – «Norme istitutive dell'Assemblea costituente per la revisione della parte II della Costituzione» (115).

Il senatore Gianpiero D'Alia, in data 7 maggio 2010, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: D'Alia. – «Norme in materia di corruzione» (2041).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 10 maggio 2010

Onorevole Presidente,

La informo che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, adottato su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono state confermate le deleghe di funzioni conferite in data 26 giugno 2009 ai Vice Ministri dello sviluppo economico on. Paolo ROMANI e on. dott. Adolfo URSO.

F.to Silvio Berlusconi»

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 5 maggio 2010, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 – la proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) (n. 66).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 31 maggio 2010.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 aprile 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 1976, n. 187, la determinazione, per l'anno 2010, dei contingenti massimi dei beneficiari delle indennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª Commissione permanente (Atto n. 377).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 maggio 2010, ha inviato un documento contenente le Note preliminari agli stati di previsione del bilancio dello Stato per l'anno 2009 (Atto n. 379).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 aprile 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, la relazione sull'attività ed il bilancio consuntivo della Società «Dante Alighieri», relativi all'anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 7ª Commissione permanente (Atto n. 380).

Con lettere in data 28 aprile 2010, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Castione dello Presolana (BG); Sannazzaro de' Burgondi (PV); Vercelli (VC).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 maggio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica concernente l'andamento dell'economia nel 2009 e l'aggiornamento delle previsioni per il 2010-2012 (*Doc*. XXV-*bis*, n. 2) nonché la situazione di cassa al 31 dicembre 2009 e la stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2010 (*Doc*. XXV, n. 7).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 maggio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la relazione sull'andamento e attività degli organi di giurisdizione tributaria, riferita all'anno 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc*. CLV, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 maggio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati, ottenuti nel corso del-

l'anno 2009, in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche amministrazioni (*Doc.* CLXV, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª ed alla 6ª Commissione permanente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 maggio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, la relazione, predisposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, riferita all'attività svolta dal Consiglio stesso nell'anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (*Doc*. CCXV, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 maggio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2004, n. 104, la relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del primo semestre 2009, in conseguenza dell'applicazione della legge in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc.* CL, n. 3).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 maggio 2010, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'ENEL SpA, per l'esercizio 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 194).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 maggio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione sul costo del lavoro pubblico, aggiornata al mese di marzo 2010 (*Doc*. XC, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 maggio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 11, comma 7, della legge 4 marzo 2009, n. 15, la relazione per l'anno 2010 sullo stato delle procedure in corso per il potenziamento dei controlli sulle gestioni (*Doc.* CCXXVIII, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Con lettere in data 31 marzo e 28 aprile 2010 sono state inviate, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2009 dai seguenti difensori civici:

della regione Abruzzo (*Doc*. CXXVIII, n. 23);
della regione Veneto (*Doc*. CXXVIII, n. 24).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 6 maggio 2010, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ala libera circolazione dei lavoratori dell'Unione (COM (2010) 204 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è stato deferito – in data 7 maggio 2010 – alla 11ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 giugno 2010.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla Commissione di merito entro il 10 giugno 2010.

Interpellanze

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* – Premesso che:

sulla base degli studi dell'agenzia di *rating* Moody's, le maggiori agenzie di stampa nazionali ed internazionali, nei giorni immediatamente trascorsi, hanno titolato alternativamente alle ore 11.47 del 6 maggio 2010: «Crisi: Moody's, banche a rischio in Italia e altri quattro Paesi» e alle ore 9.35 del 7 maggio 2010: «Crisi: Moody's, Italia non è tra i Paesi più a rischio»;

conseguentemente, tra il primo e il secondo lancio, in poco più di 24 ore, si è registrata una discesa in picchiata di tutti i titoli bancari, una delle sedute più rovinose degli ultimi mesi. L'indice dei titoli italiani del comparto (Ftse It Banks) ha ceduto il 7,13 per cento, con cali superiori al 10 per cento nei momenti di maggior panico, con dati analoghi per il resto dell'Europa;

l'agenzia di *rating* Moody's, con un improvviso *revirement*, ha reso noto in data 7 maggio 2010 che l'Italia è tra i Paesi meno a rischio sul fronte della crisi globale. L'agenzia internazionale ha messo in evidenza che «il sistema bancario italiano è risultato meno esposto» durante le turbolenze di questi mesi. Quanto al debito, Moody's osserva che «l'Italia ha bisogno di uno sforzo relativamente moderato per tenerlo sotto controllo»;

come si legge nelle dichiarazioni del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, l'allarme lanciato da Moody's per le banche italiane è «uno dei casi scuola di attacco speculativo: si diffondono notizie non vere e si provoca una reazione da parte di potenziali speculatori. Immediatamente dopo, un'altra agenzia di *rating* dice il contrario», riferendosi all'agenzia Fitch;

il rapporto pubblicato da Moody's riferisce da una parte di un rischio «sistemico», non di una debolezza intrinseca, del sistema bancario italiano, dall'altra ne sottolinea la solidità come si legge nella parte finale del rapporto: «L'Italia nonostante la sua vulnerabilità ha resistito decisamente alla crisi». A seguire: «Il sistema bancario è ben posizionato per difendersi dalle sfide cicliche. Il rischio maggiore (anche se poco probabile secondo noi) è quello di un contagio "Mediterraneo" nella percezione

degli investitori, che potrebbe esercitare una pressione indiretta sul sistema bancario»;

da quanto si apprende da un articolo apparso il 7 maggio 2010 su «la Repubblica» una replica intervenuta in data 6 maggio 2010 «di »fonti di Bankitalia« (...) è sembrata una critica piccata all'analisi di Moody's, alimentando l'equivoco che l'agenzia parlasse di una debolezza strutturale del sistema bancario italiano»;

inoltre «il Ministro del lavoro Maurizio Sacconi ha definito il rapporto di Moody's "assolutamente infondato". Persino l'agenzia Fitch è entrata nella polemica, ribadendo che il proprio rating rimaneva stabile»;

a riguardo «le agenzie di stampa hanno diffuso il commento del premier Berlusconi, che affermava che "le agenzie di rating ormai hanno perso credibilità e Moody'sbaglia perché il nostro sistema bancario è solido". Nel frattempo nei mercati europei è successo il disastro. Molti investitori statunitensi nel pomeriggio hanno venduto le azioni dei bancari italiani, per mettersi al riparo dal "rischio contagio sovrano", indicato da Moody's»;

nell'articolo si fa notare che in data 7 maggio 2010 arrivava il nuovo rapporto di Moody's, e le borse timidamente risalivano;

se, da un lato, i timori di un contagio nell'Europa del Mediterraneo della crisi greca si diffondono, ad alimentare le paure c'è la presa di posizione di Moody's: il pericolo che la crisi di Atene coinvolga altri Paesi europei esiste e riguarda soprattutto Portogallo, Spagna, Irlanda, Italia e Gran Bretagna;

un allarme che ha chiamato in causa anche il nostro Paese, ma che altre agenzie di *rating* comunque hanno ridimensionato e sul quale la stessa Moody's ha, dopo appena 24 ore, corretto il tiro;

il rapporto di Moody's sui rischi per il sistema bancario europeo ha innescato quindi una vera e propria bufera e il «tonfo» delle borse europee, in particolare di quella italiana, è la dimostrazione di come i giudizi delle agenzie di *rating* rappresentino un fattore che può esacerbare gli animi;

la Banca centrale europea ha lasciato invariato all'1 per cento il tasso di riferimento principale in Eurolandia, come ampiamente previsto dal mercato;

a dimostrazione dell'evidente errore valutativo commesso da Moody's, l'agenzia Fitch, esaminando i dati relativi al sistema Italia, ha mantenuto un giudizio inalterato giudicando positivamente l'operato degli istituti bancari;

è dunque apparsa evidente una «insolita» attività sul mercato borsistico, che ha innescato il crollo dei valori, e si impone dunque un'azione a tutela degli investitori;

a quanto risulta all'interrogante la Consob, solo dopo lo sconquasso, ha avviato accertamenti per verificare eventuali anomalie o irregolarità nelle contrattazioni sui mercati nelle sedute degli ultimi giorni, ma, come al solito, non ha fatto nulla per prevenire rischi sistemici;

delle tensioni sui mercati venerdì 7 maggio hanno risentito anche le borse asiatiche. A Tokyo l'indice Nikkei ha lasciato sul terreno il 3,1 per cento. La Banca centrale del Giappone ha immesso sul mercato liquidità per 2.000 miliardi di yen, pari a circa 17 miliardi di euro, per la prima volta dallo scorso 2 dicembre 2009. La borsa di Seul ha perso il 2,2 per cento, Hong Kong lo 0,7 per cento e i mercati australiani il 2 per cento;

considerato che:

la presa di posizione dell'agenzia di *rating* Moody's non appare in alcun modo fondata ed ha ingiustificatamente causato panico tra gli investitori;

il sistema italiano è robusto, come è stato replicato tanto dalla Banca d'Italia quanto dall'agenzia di rating Fitch;

in un altro articolo, apparso su «la Repubblica» del 6 maggio, si legge che: «Il *rating* della nostra agenzia sul debito sovrano italiano – spiega Christian Scarafia, *senior director* nel gruppo financial institutions di Fitch Italia – è di "AA-", con un andamento stabile per il prossimo futuro». Secondo Fitch «Le banche italiane hanno saputo reagire bene, grazie soprattutto ad un modello di business tradizionale basato principalmente sulla raccolta tra la clientela»;

la Banca centrale europea ha commentato che «"Non abbiamo discusso l'opzione" di acquistare i titoli di Stato europei, e "non abbiamo mai discusso in alcun modo un'ipotesi di procedura di default di Stati di Eurolandia": anche dal presidente della Bce Jean-CLaude Trichet arriva una rassicurazione, che riguarda tutti i Paesi dell'area euro, Portogallo compreso. "Grecia e Portogallo non sono nella stessa barca", sottolinea in particolare Trichet, aggiungendo che "ovviamente ci aspettiamo che tutti i Paesi facciano gli aggiustamenti richiesti" sul piano dei conti pubblici. Il presidente della Bce ha ribadito che »un default della Grecia è fuori questione«. La Bce (...) ha lasciato invariati i tassi d'interesse, e Trichet ha spiegato che il livello dei tassi d'interesse europei resta "appropriato", e le aspettative di inflazione "restano ben ancorate", il che fa pensare che non ci saranno ritocchi al rialzo, quantomeno nel breve periodo. Trichet ha anche risposto alla domanda di un giornalista sulla creazione di un'agenzia di rating europeo (che contrasti le contestate Moody's, S&P e Fitch): "È una questione che resta aperta ma non solo in Europa. Come in qualsiasi settore più concorrenza c'è, meglio è"»;

già in data 16 agosto 2007 Adusbef (Associazione per la difesa dei consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assicurativi) presentava un esposto-denuncia ad alcune Procure della Repubblica, in particolare quelle di Milano e Roma, per chiedere di verificare il gravissimo comportamento delle agenzie di *rating* (specie le 3 sorelle americane come Moody's, Standard & Poor's e Fitch), che avevano emesso rapporti lusinghieri da tripla «A» (il massimo dell'affidabilità) sui mutui *sub-prime*, per indurre il mercato ad acquistare prodotti finanziari che già all'origine, oltre ad essere rischiosissimi, erano fasulli ed avariati;

nell'esposto-denuncia Adusbef, oltre a ripercorrere la crisi dei mutui *sub-prime* americani e dei prodotti derivati poneva l'accento sulle fret-

tolose revisioni al ribasso, oltre 2.000 negli ultimi 30 giorni, dei *report* lusinghieri emessi in precedenza e declassati a prodotti spazzatura da *junke bond*, oltre alla descrizione minuziosa delle stesse agenzie e del loro azionariato,

si chiede di sapere:

se il Governo si a a conoscenza di quali siano le motivazioni per cui un'agenzia di *rating*, di grande livello e reputazione come la Moody's, diffonda notizie pessimistiche errate di grande rilevanza, in un periodo in cui il mercato finanziario è estremamente nervoso ed i risparmiatori sono disorientati dall'accavallarsi di notizie contraddittorie ed intimoriti dal fatto che vedono crollare i titoli dei Governi come castelli di carte;

se non ritenga che il comportamento di Moody's, circa i rischi che correrebbero le banche in Italia, determinando una drammatica caduta della borsa di Milano e suscitando allarme nei risparmiatori senza che ciò sia minimamente giustificato, non abbia leso i diritti e gli interessi di quella moltitudine di consumatori che fanno ricorso al mercato di borsa come fonte di reddito, principale e non;

se non ritenga opportuno valutare la gravità dell'episodio tenendo presente che sulla stima della solvibilità di uno Stato non influiscono solo i giudizi sul suo debito e sulla capacità della finanza pubblica di fronteggiare eventuali emergenze, ma anche, ed in modo rilevante, il grado di solidità del sistema bancario, in quanto esso di solito detiene nel suo portafoglio anche molti titoli del debito pubblico dello Stato e dei Governi regionali e locali. Ciò tenendo peraltro conto che se il sistema bancario va in crisi esso deve vendere tali titoli anziché comperarne altri, atteso che tale attività influisce sulle quotazioni dei titoli e sulla capacità del Governo di emettere nuovi titoli del debito;

se, alla luce dei fatti esposti in premessa, il Governo non ritenga, inoltre, che l'atteggiamento dell'agenzia di *rating* in questione sia finalizzata ad abbattere la solvibilità dello Stato per finalità prettamente speculative a vantaggio di rapporti di puro interesse con alcune banche d'affari visto che spesso a controllare le società di *rating* sono fondi e investitori americani (ad esempio il primo azionista di Moody's è la Berkshire Hataway che fa riferimento a Warren Buffett);

se il Governo sia a conoscenza di procedure di indagine aperte presso la Procura di Roma in relazione agli esposti presentati nel 2007 contro le agenzie di *rating* ed, eventualmente, a che punto sia il loro decorso;

se sia a conoscenza di come sia intervenuta in questi anni la Consob, a tutela della trasparenza dei mercati, per controllare la speculazione relativamente all'impatto sui prezzi azionari dei giudizi della agenzie di *rating*;

se non intenda, infine, valutare la possibilità di promuovere un'azione risarcitoria nei confronti della società di *rating* Moody's riguardo all'esposizione dello Stato italiano e ad eventuali perdite subite dal nostro Paese.

(2-00208)

Interrogazioni

CAFORIO, BELISARIO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che gli interroganti hanno già presentato due interrogazioni a risposta orale in 4ª Commissione (Difesa), 3-01142 e 3-01223, relative alla situazione dell'arsenale militare di Taranto e della sede distaccata di Brindisi;

considerato che:

da notizie di stampa apparse il 5 maggio 2010 sul giornale «Puglia quotidiano di Vita regionale», si apprende che l'amministrazione militare centrale sarebbe in procinto di emanare bandi di gara riguardanti la manutenzione e l'ammodernamento delle unità navali di vecchia e nuova generazione e che gli stessi interesserebbero, secondo fonti attendibili, anche gli arsenali di Taranto;

dalla partecipazione a tali bandi sarebbero escluse le aziende dell'indotto arsenalizio di Taranto, a causa della particolare tipologia contrattuale, denominata *temporary support*, che verrebbe adottata nell'assegnazione dei lavori: tale disciplina contrattuale risulta essere fortemente restrittiva, in quanto presuppone il possesso di particolari requisiti di carattere tecnico che le aziende operanti negli indotti navalmeccanici di Taranto non posseggono. Analogo problema si presenterebbe per le aggregazioni costituite dalle stesse aziende al fine di partecipare a bandi di gara di una certa entità;

a giudizio degli interroganti, appare incomprensibile l'orientamento assunto dall'amministrazione militare, atteso che le stesse unità navali oggetto dei lavori sono state già sottoposte ad attività manutentiva da parte delle imprese locali ora escluse dal bando di gara. Tale orientamento comporta non solo il superamento delle aziende operanti nell'indotto ma, soprattutto, del sistema arsenalizio nel suo complesso, inteso quale polo manutentivo di importanza strategico-militare,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di tali orientamenti dell'amministrazione militare centrale che, se confermati, costituirebbero un'ulteriore mortificazione del territorio salentino, già fortemente sofferente dal punto di vista economico ed occupazionale;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare che ciò avvenga.

(3-01314)

DELLA SETA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

nei prossimi giorni, dal 20 al 22 maggio 2010, si terrà la Conferenza nazionale per la biodiversità. Tale importante iniziativa avrà luogo all'università «La Sapienza» di Roma, tappa fondamentale verso la successiva adozione, entro la fine del 2010, della strategia nazionale per la biodiversità;

per garantire un approccio multidisciplinare della Conferenza, che coinvolga il mondo politico, accademico, scientifico, economico e sociale, il Ministero ha voluto promuovere un'ampia consultazione tra i diversi soggetti interessati, anche per assicurare un percorso condiviso e partecipato;

per questo sono stati organizzati alcuni *workshop* che vedranno avvicendarsi tre relazioni principali sui temi della biodiversità in rapporto ai servizi ecosistemici, ai cambiamenti climatici e alle politiche economiche, i tre grandi argomenti individuati dalla «Carta di Siracusa» del G8 ambiente del 2009;

ritenendo questo un appuntamento di straordinaria importanza per il nostro Paese, l'interrogante non comprende i motivi per cui non sono state coinvolte anche le associazioni venatorie nazionali riconosciute e, tantomeno, gli ambiti venatori, associazioni pubbliche nelle quali sono presenti rappresentanti delle organizzazioni ambientaliste, venatorie e agricole cui è affidata, per legge, la gestione della fauna selvatica italiana che costituisce patrimonio indisponibile dello Stato e tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;

è importante anche evidenziare che, l'11 maggio 2010, Osvaldo Veneziano, presidente dell'Arci Caccia, ha inviato una nota al Ministro in indirizzo nella quale evidenza l'opportunità che, perlomeno, gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini più virtuosi e impegnati nella coerente e rigorosa applicazione della normativa possano essere coinvolti nella Conferenza,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi che hanno condotto alla scelta di escludere le associazioni venatorie nazionali riconosciute e, tanto più, gli ambiti venatori tra i partecipanti alla Conferenza nazionale per la biodiversità;

se il Ministro in indirizzo non ritenga invece opportuno riconsiderare tale decisione invitando anche le associazioni venatorie nazionali riconosciute.

(3-01316)

LONGO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 10 febbraio 2010 l'interrogante è venuto a conoscenza, da fonti giornalistiche, di un fatto accaduto il medesimo giorno che appare di inaudita gravità. Da quanto si è potuto apprendere il Presidente relatore di un collegio giudicante presso la Corte di appello di Milano, dottor Giovanni Scaglioni, aveva già scritto e sottoscritto l'integrale contenuto di una sentenza, statuente l'infondatezza del ricorso in appello presentato dalla difesa, prima che avesse luogo il relativo dibattimento;

tale fatto, come risulta dalle cronache, era stato involontariamente appreso dallo stesso difensore ricorrente, avvocato Paolo Cerruti, iscritto all'Ordine degli avvocati di Napoli;

l'avvocato, nei giorni successivi, contattava la segreteria dell'interrogante e inviava un'esauriente documentazione relativa alla vicenda tra cui si ritrovano le deduzioni e le osservazioni da lui comunicate per

iscritto al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano (detta documentazione è stata trasmessa in allegato alla presente interrogazione e resta acquisita agli atti del Senato);

egli riferiva di essersi recato, nelle more di una camera di consiglio celebrata per altri procedimenti, nell'aula di udienza presso il tavolo della Presidenza sopra il quale erano pubblicamente esposti vari fascicoli processuali, tra i quali quello intestato con il nome del proprio assistito. Dopo aver chiesto al cancelliere di poterlo compulsare al fine di verificare legittimamente se la documentazione in proprio possesso fosse completa, e nell'assenza di una qualsiasi dicitura che potesse far pensare ad un incarto riservato, elemento tra l'altro escluso anche dalla sua collocazione, trovava all'interno la suindicata sentenza «dattiloscritta, completa in ogni sua parte, mancante del solo frontespizio e della firma degli altri due componenti del Collegio» (da quanto risulta dalla citata documentazione trasmessa in allegato al presente atto);

egli immediatamente avvertiva, per via telefonica, il proprio Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, il quale a sua volta tempestivamente informava il Consiglio dell'Ordine di Milano. Si presentava così in aula una piccola delegazione di avvocati appartenenti al Consiglio dell'Ordine e alla Camera penale di Milano che suffragavano le ragioni, la delusione e lo sgomento del difensore;

considerata la palese e manifesta anticipazione della decisione, il Sostituto procuratore generale, dottoressa Isabella Pugliese, chiedeva ed otteneva l'astensione del collegio giudicante e la sua sostituzione. Il difensore provvedeva a far verbalizzare l'accaduto e richiedeva al giudice di acquisire in atti la preordinata sentenza, richiesta questa inspiegabilmente non accolta;

successivamente la locale magistratura, anziché prendere immediati provvedimenti nei confronti di tale magistrato, incredibilmente riteneva che la persona da sanzionare fosse l'avvocato Cerruti. Questi rendeva edotto l'interrogante infatti che, in seguito all'accaduto, il Sostituto procuratore generale redigeva una relazione (trasmessa in allegato alla presente interrogazione e acquisita agli atti del Senato) nella quale si intendeva offensivamente ed ingiustamente qualificare la sua condotta come un mero «frugare» in atti processuali asseritamente non consultabili e si prospettava il preconfezionato provvedimento giurisdizionale come una mera «bozza di decisione». E addirittura lo stesso Presidente del collegio, intervistato *in loco* dai giornalisti, dichiarava «Hanno messo le mani nelle mie carte. Io ho preparato una bozza di decisione, per quello che poteva essere il giudizio del collegio, che poi poteva esser completato diversamente. Ma un avvocato ha messo abusivamente le mani nelle mie carte e non lo poteva fare. Era solo un appunto e non la preparazione di un atto già assunto. Quello che conta è la decisione finale, non quello che ha in mente prima un giudice» (si vedano gli articoli reperibili sui siti *Internet* dei quotidiani «Corriere della Sera» e «Il Giornale» del 10 febbraio 2010);

traspare dalla documentazione pervenuta all'interrogante che ciò che il giudice denominava «mie carte» abbia in realtà un nome diverso,

ossia fascicolo per il dibattimento, di cui la legge prevede espressamente la facoltà di visione ad opera della difesa, facoltà che evidentemente non piace al magistrato in questione tanto da intendere il suo esercizio come una condotta abusiva;

ciò che il giudice e il Sostituto procuratore vorrebbero qualificare come mera «bozza» o persino «appunto» appare all'interrogante essere invece un'inqualificabile, inaccettabile, illegittima e preconfezionata sentenza completa di motivazione e dispositivo. E a suggellare questa evidenza non vi sono solo le dichiarazioni del difensore, sostenute anche dagli avvocati intervenuti, ma per giunta le foto della stessa da lui scattate per mezzo di un telefono portatile (trasmesse in allegato alla presente interrogazione). Esse confermano a giudizio dell'avvocato Cerruti che nel provvedimento «venivano pedissequamente esaminati tutti i singoli motivi di gravame concludendo per la conferma della sentenza». Oltre alla completezza, la forma dattiloscritta e l'avvenuta sottoscrizione del Presidente del collegio fanno accostare questo scritto ad un modello prestampato da far firmare ai rimanenti componenti piuttosto che ad un semplice lavoro preparatorio;

ciò che, se possibile, risulta essere ancor più grave, è che la legittima protesta dell'avvocato Cerruti, anziché procurare una sanzione a quel giudice, ha provocato a lui un incredibile esposto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, presentato dall'Avvocato generale presso la Corte di appello di Milano, per violazione dell'onorabilità della professione legale (come risulta dalla documentazione trasmessa in allegato al presente atto di sindacato ispettivo). Nessuna conseguenza, invece, sembra essere ricaduta, per mezzo di provvedimenti adottati dagli organi competenti, sui soggetti che si sono resi responsabili di un *vulnus* così profondo non solo al tessuto normativo del codice di rito e al diritto di difesa costituzionalmente tutelato e che deve essere rispettato in ogni processo, ma anche al valore intangibile di una giustizia amministrata con dignità in nome del popolo italiano,

si chiede di sapere se, in considerazione di quanto riportato nelle premesse, il Ministro in indirizzo ritenga sussistere l'opportunità di far accertare, in forza delle proprie competenze, i fatti suindicati e di voler far verificare, per il Presidente del collegio e per il Procuratore generale, le cui condotte lasciano increduli, la sussistenza di eventuali illeciti disciplinari.
(3-01319)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SERAFINI Anna Maria, VERONESI, BASSOLI, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASTICO, CECCANTI, CHIAROMONTE, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FONTANA, GARAVAGLIA Mariapia, GHEDINI, MARINO Mauro Maria, MAZZUCONI, PAPANIA,

PASSONI, PEGORER, VITA, RUSCONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in attuazione di quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, si prevede uno stanziamento (variabile di anno in anno) per la realizzazione del servizio scuola in ospedale al fine di consentire l'assolvimento del diritto allo studio anche nell'ambito ospedaliero;

detto stanziamento, da ripartire tra le varie Regioni in base al numero delle sezioni ospedaliere, è finalizzato, tra le altre cose, al finanziamento del servizio di istruzione domiciliare, aumentato molto negli ultimi anni a causa della drastica riduzione della durata dei ricoveri ospedalieri;

il servizio di istruzione domiciliare rappresenta un'importante risposta ai bisogni che derivano da una malattia e dai conseguenti periodi di cura a domicilio, i quali, costringendo l'alunno a casa, aumentano il rischio di dispersione scolastica e di penalizzazione dello studente, costretto, suo malgrado, a non frequentare la scuola;

la riduzione di anno in anno (si è passati dai 516 milioni di euro del 1997 ai 140 milioni di euro del 2009) dei finanziamenti complessivi previsti alla legge n. 440 del 1997 per l'offerta formativa e l'incertezza di erogazione dei fondi, per entità e tempistica, provocano gravi disfunzioni a livello organizzativo e di programmazione degli interventi;

i 140 milioni stanziati per l'anno 2009 non sono ancora stati erogati;

nell'ambito dei 140 milioni previsti per l'offerta formativa, la mancata erogazione dei 3 milioni destinati al finanziamento dei servizi scuola in ospedale e istruzione domiciliare comporta l'impossibilità per molti alunni, i quali, a causa della loro malattia, sono seguiti solo saltuariamente in ospedale, pur non potendo frequentare la scuola normale, poiché, per esempio, sono immunodepressi a causa del trattamento chemioterapico, di usufruire dell'istruzione domiciliare e il rischio di perdere l'anno scolastico;

premesso inoltre che:

la particolare offerta formativa che si sviluppa attraverso tali servizi contribuisce a tutelare contestualmente due diritti costituzionalmente garantiti, quello alla salute e quello all'istruzione, rivolti a una fascia di alunni in difficoltà;

tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico;

la creazione negli ospedali delle condizioni necessarie affinché il bambino malato non interrompa i legami con l'ambiente scolastico di provenienza e, al tempo stesso, trovi occasioni di socializzazione e di impegno ha consentito alla scuola di entrare a pieno titolo anche nel programma terapeutico. Tre sono i livelli del servizio: scuola in ospedale, istruzione domiciliare e interventi di formazione;

la scuola in ospedale oggi è diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola e nei principali ospedali e reparti pediatrici del territorio nazionale. Tale intervento è volto ad assicurare agli alunni ricoverati pari opportunità, mettendoli in condizione, ove possibile, di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze al fine di facilitare il loro reinserimento nei contesti di provenienza e di prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica;

il servizio di istruzione domiciliare costituisce un ampliamento dell'offerta formativa, riconoscendo ai minori malati, ove necessario, il diritto-dovere all'istruzione anche a domicilio. Con la riduzione dei periodi di degenza ospedaliera, seguita all'approvazione del piano sanitario 2002-2004, oggi, anche nei casi più gravi, si tende a rimandare a casa il bambino o il ragazzo, continuando a seguirlo in *day hospital* per tutto il periodo della cura. In questi casi, a seguito dell'approvazione di uno specifico progetto, il minore impossibilitato alla frequenza scolastica per almeno 30 giorni può essere seguito direttamente a casa da uno o più docenti;

ad integrazione dei servizi di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare si organizzano interventi di formazione a più livelli, rivolti sia al personale docente che a quello amministrativo. Ideati per fornire un addestramento *ad hoc* alle risorse coinvolte nelle attività di scuola in ospedale, essi mirano ad ottimizzare la preparazione specifica del predetto personale rispetto alle criticità tipiche dei contesti in questione, migliorando quindi, costantemente il servizio reso all'utenza finale;

sono 156 le scuole (dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore) e 195 le sezioni ospedaliere (ogni scuola può avere più di una sezione ospedaliera) impegnate nei suddetti servizi, con 604 docenti all'interno degli ospedali e altrettanti impegnati nel servizio di istruzione domiciliare;

considerato che:

la direttiva n. 93 del 2009 del Ministro in indirizzo ha previsto per l'anno 2009 le iniziative finalizzate al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di *day hospital*;

sulla base della suddetta direttiva il Ministero ha predisposto il piano di riparto delle risorse per la scuola in ospedale e per il servizio di istruzione domiciliare, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009,

si chiede di sapere:

per quali motivi le risorse già stanziate e già ripartite per tali servizi non siano state a tutt'oggi ancora erogate agli Uffici scolastici regionali destinatari delle suddette risorse in base al richiamato piano di riparto;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire al più presto l'effettiva erogazione agli Uffici scolastici regionali dei fondi già stanziati per la realizzazione dei servizi scuola in ospedale, istruzione domiciliare e interventi di formazione, al fine di garantire a tutti il diritto allo studio e alla formazione della persona, anche e soprattutto in situazioni di difficoltà.

(3-01313)

DONAGGIO, CASSON, STRADIOTTO, NEROZZI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Nuova Pansac SpA, azienda *leader* e tecnologicamente all'avanguardia a livello europeo nella tecnologia dell'estrazione di film in bolla, con sede a Mantova, sta attraversando ormai da mesi una grave crisi finanziaria dovuta alla carenza di liquidità che ha comportato una riduzione della produzione pari al 15 cento;

la grave crisi aziendale sta destando forti allarmi per il futuro di centinaia di famiglie e per le condizioni complessive di una vasta area del territorio veneto che verrebbe profondamente penalizzata dalla perdita di una delle realtà industriali più interessanti del nostro Paese;

l'azienda occupa complessivamente 860 lavoratori, di cui circa 700 in provincia di Venezia, tra Malcontenta di Mira, Marghera e Portogruaro;

considerato che:

la preoccupazione per il futuro dell'azienda e degli occupati è fortemente aumentata a seguito del nuovo piano industriale e finanziario presentato al Ministero dello sviluppo economico il 4 maggio 2010;

in tale sede, i rappresentanti del Consiglio d'amministrazione, presieduto *ad honorem* da Fabrizio Lori, imprenditore e *patron* del Mantova Calcio, hanno rappresentato al Governo l'intenzione di procedere ad un forte ridimensionamento produttivo ed occupazionale, che di fatto si tradurrebbe in un taglio di oltre 440 lavoratori, su 860, di cui 100 presso lo stabilimento di Portogruaro, 100 a Ravenna, 35 a Mantova e altrettanti a Milano, mentre i restanti 170 tagli previsti verrebbero applicati tra Mira (che conta 500 lavoratori), Marghera e Zingonia;

dal nuovo piano industriale e finanziario risulterebbero penalizzati particolarmente i lavoratori dei quattro stabilimenti, tra cui quello di Portogruaro, che il nuovo Consiglio di amministrazione ha definito «improduttivi» e, pertanto, destinati alla chiusura;

lo stabilimento di Portogruaro detiene ancora oggi potenzialità produttive legate alla tipologia di prodotti lavorati, alcuni dei quali sono oggetto di brevetto esclusivo, nonché agli investimenti effettuati negli ultimi anni;

il suddetto piano industriale è stato presentato quando ancora manca l'approvazione delle banche al piano di rientro del debito, presupposto necessario per scongiurare il fallimento,

si chiede di sapere:

quali urgenti misure si intenda adottare per contrastare il grave stato di crisi finanziaria che ha investito la Nuova Pansac SpA;

in particolare, quali iniziative si intenda mettere in campo per garantire il mantenimento delle sedi a rischio di chiusura, come quella di Portogruaro, nonché per affrontare i problemi occupazionali e le ripercussioni economiche e sociali derivanti dalla grave crisi che ha investito l'azienda e anche al fine di scongiurare un'ulteriore contrazione del tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio interessato;

se, a tal fine, non si ravvisi la necessità di attivare urgentemente un tavolo istituzionale, tra Governo, Regioni e i vari soggetti interessati per individuare, anche attraverso il coinvolgimento di Confindustria, un piano industriale che risponda alle esigenze di rilancio della produzione e di riorganizzazione delle diverse attività produttive, salvaguardando l'integrità del gruppo e gli attuali livelli occupazionali;

inoltre, se non si ritenga necessario prevedere nel nuovo piano industriale un graduale e utile ricorso agli ammortizzatori sociali finalizzato al rientro dei lavoratori nella filiera produttiva del gruppo;

se non si ritenga necessario vigilare affinché le eventuali manifestazioni di interesse all'acquisizione dei siti produttivi da parte di potenziali imprenditori acquirenti vengano vagliate anche nel rispetto degli interessi dei lavoratori;

infine, se non si intenda attivare tutte le procedure necessarie per chiarire se la situazione finanziaria di altre società facenti capo all'imprenditore Fabrizio Lori, ed in particolare il Mantova Calcio, abbiano determinato, ovvero contribuito, a mettere in crisi nel giro di pochi mesi un'azienda come la Nuova Pansac SpA che, nella classifica di Business Week, appariva al primo posto tra le imprese italiane che crescono più in fretta in Europa.

(3-01315)

CASSON, DELLA SETA, FERRANTE, GASBARRI, FILIPPI Marco, D'AMBROSIO, VITA. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

a quanto riportato da numerosi quotidiani a diffusione nazionale, Stefano Gugliotta, un giovane romano di 25 anni, la notte del 5 maggio 2010 è stato picchiato da alcuni agenti di polizia vicino allo stadio Olimpico di Roma, dove si disputava la finale di Coppa Italia e successivamente arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nel corso degli scontri tra polizia e tifosi;

il giovane, che afferma di essere completamente estraneo ai fatti addebitati e di non essere nemmeno andato allo stadio a vedere la partita quella sera, è ancora dopo sei giorni agli arresti nel carcere di Regina Coeli e presenta evidenti tumefazioni alla schiena, ad un'anca e ad una coscia, ferite al naso e alla testa, evidentemente provocate dalle manganellate che ha ricevuto;

il video relativo al suo arresto è stato diffuso da una nota trasmissione televisiva e poi ripreso dai telegiornali nazionali: vi appare il ragazzo, indifeso e disarmato, in sella ad un motorino, mentre viene colpito a freddo dagli agenti di polizia in tenuta antisommossa senza alcun evidente motivo e mentre si ascoltano le voci dei testimoni oculari che chiedono di fermare il pestaggio;

è necessario fare al più presto chiarezza sull'accaduto in modo approfondito e senza omissioni o reticenze, in attesa che l'autorità giudiziaria accerti le eventuali responsabilità penali dei soggetti coinvolti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano verificato, fatta salva l'autonomia dell'autorità giudiziaria, quanto è realmente accaduto e se vi siano state responsabilità da parte delle Forze di polizia;

quale sia l'esatta dinamica dei fatti avvenuti nei pressi dello stadio e se corrisponda al vero il fatto riferito da Stefano Gugliotta ad un senatore, che è andato a verificare le sue condizioni di salute, secondo il quale alcuni poliziotti avrebbero chiesto al ragazzo arrestato di firmare un foglio in cui era già barrata la casella in cui si diceva che avrebbe rifiutato visite mediche supplementari, e solo di fronte al suo rifiuto gli è stato permesso di firmare un foglio non ancora compilato.

(3-01317)

PEDICA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in questi giorni è data ampia risonanza da parte dei *media* locali e nazionali alla vicenda di Stefano Gugliotta, il ragazzo che nella notte del 5 maggio 2010, a conclusione della partita di Coppa Italia svoltasi presso lo stadio Olimpico di Roma, avrebbe subito violenza da parte di diversi agenti preposti alla sicurezza della zona circostante lo stadio;

il suddetto Stefano Gugliotta, in seguito a tale episodio, è stato arrestato per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni e, allo stato, si trova in stato di fermo presso l'istituto penitenziario Regina Coeli di Roma;

la notizia del presunto pestaggio è arrivata alle cronache e all'attenzione della pubblica opinione in quanto delle violenze che sarebbero avvenute a danno di Stefano Gugliotta esistono alcuni video amatoriali, girati da testimoni oculari che hanno assistito al brutale evento e che diverse emittenti televisive hanno mandato in onda;

dalla visione di una delle suddette registrazioni si evince che Stefano Gugliotta, fermato da un agente in tenuta antisommossa mentre assieme ad un amico viaggiava in motorino nei pressi dello stadio, viene prima schiaffeggiato dall'agente, e, dopo aver cercato di difendersi, viene poi circondato da una decina di agenti, disarcionato dal ciclomotore e colpito con manganelli e calci senza apparente motivo; si sentono anche le voci dei testimoni oculari che chiedono di fermare il pestaggio, senza ottenere alcun effetto;

come riportato dalle cronache, a Stefano Gugliotta, una volta trasportato presso le celle di sicurezza dello stadio Olimpico, sarebbe stato chiesto dagli agenti di firmare un foglio in cui era già stata barrata la casella in cui si diceva che avrebbe rifiutato visite mediche supplementari; ma il ragazzo si sarebbe opposto riuscendo ad ottenere un nuovo foglio non precompilato e quindi a farsi visitare;

come riportato dai *media*, come testimoniato dalla famiglia e come ha potuto constatare l'interrogante, che ha più volte visitato Stefano Gugliotta presso l'istituto penitenziario, il ragazzo, ancora fortemente scosso per l'accaduto, riporta notevoli ecchimosi su gambe e schiena, punti di sutura in testa, un dente rotto e lesioni su una palpebra;

il segretario dell'Associazione nazionale funzionari di polizia (Anfp), dottor Enzo Letizia, in data 10 maggio 2010, intervistato dal «Corriere della Sera», avrebbe riferito, in merito all'accaduto, che «Ogni domenica e mercoledì, spesso di sera, in occasione delle partite, gli agenti vengono aggrediti dai teppisti fuori dallo stadio (...) E poi permettetemi un'ultima considerazione: certo che l'altro ragazzo sullo *scooter* riusciva a correre proprio bene, nonostante le stampelle»;

oltre al giovane Stefano Gugliotta, la notte del 5 maggio 2010 sarebbero stati arrestati per gli stessi reati altri soggetti, fra i quali Luca Daniele, al quale ugualmente sarebbero state arrecate violenze da parte degli agenti tali da procurargli una vertebra schiacciata con 30 giorni di prognosi, e due studenti abruzzesi di 19 anni, Manuele De Gregorio e Stefano Carnesale, i quali, pur dichiarandosi parimenti estranei ai fatti di cui sono imputati, si trovano al momento in stato di fermo presso l'istituto penitenziario di Regina Coeli,

si chiede di sapere:

quale sia la ricostruzione della dinamica dell'evento in possesso del Ministro in indirizzo;

quali siano le informazioni in merito al presunto tentativo da parte delle Forze di polizia di privare il giovane Stefano Gugliotta del diritto di essere sottoposto a visita medica;

se non si ritenga che, parallelamente al lavoro della magistratura che ha aperto in data odierna un'inchiesta sull'ipotesi di lesioni volontarie a carico degli agenti di polizia, sia utile aprire un'indagine interna che porti all'accertamento di eventuali responsabilità nella vicenda di Gugliotta e degli altri arrestati la notte del 5 maggio 2010;

se il Ministro non intenda attivarsi immediatamente presso il segretario dell'Associazione nazionale funzionari di polizia (Anfp), dottor Enzo Letizia, al fine di chiarire, anche all'opinione pubblica indignata da quanto avvenuto e dalle affermazioni espresse dal dottor Letizia, la posizione ufficiale delle Forze dell'ordine nei confronti dell'evento;

se non si ritenga che gli episodi di violenza ingiustificata da parte delle Forze dell'ordine nei confronti di civili, che hanno interessato recentemente le cronache, non siano anche generati da un malessere derivante dalle difficoltà che le Forze dell'ordine devono affrontare nel lavoro quotidiano, anche a causa dei continui tagli di risorse finanziarie operati dal Governo, tagli che costringono spesso gli agenti a lavorare in situazioni di carenza di organico e persino ad autotassarsi per lo svolgimento dei compiti di pubblica sicurezza;

quali provvedimenti intenda prendere al fine di sanare la difficile condizione e permettere alle Forze dell'ordine di lavorare nella massima serenità e nel rispetto del diritto all'integrità fisica e psichica dei cittadini.

(3-01318)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ADAMO, DELLA SETA. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo.* – Premesso che:

rischia di scomparire il premio Bagutta, il primo premio letterario italiano fondato nel 1926 presso la trattoria Bagutta di Milano: questo perché la storica trattoria ha ricevuto comunicazione di sfratto e l'8 aprile 2010 è stata chiamata in tribunale per fissare la data di rilascio dei locali. Lo sfratto colpisce, insieme alla trattoria Bagutta, anche alcune associazioni d'interesse pubblico ospitate nello stesso stabile;

aperta nel 1924 dalla famiglia Pepori, che tuttora la conduce, la trattoria Bagutta divenne subito cenacolo di artisti, giornalisti e scrittori che qui organizzavano i loro incontri a tavola. Il premio Bagutta venne fondato durante una di queste cene nel 1926 da un gruppo di intellettuali e scrittori tra i quali Riccardo Bacchelli, Paolo Monelli e Mario Vellani Marchi. Il premio Bagutta ha consacrato grandi autori del Novecento, tra cui Vincenzo Cardarelli, Carlo Emilio Gadda, Vitaliano Brancati, Indro Montanelli, Italo Calvino, Primo Levi, Mario Soldati, Carlo Cassola, Natalia Ginzburg, Alberto Arbasino. Ques'anno, la 74esima edizione ha premiato Corrado Stajano con «La città degli untori»;

trattoria e premio sono una cosa sola. La chiusura della trattoria significherebbe la fine di un locale storico che è patrimonio della città, per il suo contributo alla cultura e per le testimonianze che conserva, e la fine di un prestigiosissimo evento letterario di importanza nazionale di cui esistono solamente altri due esempi nel mondo, entrambi a Parigi: il premio Goncourt, la cui giuria si riunisce al ristorante Drouant dal 1914, e il premio Interallié, nato nel 1930 e tenuto al ristorante Lasserre;

con provvedimento del 20 dicembre 1989 il Ministero per i beni e le attività culturali aveva dichiarato «l'antico esercizio denominato Ristorante Bagutta» d'interesse particolarmente importante, ai sensi e per gli effetti della legge 1º giugno 1939, n. 1089, recante («Tutela delle cose di interesse artistico e storico»). Il provvedimento era stato impugnato dai proprietari dell'immobile davanti al Tar della Lombardia, che aveva accolto solo in parte il ricorso, riconoscendo che nel vincolo erano state erroneamente incluse porzioni immobiliari non facenti parte, in origine, dell'antico esercizio. Le sentenze (due) del Tar erano state appellate davanti il Consiglio di Stato, che le aveva infine riformate, annullando totalmente il decreto del 15 febbraio 1990;

successivamente a detta pronuncia intervenivano tre nuovi elementi di rilievo: 1) la legge 1º giugno 1939, n. 1089, è stata sostituita dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 2) la trattoria Bagutta è tornata ad essere costituita dai locali originariamente gestiti all'epoca della nascita della sua fama; 3) il diritto societario, in particolare la disciplina della società a responsabilità limitata, è stato riformato dal decreto legislativo n. 5 del 2003. Quest'ultima innovazione legislativa ha fatto cadere una delle motivazioni sulle quali il Consiglio di Stato aveva basato la propria deci-

sione, cioè l'assunzione da parte del ristorante della forma di società a responsabilità limitata ritenuta di natura e di ispirazione essenzialmente lucrativa: con la riforma del diritto societario, infatti, la srl ha assunto piena autonomia rispetto alla SpA;

contro il provvedimento di sfratto si sono costituiti in giudizio l'Associazione nazionale dei locali storici, di cui la trattoria Bagutta è socio fondatore, l'associazione Italia Nostra, il Comune di Milano e la Camera di commercio,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere a tutela di questo indiscutibile bene culturale, letterario e storico della città di Milano e dell'intero Paese;

come, in particolare, intendano adoperarsi affinché, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, venga rinviata l'esecuzione dello sfratto.

(4-03129)

GRAMAZIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante, è da giorni che circolano notizie negli ambienti giudiziari riguardo ad un possibile coinvolgimento, diretto od indiretto, dell'onorevole Antonio Di Pietro che avrebbe segnalato ai giudici della Procura della Repubblica di Bari che l'onorevole Clemente Mastella sarebbe coinvolto in un'inchiesta inerente ad una truffa. Tutto ciò sarebbe suffragato anche dall'esistenza di registrazioni telefoniche in cui gli interlocutori, presunti appartenenti alla Guardia di finanza, farebbero esplicite considerazioni sull'operato dell'onorevole Antonio Di Pietro, si chiede di sapere se risulti quanto sopra riportato e, in caso affermativo, quali azioni si intendano compiere per verificare eventuali responsabilità disciplinari dei magistrati coinvolti, anche in considerazione di quanto in questi mesi si è discusso e si discute, spesso con toni accesi, sull'uso politico della giustizia.

(4-03130)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che in occasione della presentazione di «Viabilità Italia», il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità del Ministero dell'interno, che si è svolta presso la sala Palatucci del Polo Tuscolano del Ministero, il Capo del Dipartimento della protezione civile, Guido Bertolaso, ha affermato che «è intendimento della Protezione Civile realizzare attraverso Isoradio un canale di pubblica utilità per le emergenze, poiché la comunicazione delle informazioni è vitale per aiutare gli utenti in difficoltà sulle autostrade italiane e in tutti i settori della mobilità»;

considerato che:

il sottosegretario Bertolaso ha ricordato di aver già avanzato questa proposta in passato con la precedente direzione di Isoradio e ha ribadito la volontà di riprendere con maggior vigore questo intendimento;

Isoradio ha perduto la caratteristica di «canale di pubblica utilità» ed è divenuto un canale di «pubblico interesse», *allnews*, che diffonde informazioni specifiche sul traffico 24 ore su 24, ma attraverso un palinsesto che si occupa anche di informazione generalista, dall'economia alla politica e allo sport;

a giudizio degli interroganti non esisteva alcun bisogno di trasformare le trasmissioni di Isoradio in comunicazioni di carattere generalista, data la ricchezza della produzione dell'attuale sistema radiofonico pubblico;

Isoradio si avvale di una piattaforma tecnologica a sé stante, che attraverso il sistema ISO consente l'ascolto sulla rete autostradale, ma che, attualmente, la copertura riguarda meno della metà dei chilometri della rete autostradale italiana in concessione e in diretta gestione Anas;

tenuto conto che:

i sistemi tecnologici necessari per estendere la copertura del segnale di Isoradio avrebbero dovuto essere implementati in passato attraverso finanziamenti specifici della Rai, con l'ausilio dei concessionari autostradali;

in caso di emergenza, è facoltà del Dipartimento della protezione civile l'utilizzo dei mezzi di trasmissione pubblica esistenti e, quindi, non si ravvisa la necessità di ulteriori spese a carico dello stesso Dipartimento per riservarsi questo onere, che, eventualmente, dovrebbe essere garantito dalla Rai e dal sistema concessionario autostradale;

la digitalizzazione terrestre, oggi all'inizio del suo percorso innovativo come piattaforma tecnologica di trasmissione, sarà conclusa nel corso dei prossimi anni, decretando inesorabilmente il superamento del sistema ISO e, quindi, una spesa a carico del Dipartimento della protezione civile risulta essere inutile nell'immediato futuro;

uno strumento unico di comunicazione quotidiana e ordinaria del traffico in un Paese non può essere delegato al Dipartimento, organo deputato ad intervenire solo in caso di emergenza;

altresì, questa scelta comporterebbe una duplicazione dei costi a carico della pubblica amministrazione, e quindi del cittadino contribuente, considerato che esiste già una forma di comunicazione sulla viabilità garantita dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dal Ministero dell'interno, attraverso il CCISS Viaggiare Informati, e, in situazioni di emergenza, l'informazione è curata dal Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità del Ministero dell'interno, oggi denominato «Viabilità Italia»;

preso atto che prima del G8 del 2009, svoltosi a L'Aquila, il Dipartimento della protezione civile ha direttamente finanziato la copertura del segnale Isoradio sulle due autostrade abruzzesi A24 e A25,

si chiede di conoscere:

quali cause abbiano impedito la diffusione delle notizie ai cittadini intrappolati per molte ore a causa della neve proprio sulla A24, il 10 marzo 2010, e tenuto conto che a partire dall'estate 2009 il servizio Isoradio dovrebbe essere fruibile su tale tratto autostradale. Questo disservi-

zio dimostrerebbe, infatti, come la comunicazione non si realizzi solo attraverso investimenti tecnologici ma anche attraverso una rigorosa attività di carattere informativo che, per quanto risulta agli interroganti, nella fattispecie è stata carente, perché la validazione delle informazioni del gestore autostradale delle autostrade abruzzesi, a carico della Polizia stradale, non è avvenuta;

quali siano le modalità, i tempi e i costi con cui è stata realizzata l'attuale copertura di Isoradio della rete autostradale abruzzese e quanto sia previsto in bilancio per la copertura della rete autostradale rimanente, e, eventualmente, perché non sia compresa la copertura della rete stradale di interesse nazionale;

quali siano le procedure di affidamento che saranno adottate per la copertura dell'intera rete autostradale e se, eventualmente, si opterà per una gara europea o un affidamento diretto.

(4-03131)

MASCITELLI, BELISARIO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – (*Già* 3-01234)

(4-03132)

SBARBATI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – (*Già* 3-01047)

(4-03133)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01314, dei senatori Caforio e Belisario, sull'esclusione delle imprese locali dai bandi per la manutenzione delle navi militari;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-1316, del senatore Della Seta, sull'esclusione delle associazioni venatorie dalla partecipazione alla prossima Conferenza sulla biodiversità.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 361ª seduta pubblica, del 15 aprile 2010, a pagina 52, sotto il titolo: «Corte dei conti, trasmissione di documentazione», alla fine del primo capoverso, dopo le parole: «ricerca Antartide», aggiungere le seguenti: «(Atto n. 369)».

€ 8,60